

# FILOSOFIA DEI DIRITTI UMANI PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS



## COMITATO SCIENTIFICO

### **Giuseppe Acocella**

Professore Emerito, già Ordinario di Filosofia del Diritto e di Teoria generale del diritto  
Università di Napoli "Federico II"

### **Piero Bellini**

Accademico dei Lincei  
Professore Emerito, già Ordinario di Diritto Canonico  
Università di Roma "La Sapienza"

### **Enrico Berti**

Accademico dei Lincei  
Professore Emerito, già direttore del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Padova

### **Alberto Buela Lamas**

Filosofo argentino, Professore di filosofia  
Università Tecnologica Nazionale  
Università di Barcellona

### **Luciano Canfora**

Professore Emerito, già Ordinario di Scienze dell'antichità e del tardoantico  
Università di Bari "Aldo Moro"

### **Giuseppe Cantillo**

Professore Emerito, già Ordinario di Filosofia,  
Università di Napoli "Federico II"

### **Gaetano Carcaterra**

Professore Emerito, già Ordinario di Filosofia del diritto  
Università di Roma "La Sapienza"

### **Francesco Paolo Casavola**

Presidente Emerito della Corte Costituzionale  
Professore Università Suor Orsola Benincasa

### **Jean-Luc Chabot**

Maître de conférences, puis Professeur en science politique à l'Université des sciences sociales de Grenoble II "Mendès France"

### **†Amedeo G. Conte**

Accademico dei Lincei, già Ordinario di Filosofia del Diritto  
Università di Padova

### **Marco Cossutta**

Professore di Filosofia del Diritto  
Università degli Studi di Trieste

### **Tullio D'Aponte**

Professore Emerito, già Ordinario di Geografia Economica e Politica  
Università di Napoli "Federico II"

### **Lorenzo d'Avack**

Professore Emerito, già Ordinario di Filosofia del Diritto  
Università di Roma "Roma Tre"

### **Biagio Grasso**

Professore Emerito, già Ordinario di Diritto Privato  
Università di Napoli "Federico II"

### **Bruno Jossa**

Professore Emerito, già Ordinario di Economia politica  
Università di Napoli "Federico II"

### **Luigi Labruna**

Membro del Consiglio scientifico del C.N.R.

### **†Álvaro B. Marquez Fernandez**

Professore di Scienze Economiche e Sociali  
Università di Zulia

### **Vittorio Mathieu**

Vicepresidente del Consiglio Esecutivo dell'UNESCO  
Università di Torino

### **Pietro Perlingieri**

Professore Emerito, già Ordinario di Diritto Privato. Fondatore della Società italiana degli studiosi del Diritto civile (SISDIC)

### **Otto Pfersmann**

Directeur d'études de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris  
Centre d'Études des Normes Juridiques (CENJ)  
Università Parigi I - "Pantheon Sorbonne"

### **Francesco Riccobono**

Professore di Filosofia del Diritto Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Napoli "Federico II"  
Presidente in carica della Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD)

### **Bruno Romano**

Professore Emerito, già Ordinario di Filosofia del Diritto  
Università di Roma "La Sapienza"

### **Jean-Christophe Saint-Pau**

Professore di Droit privé et sciences criminelles.  
Doyen, Faculté de droit et science politique  
Università di Bordeaux

### **Ernesto Ugo Savona**

Direttore del Centro Transcrime  
Membro dell'Expert Group on Policy Needs for Data on Crime e dell'Expert Group su Firearms

### **Herbert Schambeck**

Professore Emerito, già Ordinario di Diritto Pubblico  
Presidente Emerito del Parlamento Austriaco  
Università di Linz

### **Michele Scudiero**

Preside Emerito della Facoltà di Giurisprudenza  
Università di Napoli "Federico II"

### **Jean-Marc Trigeaud**

Professore di diritto privato, Direttore del Centre de philosophie du droit - Université de Bordeaux e della Bibliothèque de philosophie comparée  
Università di Bordeaux

### **Patrick Valdrini**

Pro-Rettore della Pontificia Università Lateranense  
Professore di Diritto canonico  
Università di Napoli "Federico II"

### **Klaus Volk**

Professore di Filosofia del diritto  
già Preside della Facoltà di Giurisprudenza  
Università di Monaco "Ludwig Maximillians"

### **Yves Charles Zarka**

Professore di Filosofia politica  
Università di Parigi - "Descartes Sorbonne"  
Direttore del "Centre Thomas Hobbes" e della rivista "Cités"

## DIRETTORI

### **Luisa Avitabile**

Università «La Sapienza» di Roma

### **†Gino Capozzi**

Università «Federico II» di Napoli

### **Laura Zavatta**

Dipartimento DEMM

Università degli Studi del Sannio

## COMITATO EDITORIALE

Coordinatori editoriali

### **Rocco Cantelmo**

**Vincenzo D'Errico** (resp.)

Grafica

### **Raffaale Villanova**

Redazione

**Vincenzo Rapone** (red. Capo)

### **Antonio Amalfitano**

### **Gianpaolo Bartoli**

### **Giacomo Fiscarelli**

### **Ciro Palumbo**

### **Enrico Riccio**

### **Giovanni Ricci**

### **Antonio Scaramozza**

### **Laurent Trigeaud**

### **Amedeo Visconti**

Segreteria di Redazione

Francesca R. Lenzi

Direzione della Segreteria

Immacolata Di Ieso

Corrispondenti Nord-Sud

Giampaolo M. Azzoni

Adolfo S. Spadoni

Corrispondenti Sud-Nord

Antonio Schiavone

Alessio Viola

ISSN: 1129-972X

Autorizzazione Tribunale di Napoli n. 5051

Per contatti con la redazione rivolgersi al seguente indirizzo:  
rocco\_cantelmo@hotmail.com

\* Per contatti con la redazione rivolgersi al seguente indirizzo:  
rocco\_cantelmo@hotmail.com

FILOSOFIA  
DEI DIRITTI  
UMANI  
PHILOSOPHY  
OF HUMAN  
RIGHTS

60  
An. XXIII  
PERIODICO QUADRIMESTRALE  
*Gen-Apr 2021 - Volume I*



Anno 2021  
Quadrimestre I

@  
aracne

Fascicolo 60  
Volume I

**Editore**



via Colle Fiorito, 2

00045 Genzano di Roma (RM)

Copyright © MMXXI

ISBN 979-12-5994-601-0

ISSN: 1129-972x

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 5051

**Per ordini**

Abbonamento annuo per l'Italia 65,00 euro

Abbonamento annuo per l'Estero 100,00 euro

Abbonamento benemerito 200,00 euro

Modalità di pagamento

Bonifico bancario intestato a:

Adiuvare S.r.l.

IBAN: IT 57 B 07092 38900 000001004504

Causale: abbonamento Filosofia dei diritti umani

Philosophy of Human Rights

I collaboratori sono pregati di inviare saggi o scritti inediti, o anche relazioni tenute ai convegni che non siano altrimenti pubblicati. Gli estratti saranno forniti solo su richiesta e a pagamento.

La Rivista si riserva il diritto dell'esclusiva dei titoli pubblicati per il periodo di un anno.

# Sommario

## 1. Editoriale

*Il collasso del legame sociale in linea con la "logica dell'inferno"* 4

## 2. Analisi

**Markos Zafropoulos**  
*De quoi la théorie du déclin du père est-elle le nom?* 11

## 3. Saggi

**Laura Zavatta**  
*Benessere individuale e benessere sociale. Il dramma storico moderno tra ethos e kratos  
Una rilettura del pensiero economico filosofico di Ugo Spirito* 27

**A. Scaramozza**  
*Sull'opportunità dell'introduzione nell'ordinamento della revisione in peius: un vuoto  
normativo da colmare? Riflessioni e possibili sviluppi* 41

## 4. Psicanalisi e Diritto

**Vincenzo Rapone**  
*L'antropologia freudiana e la nascita della sfera normativa tra struttura e storia* 50

## 5. Opinioni

**Alberto Buela**  
*Brentano y sus luchas filosóficas* 64

## 6. Note a sentenza

**Rocco Cantelmo**  
*Il problema della giurisdizione ed il suo ruolo nei diritti personalissimi* 80

## 7. Libri e Riviste

AA.VV., *L'idea di Unione Europea. Dal Rinascimento al Manifesto di Ventotene*, a cura di  
**Franco Alberto Cappelletti** e **Luisa Simonutti**, Castelveccchi, Roma 2021, pp. 1-276 93

## 8. Rassegna Stampa

**Vincenzo D'Errico**  
*Sei gennaio 2021: attacco al cuore della democrazia occidentale* 101

## Il collasso del legame sociale in linea con la “logica dell’inferno”

Questo fascicolo – il numero 60 – segna l’inizio del 23° anno di vita della nostra rivista. Un traguardo rilevante, che spiana la via all’appuntamento più importante e significativo dei 25 anni di pubblicazioni. Un appuntamento al quale ci auguriamo di arrivare con la determinazione e la passione che hanno caratterizzato questi anni di studio e di ricerca scientifica.

Il 2021 vede ancora il mondo alle prese con la pandemia da coronavirus. Gli strascichi della seconda ondata – iniziata nell’autunno 2020 – sono appena attenuati dall’inizio della campagna vaccinale, che avrà però bisogno di tempo e conferme per riuscire a proteggere tutta la popolazione. La crisi pandemica sta avendo effetti molto negativi non solo sulla salute delle persone, ma anche sulla vita sociale e sulle attività economiche. Famiglie e singoli devono rinchiudersi nelle proprie case e rinunciare ad incontrare parenti e amici, mentre l’economia soffre sotto gli effetti della limitazione degli spostamenti e delle chiusure forzate. Tragica la situazione dei malati che finiscono in ospedale: nessun contatto con l’esterno, nessuna visita dei familiari. Solitudine e angoscia accompagnano la guarigione o la scomparsa dei ricoverati. Altrettanto angosciante la situazione dei familiari, a loro volta separati dai propri cari e impossibilitati a qualsiasi tipo di rapporto e di vicinanza. I diversi vaccini offerti dalle grandi aziende farmaceutiche riaprono alla speranza, dopo il fallimento dello slogan “andrà tutto bene”, ripetuto fino alla noia nei primi mesi della pandemia e poi dimenticato a causa del protrarsi del contagio e dell’aumento delle vittime. L’eccessiva fiducia nella ricerca scientifica – ed una sorta di faciloneria infantile – aveva innescato negli animi la certezza che il vaccino e le cure sarebbero

stati predisposti in maniera rapida e con esiti efficaci. Così non è ancora. Per tutta la primavera di quest’anno i malati sono aumentati, le limitazioni agli spostamenti continuate, la crisi economica proseguita. Di conseguenza gli animi si sono esacerbati, sono aumentate le critiche nei confronti delle azioni del governo, si sono ingrossate le fila di complottisti e *no vax*. Una situazione generale che ha compromesso la vita sociale, minato il benessere generale, rafforzato le differenze, aumentato l’individualismo, mandando in archivio la speranza che le difficoltà ci avrebbe reso migliori.

Il presente numero della rivista è particolarmente interessante e mette in rilievo situazioni che si riagganciano allo stato attuale delle cose, sebbene le argomentazioni non trattino direttamente della crisi pandemica che sta affliggendo il mondo, e vengano analizzate secondo una prospettiva sia giuridica che psicoanalitica. La Rivista torna a dare spazio al rapporto tra Diritto e Psicoanalisi per la raggiunta consapevolezza dell’ineludibile funzione psicodinamica dell’inconscio nel compimento delle azioni umane. Ciò consente di effettuare un’ampia ed interessante panoramica sulla cognizione della struttura della *psiche* che sta alla base dei comportamenti sociali e giuridici.

Il primo contributo arriva dall’estero, e precisamente dalla Francia. Nell’analisi di M. Zafirooulos viene citato un dossier pubblicato nel primo trimestre del 2002 dalla *Revue Française de Psychanalyse* (rivista della Société Psychanalytique de Paris) con il titolo *Familles d’aujourd’hui*. L’argomentazione del dossier mira a rendere conto dei “cambiamenti nelle dinamiche psichiche individuali”, con alcune

**Andrà  
tutto bene**

osservazioni sull'evoluzione della famiglia e della differenza di genere.

Una serie di testi sostengono il presunto legame tra la società postmoderna descritta dai saggisti americani e le patologie narcisistiche, come scrive Zafiropoulos. Tali cambiamenti psicologici osservati da tutti gli analisti sono raggruppati sotto l'idea che "Il modello nevrotico sta svanendo e lascia gradualmente il posto a patologie identitarie e narcisistiche che forse riflettono l'offuscamento che sembra aver preso piede nella tradizionale distribuzione dei ruoli all'interno dell'universo familiare". Le patologie dell'identità narcisistica o gli stati borderline starebbero proliferando a causa della trasformazione dei ruoli all'interno della famiglia occidentale, che spesso si dice essere precaria, effimera, temporanea, ricostituita, monoparentale o addirittura omosessuale, ecc.

Ci sarebbe dunque una sorta di malessere narcisistico in Occidente dovuto al rimodellamento sociale dei ruoli genitoriali tradizionali, sebbene l'Autore insista molto sul modo inaccettabile, perché etnocentrico e insensibile al lungo termine, in cui la parte evolutiva del corpus analitico posiziona compulsivamente alcune modifiche della famiglia occidentale come la causa principale della nuova economia psichica e della teoria della crisi di autorità. Nel libro *Les désarrois nouveaux du sujet*, curato da uno degli specialisti del "mondo senza limiti", uno psicoanalista che comunica sulla "disintegrazione del legame sociale" crede di vedere nelle nostre città l'emergere di "un padre senza nome", di cui il padre immigrato sarebbe l'incarnazione. Da qui l'invenzione della nozione di *padre senza nome*, che dovrebbe rendere conto di una nuova clinica delle famiglie migranti minacciate da "perversioni" o "psicosi collettive" in un quadro più generale di "collasso del legame sociale", che è in linea con la "logica dell'inferno" e dell'aumento dei crimini descritta da altri. *"Au plan épistémologique, notons que la recherche psychanalytique ne porte plus ici, par exemple, sur la fille hystérique d'un père*

*impuissant (selon le paradigme freudien du cas Dora) mais sur l'enfant de l'immigré qui hors de toute logique freudienne précède la production de la notion de père sans nom"*.

Ma oltre ad essere scientificamente infondata, questa proposta riguardante una specifica categoria sociale (la popolazione migrante) è così piena di violenza segregativa che, dal punto di vista dell'Autore, deve essere fermamente respinta. Zafiropoulos ricorda inoltre uno spunto interessante riguardante Lacan, che nel 1950, con *Introduzione teorica alle funzioni della psicoanalisi in criminologia* si impegnava ad applicare la psicopatologia alla psicoanalisi, prospettando la soluzione del collasso sociale in un senso inverso: la psicoanalisi risolve un'impasse nella teoria criminologica. "Rendendo il crimine irreali [la psicoanalisi] non disumanizza il criminale", e richiama gli psicoanalisti a quello che oggi sembrerebbe sicuramente un ordine molto obsoleto: l'ordine dell'eterna fratellanza.

Segue "Benessere individuale e benessere sociale. Il dramma storico moderno tra *ethos* e *kratos*. Una rilettura del pensiero economico filosofico di Ugo Spirito". In questo saggio vengono rilette alcune pagine di Ugo Spirito per un contributo che intende analizzare la proficua contaminazione tra filosofia ed economia; contaminazione imprescindibile quando si riflette sul benessere della persona e della società. Per il nostro filosofo una delle preoccupazioni costanti della scienza, in ogni tempo, deve essere proprio quella della ricerca delle condizioni necessarie per il raggiungimento del massimo benessere individuale e sociale. Ma spesso gli scienziati evitano di affrontare, o solo sommariamente illustrano, il concetto di benessere individuale e di benessere sociale, ponendosi di conseguenza, com'è inevitabile, nell'impossibilità di dare una risposta scientificamente rigorosa. Ed allora occorre riflettere filosoficamente sulla questione, e domandarsi con rigore logico che cosa voglia dire benessere individuale, che cosa benessere sociale, e in cosa consista

### Malessere narcisistico in Occidente

infine il rapporto tra quelle che possono definirsi le due specie di benessere. L'economista a cui si chiede se sia più conveniente il regime di libertà e di libera concorrenza o quello di monopolio, e sia migliore cioè il sistema economico capitalista o quello socialista, risponde di non poter esprimersi sulla questione in modo definitivo, dovendosi limitare a rilevare l'andamento dei fenomeni economici nei casi indicati, senza decidere né in favore dell'una né dell'altra pianificazione. Ciò dipende esclusivamente dall'impossibilità di calcolare, con esattezza, tutti i pro e tutti i contro delle diverse ipotesi. Ed allora qual è il compito della filosofia del diritto?

Alla filosofia del diritto spetta un ruolo di rilievo nel mettere a punto alcuni concetti essenziali che riguardano l'uomo, tanto nella sua sfera individuale quanto in quella collettiva, per tentare di giungere ad una soluzione del complesso problema economico politico e giuridico che Ugo Spirito individua in una "terza via" distinta e alternativa al capitalismo e al socialismo, la quale oppone all'ideale scientifico dell'*homo oeconomicus* l'identità di individuo e Stato, e il massimo benessere sociale come massimo benessere nazionale e individuale. Ciò può probabilmente realizzarsi nella legislazione corporativa, di cui, tuttavia, Spirito non cela alcune enigmaticità.

Decisamente attuale l'interrogativo cui cerca di rispondere Antonio Scaramozza nel suo saggio dal titolo *Sull'opportunità dell'introduzione nell'ordinamento della revisione in peius: un vuoto da colmare?*.

Il nostro ordinamento consente la sola revisione del giudicato penale di condanna, nei casi previsti dalla legge. Il divieto di *reformatio in peius* dei provvedimenti assolutori "trova fondamento nella esigenza di garantire la certezza del giudicato e di evitare che il cittadino possa ritrovarsi esposto, perfino dopo l'assoluzione, al rischio perpetuo di procedimenti penali in relazione al medesimo fatto per il quale era stato prosciolto definitivamente. Tuttavia la mancata previsione dell'istituto

nell'ordinamento rivela un vuoto normativo che determinerebbe l'impossibilità di porre rimedio ad alcune tipologie di errori nell'esercizio della potestà giurisdizionale". Nella premessa del suo contributo, Scaramozza spiega che se la funzione giurisdizionale è uno degli architravi fondamentali di uno Stato di diritto, "la revisione del giudicato penale ne costituisce uno dei pilastri portanti. La prima risponde all'esigenza primaria di affidare, ad un giudice terzo ed imparziale, la risoluzione delle controversie che vengano a delinearci tra i consociati di una comunità. La seconda pone rimedio, con l'assoluzione, ad un giudicato di condanna ingiusta, che non possa più essere rimesso in discussione con l'ausilio degli ordinari mezzi di impugnazione". Scaramozza specifica, altresì, come nel nostro ordinamento si possano contestare sia provvedimenti di condanna che di assoluzione con i mezzi ordinari di impugnazione, mentre la revisione è riservata esclusivamente al condannato e mai all'assolto, nei casi tassativamente previsti dalla legge, quando le nuove prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio, siano tali da poterne ribaltare l'esito.

Anche nel nostro ordinamento, tuttavia, il divieto conosce delle eccezioni, che sono state introdotte "durante le stagioni d'emergenza che il Paese ha vissuto nel corso della Prima repubblica e tuttora confermate, seppure le istanze che hanno dato vita alla prima delle due ipotesi si siano affievolite. La prima forma di revisione in *peius* è stata introdotta per far fronte all'emergenza terroristica, con la legge 304/82 recante *Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale*. Il rimedio può essere esperito per rivedere, in peggio, la sentenza nei confronti di soggetti resisi responsabili di alcuni reati commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale e non puniti, o condannati ad un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, per l'effetto dell'applicazione di cause di non punibilità o attenuanti, quando l'applicazione fu la conseguenza di dichiarazioni false o reti-

**Individuo e Stato**

**Reformatio in peius**



**D.L. 13 maggio  
1991, n. 152**

centi. La seconda forma di revisione in *peius* fu introdotta quasi al culmine dell'emergenza della stagione mafiosa, con il D.L. 13 maggio 1991, n. 152. Il rimedio è esperibile per la revisione dei provvedimenti di condanna avverso i collaboratori di giustizia che abbiano beneficiato di sconti di pena applicati in virtù della loro collaborazione, qualora successivamente emerga che tali attenuanti siano state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni. Insomma chi beneficia di trattamenti di favore da parte dello Stato, li perde quando lo Stato si rende conto di essere stato beffato, e che quei benefici sono stati ottenuti con l'inganno. Dunque – osserva Scaramozza – l'introduzione della revisione in *peius*, nel nostro ordinamento giuridico, risponde ad esigenze di politica legislativa.

Nel contributo di Vincenzo Rapone – del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università "Federico II" di Napoli – si sviluppa con estrema cura una ricostruzione delle categorie dell'antropologia freudiana e, quindi, del primato dell'Edipo nella costituzione della sfera normativa, alla luce della costituzione cartesiana del *cogito*, e del rapporto che questo intrattiene col soggetto della scienza. Si tratta di un lavoro di carattere critico, che consente di evidenziare la misura in cui Freud partecipi della stagione positivista – come sostiene Rapone – rendendone tuttavia possibile il superamento nella direzione di quell'ipotesi strutturale che sarà raccolta da Lacan. Scrive Rapone che il primo passaggio di Lacan consiste nell'avvicinamento al *cogito* cartesiano: la scienza non è tanto questione di oggetti d'esperienza, come vuole la tradizione empiristica, quanto, con maggiore rigore, del situarsi del soggetto rispetto ad una determinata modalità di relazione con l'essere.

Segue l'articolo di Alberto Buela, dal titolo *Brentano y sus luchas filosóficas*, che si concentra su Franz Clemens Brentano (1838-1917) filosofo tedesco, di antenati italiani, il quale introdusse la nozione di intenzionalità nella filosofia contempora-

nea, e fu, come sostiene l'Autore, il vero fondatore della metafisica realista. All'Università di Vienna ebbe studenti come Sigmund Freud, Carl Stumpf e Edmund Husserl, Christian von Ehrenfels. Nel 1873, il giovane Sigmund Freud, studente all'Università di Vienna, ottenne il suo dottorato in filosofia sotto la sua guida.

*"Quien quiera comprender en profundidad y conocer las líneas de tensión que corren debajo de las ideas de la filosofía del siglo XX, tiene que leer, forzosamente a Brentano, sino se quedará como la mayoría de los profesores de filosofía, en Babia"*.

Il problema di Brentano, secondo Buela, è che è stato "filosoficamente scorretto", perché ha mosso una critica feroce e categorica a Kant e ai kantiani, e l'università tedesca non glielo ha perdonato: un pensatore filosoficamente scorretto, dunque, che non è stato perdonato nemmeno dall'università argentina, che di quella europea è una copia – prosegue Buela – ed è per questo che i suoi libri si insegnano poco. Brentano dichiarò: *"Tengo a la filosofía de Kant por un error, que ha conducido a errores mayores y, finalmente, a un caos filosófico completo"*. Osserva Buela: *"Es que la filosofía había perdido su rumbo y se había transformado en una sucesión infinita de sistemas y postulados arbitrarios guiados por una gnosis perniciosa que terminó en la esterilidad intelectual más absoluta. Esto es lo que vio Brentano y denunció. Ya en 1899, en su conferencia Sobre el concepto de verdad"*.

Brentano è considerato il precursore della fenomenologia per il suo lavoro sull'intenzionalità della coscienza. Egli sosteneva, infatti, che solo la sfera psichica è intenzionale, cioè mette in relazione la coscienza con un oggetto. Questa cosiddetta "tesi di Brentano", che fa dell'intenzionalità la caratteristica dello psichico, permette di comprendere in modo positivo, a differenza della psicologia dell'epoca, i fenomeni della coscienza che il filosofo distingue tra rappresentazioni, giudizi teorici e giudizi pratici o emozionali (sen-

**Cogito  
cartesiano**

timenti e volizioni). Della sua *Origine della conoscenza morale*, opera pubblicata in spagnolo nel 1927, Ortega y Gasset, direttore della rivista Occidente, che la pubblicò, dice: "Questo piccolo trattato, della più autentica filosofia, costituisce uno dei gioielli filosofici che, come il *Discorso sul metodo* o la *Monadologia*... Si può dire che è la base su cui si fonda la moderna etica dei valori".

Particolarmente interessante e attuale la sentenza commentata da Rocco Cantelmo, della Cattedra di Filosofia del diritto dell'Università del Sannio. La sentenza presa in esame mette in rilievo più argomenti, dal tema della pena al sovraffollamento delle carceri, dal diritto all'aborto nel rispetto della legge 194/78 alla relativa obiezione di coscienza. Tema particolarmente interessante perché per la prima volta un giudice del nostro Paese ha invocato l'obiezione di coscienza nel negare ad una detenuta la possibilità di recarsi in una struttura sanitaria per praticare l'aborto entro i 90 giorni di gravidanza come consentito e previsto dalla l.194/78.

"Con la sentenza esaminata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva comminato una censura a un magistrato per la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 del Dlgs 109 del 2006. La Cassazione ha emanato una pronuncia che, sottolineando la gravità dei comportamenti, assume una duplice rilevanza: in merito al riconoscimento di diritti fondamentali della persona con riferimento alla salute e all'autodeterminazione delle scelte nonché con riguardo alla funzione giurisdizionale e alla tutela dei diritti. Viene in rilievo, insieme alla questione dell'espiazione della pena e del controllo effettuato durante questa fase, oltre all'interruzione della gravidanza, anche il problema dell'amministrazione della giustizia"; ed è questo il tema su cui si esprime la Suprema Corte.

Cantelmo ricostruisce la vicenda legale. La pronuncia si occupa di disciplinare una vicenda che risale all'anno 2012 e riguarda una donna in stato di detenzione domiciliare che si rivolgeva al magistrato di sorveglianza per essere autorizzata ad allontanarsi da casa per potersi sottoporre a intervento di interruzione volontaria di gravidanza. Una prima volta la signora presentava l'istanza personalmente ed il magistrato respingeva la richiesta perché non vi ravvisava i presupposti di legge. Successivamente la donna si rivolgeva ad un avvocato e per suo tramite presentava una nuova istanza avente lo stesso oggetto. Alla seconda istanza il magistrato si esprimeva con una richiesta di astensione, ritenendo l'istanza contraria ai propri principi religiosi (la sentenza bocciava severamente la richiesta del giudice che si asteneva dal dare una risposta alla richiedente "impropriamente evocando l'obiezione di coscienza"). Il fascicolo veniva quindi assegnato ad un altro magistrato e la richiesta della detenuta in stato interessante veniva quindi accolta, permettendo alla donna di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza poco prima dello spirare del termine in cui la legge lo consente.

Il giudice che si era astenuto – invocando in maniera inedita per un magistrato italiano l'obiezione di coscienza - veniva incolpato dal Consiglio Superiore della Magistratura di illecito disciplinare. In particolare veniva contestato che il magistrato, violando i doveri di imparzialità, correttezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona, avrebbe arrecato da un lato grave discredito all'istituzione giudiziaria, dall'altro un ingiusto danno alla donna, consistito nella necessità di riproporre l'istanza e di rinviare l'intervento chirurgico spostandolo in data assai prossima alla scadenza dei novanta giorni entro i quali poter praticare l'intervento; nonché una lesione dei diritti personali della detenuta stessa.

Ed infatti la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura aveva rilevato una lesione dei diritti personali della donna detenuta e nella specie del

**Sovraffollamento  
delle carceri**

**Aborto**

diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, evidenziando che le ragioni oggettive della richiesta formulata rientravano sicuramente tra quelle indispensabili esigenze di vita necessarie a consentire l'autorizzazione. Inoltre, per effetto dell'illegittimo provvedimento emesso, la signora aveva dovuto rivolgersi ad un legale per la presentazione di una nuova istanza, a garanzia dei propri interessi, nonché rinviare a data successiva l'intervento di aborto, in prossimità della scadenza del termine di legge. È inutile sottolineare che se tale termine fosse stato superato la donna non avrebbe più potuto eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza. Il comportamento del giudice aveva creato una criticità nella giurisdizione, rilevante anche nell'ambito speculativo della Filosofia del diritto. Secondo il comune pensare filosofico, infatti, il diritto è prodotto da giuristi, in particolare da giudici. Il giudice per sua natura è e deve essere una figura imparziale e terza, secondo quanto previsto dalla Costituzione; deve esaminare accuratamente fatti e motivazioni e decidere chi ha ragione tra le parti in conflitto. Il giudice quindi ha il compito di tutelare aspettative come la vita, la libertà, i beni, ed applicare correttamente la funzione giurisdizionale. Compiti che non sono stati rispettati dal giudice richiamato nella sentenza, e per questo sottoposto a un provvedimento disciplinare. Per la Cassazione non c'è dubbio che nella nozione di "indispensabili esigenze di vita, contemplata dall'art. 284 comma 3 cod. proc. penale sia inclusa la necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone, tra cui è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza. Tale scelta costituisce infatti manifestazione ed esercizio di un diritto personalissimo che non tollera limitazioni a causa dello stato di detenzione".

Nella pronuncia, i giudici si soffermano anche sulla gravità dell'assenza di motivazione del provvedimento in quanto lesivo della possibilità di esercitare il proprio

diritto alla tutela. Il provvedimento privo di motivazione, infatti, è lesivo di un "valore fondamentale della giurisdizione, la cui legittimazione è strettamente connessa alla trasparenza delle decisioni e alla conoscibilità delle ragioni che hanno condotto il giudice ad assumere una determinata decisione".

Segue la recensione su *L'idea di Unione Europea. Dal Rinascimento al Manifesto di Ventotene*, libro a cura di Franco Alberto Cappelletti e Luisa Simonutti, un "testo interessante, se non avvincente – osserva Rapone – nella misura in cui si situa nell'ambito della tensione tra ideale e reale, tra idea di Europa e quella di Unione Europea".

Chiude il numero la consueta Rassegna stampa, dedicata quasi interamente al drammatico passaggio di consegne tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il presidente eletto Joe Biden, con l'assalto di manifestanti al Campidoglio di Washington, da molti definito un attacco alla democrazia. Il sei gennaio, il Senato degli Stati Uniti e la camera dei rappresentanti erano riuniti per formalizzare – con il voto esplicito e pubblico dei grandi elettori – l'elezione del nuovo presidente, il 46esimo. Elezione contestata dal presidente uscente Trump fin dai giorni immediatamente successivi al voto. Trump ha fatto ricorso a tutte le armi legali per respingere l'esito delle urne, compreso il ricorso alla Corte Suprema. Ma anche qui, nonostante la maggioranza dei giudici sia espressione del partito repubblicano e comunque di ispirazione conservatrice, il tycoon ha visto bocciate le sue istanze. L'ultima mossa, disperata quanto temeraria, è stato istigare i suoi sostenitori ad assaltare il parlamento americano durante uno dei momenti più solenni e decisivi, e cioè la conferma dell'elezione del nuovo presidente. Un episodio inedito: mai, in tempi moderni, un parlamento occidentale è stato preso d'assalto, mai il presidente di un grande paese occidentale ha istigato i suoi sostenitori a violare in maniera così eclatante la legge. Immediata la presa di distanza del partito repubblicano: "I sostenitori di Donald Trump che hanno

**Il giudice  
figura  
imparziale**

**Art. 284  
comma 3 c.p.p.**

assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti sono stati 'istigati' dal presidente uscente con 'bugie'", ha dichiarato il leader dei Repubblicani al Senato. La rassegna stampa si occupa quindi dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca, il secondo presidente di fede cattolica (dopo John Kennedy), marito di una italo-americana con nonno siciliano. La terza parte è dedicata, infine, all'annuale rapporto sui diritti umani nel mondo di *Human rights watch* (Hrw), la Ong indipendente impegnata nella difesa e promozione dei diritti di tutti nel mondo, rapporto giunto quest'anno alla sua 31° edizione.

Bielorussia, Hong Kong, Uganda, Brasile, Egitto sono i paesi dove più gravi e numerose sono state le violazioni dei diritti umani. Nell'elenco figura anche l'Italia: il rapporto di *Human rights watch* ricorda un terribile caso di odio e violenza razzista avvenuto nel nostro paese: il brutale assassinio di Willy Monteiro Duarte, 21enne di origine capoverdiana, morto in seguito ad un disumano pestaggio. L'Italia è citata anche per il forte impatto causato dalla pandemia che ha portato ad un aumento della povertà e alle difficoltà di accesso all'istruzione attraverso la didattica a distanza.

L. Z.



**FILOSOFIA  
DEI DIRITTI  
UMANI**  
PHILOSOPHY  
OF HUMAN  
RIGHTS

42

**FILOSOFIA  
DEI DIRITTI  
UMANI**  
PHILOSOPHY  
OF HUMAN  
RIGHTS

Rivista fondata nel 1999

**ABBONAMENTI 2021**

## De quoi la théorie du déclin du père est-elle le nom?



### Markos Zafropoulos

Direttore di ricerca  
 Université Paris-Diderot,  
 CNRS e Laboratoire  
 «Psychanalyse et  
 pratiques sociales».  
 Presidente  
 del Cerchio internazionale  
 d'anthropologie  
 psicanalytica

Markos  
 Zafropoulos

De manière à replacer dans le champ psychanalytique ce que j'appelle la lecture évolutionniste de la structuration du sujet et de ses troubles, je repartirai maintenant de la manière dont le jeune Lacan concevait la maturation subjective en 1938, pour rappeler les attendus cliniques de ce que je considère comme le texte souche du courant évolutionniste d'aujourd'hui, texte intitulé *Les complexes familiaux*<sup>1</sup> et

<sup>1</sup> «Les complexes familiaux», *Encyclopédie française*, Larousse, Paris 1938, t. 8, 40.3-16 et 42.1-8, rééd. Navarin, Paris 1984 et in *Autres Écrits*, Seuil, Paris 2001) est la contribution de J. Lacan au chantier voulu par le ministre de l'éducation nationale de l'époque, Anatole de Monzie, relançant alors l'esprit de l'Encyclopédie française. Pour la réalisation d'une part de ce chantier, l'historien Lucien Febvre demande à Henri Wallon de rédiger plusieurs textes pour le volume VIII de l'Encyclopédie intitulé *La vie mentale*. Wallon demande à Lacan un article que le jeune psychanalyste rédige entre 1936 et 1938 en présentant, en particulier, sa propre théorie de la structuration subjective selon trois complexes dont le second (l'intrusion) reprend la théorie que Wallon a publiquement développée dans son cours professé entre 1929 et 1931 à la Sorbonne; cette théorie a été publiée dans le *Journal de psychologie* en 1931-32 et reprise au chapitre IV de son ouvrage *Les origines du caractère de l'enfant*, PUF, Paris 1949 sous l'intitulé «Le corps propre et son image extéroceptive». Cette conception est ressaisie par Lacan sous la notion de stade du miroir pour suppléer aux défauts de la théorie freudienne concernant les identifications d'avant l'œdipe. Dès 1936, Lacan a voulu présenter cette théorie du stade du miroir qui à une importance capitale dans son œuvre au Congrès de Marienbad; il la reprend donc pour *Les complexes familiaux* de 1938 et en fait en 1949 le thème de sa communication au XVIe Congrès international de psychanalyse de Zürich (publié in *Écrits*, Seuil, Paris 1966, p. 93-100). Plus généralement, dans ce texte Lacan traite du malaise dans la culture des années 1930 et, contrairement à ce qui a pu être dit, il ne s'engage pas là dans un choix universaliste mais au contraire dans une conception de l'évolution historique de la structuration subjective et donc des névroses dépendantes de la relativité culturelle. Ce qui le conduit à ne pas opter pour l'universalité du complexe d'Œdipe, à imaginer l'existence de névroses organisées selon d'autres logiques mythiques et à considérer que l'évolution de la structuration subjective dépend des conditions sociales de l'œdipisme. Ce texte extrêmement brillant et capital pour la première version de l'anthropologie de Lacan est donc rédigé par ses soins

qui énonce à la fois une bonne part des troubles regroupés maintenant dans le champ psychanalytique sous la catégorie des *nouvelles pathologies* ou des *nouveaux symptômes*, comme il en fournit la cause supposée: le déclin de la famille occidentale et de la valeur sociale de son chef. C'est à mettre à l'épreuve cette théorie et à la replacer dans l'histoire du champ psychanalytique que je chercherai avec cet Essai à répondre à la question posée: de quoi la théorie du déclin du père est-elle le nom?

Dans *Lacan et les sciences sociales*<sup>2</sup>, j'ai procédé à une relecture des *Complexes familiaux* de J. Lacan pour montrer en particulier:

- 1- qu'il y a très tôt chez Lacan l'élaboration d'une anthropologie lacanienne distincte de l'anthropologie freudienne,
- 2- que cette anthropologie - première manière - de Lacan (1938-1950) puise ses assises dans l'anthropologie durkheimienne de la famille,
- 3- que l'état du groupe familial, et la valeur sociale qu'y trouve son chef - le père

mais près de chercheurs reconnus par la communauté scientifique de l'époque et qui sont aussi ses aînés. Rappelons qu'en 1936 Lacan a alors trente-cinq ans, tandis que Lucien Febvre en a soixante. L. Febvre est normalien, Professeur d'histoire moderne, fondateur en 1929 de l'École des Annales et de la revue *Economie, Société, Civilisation* avec Marc Bloch, et nommé au collège de France vers 1930. Henri Wallon qui à la même date est âgé de cinquante-sept ans, représente l'excellence de la psychologie de l'enfant. Lui aussi est normalien, agrégé de philosophie, docteur en médecine et directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Etudes. Il deviendra lui aussi Professeur au collège de France. Si Lacan est alors un jeune psychanalyste et psychiatre, il est aussi comme on le voit un jeune intellectuel parisien fréquentant les grands esprits du moment et certainement pas un homme isolé.

<sup>2</sup> M. Zafropoulos, *Lacan et les sciences sociales*, PUF, Paris 2001.

de famille - déterminent les symptômes d'une maturation subjective qui, pour Lacan, à l'époque, se développe sous le primat des trois complexes suivants: sevrage, intrusion, Œdipe.

Développons:

1- Dans cette perspective, le complexe du sevrage - dominé par l'imaginaire maternelle, l'incoordination motrice, le morcellement du corps et son angoisse corrélative - surplombe les premiers mois du sujet de zéro à six mois,

2 - le complexe d'intrusion (6-18 mois) qui constitue la solution du complexe du sevrage est quant à lui polarisé par l'imaginaire du semblable, (l'imaginaire du frère), offrant au sujet l'image unifiée d'un corps propre, c'est-à-dire l'image de son moi idéal. Ce complexe d'intrusion se caractérise à la fois par la jubilation face au miroir se motivant pour le sujet de se concevoir dans l'unité, mais il a sa contrepartie morbide, qui se caractérise aussi par le danger majeur des violences mortifères d'une captation narcissique dont il faut sortir par le complexe d'Œdipe.

3- Le complexe d'Œdipe, lui, est surplombé par l'imaginaire paternelle supposée introduire enfin le sujet à l'altérité, à l'idéal du moi et aux échanges sociaux.

Lorsque le sujet, écrivait Lacan en 1938<sup>3</sup>, se trouve élevé dans un groupe familial décompleté, c'est-à-dire sans père, il serait candidat à une stagnation dans le registre narcissique au plan de deux structures:

- la «*structure libidinale*» mais aussi précise Lacan,

- la «*structure mentale*» du sujet, «*avec le plein sens du mythe de Narcisse; que ce sens indique la mort: l'insuffisance vitale dont ce monde est issu; ou la réflexion spéculaire: l'imaginaire du double qui lui est centrale; ou l'illusion de l'image: ce monde nous l'allons voir, ne contient pas d'autrui*»<sup>4</sup>.

Ce monde sans père est donc un monde sans autrui.

Dans l'ambiance morbide du monde sans père proliféreraient les psychoses, mais également un ensemble impressionnant de pathologies plus ou moins violentes qu'il convient de distribuer selon le moment de fixation aux complexes empêchant le développement du sujet.

1- Lorsqu'il y a fixation au complexe du sevrage dominé par l'imaginaire maternelle, c'est-à-dire lorsque domine selon le Lacan de 1938 et selon ses propres termes «*l'instinct de mort*» ou l'abandon dans la mère, menacent alors de se manifester:

- la «*grève de la faim*» de l'anorexie mentale,

- l'«*empoisonnement lent de certaines toxicomanies par la bouche*»,

- le «*régime de famine des névroses gastriques*»,

- les «*suicides non violents*».

2- Lorsqu'il y a fixation au complexe d'intrusion dominé par l'imaginaire du frère ou du semblable, on pourrait assister à la prolifération des psychoses, des délires à deux, mais aussi au choix d'objet homosexuel, au fétichisme sexuel, à la névrose hypocondriaque, etc.

3- Le complexe d'Œdipe trouve sous la plume de Lacan, dans ce texte, plusieurs versions:

a) le complexe d'Œdipe en bon état de marche, c'est-à-dire celui d'avant la «*crise viennoise*» où l'idéalisation du père est supposée accorder une valeur sociale suffisante au père et à son inconsciente imago pour emporter *in fine* le sujet hors de la viscosité de l'attachement nocif à la mère.

b) le complexe d'Œdipe contemporain de la crise psychologique des enfants de la Vienne fin de siècle n'héritant, selon le jeune Lacan, que d'une imago paternelle en déclin débouchant sur un attachement excessif à la mère non compensé par l'idéalisation de la figure paternelle. D'où l'émergence des névroses fin de siècle (névrose obsessionnelle, hystérie, etc.) et la découverte de l'Œdipe par Sigmund Freud sous cette forme dégradée.

c) la version du complexe d'Œdipe de 1938, caractérisée par une aggravation de

<sup>3</sup> J. Lacan, *Les complexes familiaux dans la formation de l'individu*, Navarin, Paris 1984.

<sup>4</sup> *Id.*, p. 44-45.

la carence paternelle (*le père humilié*) et l'émergence corrélative de la «*grande névrose contemporaine*» diagnostiquée en ces termes-là par le Lacan de 1938, avec son noyau caractériel, s'exprimant dans les névroses d'échec, les névroses de destinée et certains suicides.

Cette version 1938 de l'Œdipe anticipe celle que donne Lacan en 1950 dans son article «Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie», où le noyau caractériel de la névrose s'efface derrière la nocivité encore aggravée des psychopathies supposées connoter une nouvelle aggravation du déclin de l'ïmago paternelle, et plus globalement derrière les violences induites par une nouvelle dégradation des capacités identificatoires des familles.

Dans cette période d'élaboration théorique de Lacan (1938-1950), les violences et l'ensemble des symptômes dépendent de ce qu'il appelle en 1950 «*Les conditions sociales de l'œdipisme*»<sup>5</sup>.

Cette théorie, comme nous l'apercevons, tourne essentiellement autour de l'ïmago paternelle dont la valeur de structuration subjective est directement corrélée à la valeur sociale du père de famille, puis à l'intégration sociale de la famille même.

Je rappelle ici cette théorie avec son inventaire clinique parce qu'on y retrouve l'ensemble des catégories cliniques habituellement réunies sous l'idée de «*nouvelles pathologies*» (anorexie mentale, suicide, toxicomanies, troubles narcissiques, violences sociales, etc.). Lorsque nous les retrouvons aujourd'hui sous la plume de tel ou tel chercheur, il faut donc se souvenir qu'en diagnostiquant l'actualité de ces troubles il y a trois-quarts de siècle, Lacan devrait nous rendre prudents quant au caractère aigu de leur actualité.

Il fallait donc d'abord un peu d'histoire de la pensée psychanalytique pour prendre la mesure de l'apport du jeune Lacan quant à cette théorie de l'évolution des

troubles psychiques suivant l'évolution de la famille ou, plus généralement, des conditions sociales de l'œdipisme.

Pourquoi?

Parce que c'est essentiellement dans cette problématique ou sur ce texte souche que nos collègues évolutionnistes (lacaniens ou pas) ont poursuivi.

Ainsi en témoigne (côté non lacaniens) sous l'intitulé *Familles d'aujourd'hui* le dossier publié au premier trimestre 2002 par la *Revue Française de Psychanalyse* (revue de la Société Psychanalytique de Paris).

Fidèle à la logique de la causalité évolutionniste que je viens de rappeler, l'argument du dossier visant à rendre compte «*des changements dans la dynamique psychique individuelle*», démarre avec quelques remarques sur l'évolution de la famille et de la différence des sexes en ces termes:

«*L'évolution du statut social des femmes sur le plan professionnel, la généralisation de méthodes contraceptives, la relative banalisation de l'avortement et l'émergence de ce que les médias ont désigné comme les "nouveaux pères" semblent avoir contribué à un effacement des rôles spécifiques des uns et des autres au sein de l'univers familial. De nouvelles formes familiales ont été expérimentées, les femmes quittant leur fonction traditionnelle au sein du foyer, et certains hommes renonçant à leur habituel statut social. On peut légitimement se demander si cette évolution ne doit pas être rapprochée des changements dans la dynamique psychique individuelle constatés par tous les analystes*».

Et ces changements psychiques supposés constatés par *tous les analystes* sont - comme toujours dans ce style de corpus - réunis sous l'idée selon laquelle «*Le modèle névrotique s'efface et cède progressivement la place aux pathologies identitaires et narcissiques qui reflètent peut-être le flou qui semble avoir gagné la répartition traditionnelle des rôles au sein de l'univers familial*»<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> J. Lacan, «Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie» (1950) in *Ecrits*, Seuil, Paris 1966, p. 136.

<sup>6</sup> *Revue Française de Psychanalyse*, Janvier-Mars 2002, Tome LXVI, PUF, p. 7.

## Nouvelles pathologies

Une fois encore est indiqué là combien les pathologies narcissiques identitaires, ou les états-limites pulluleraient du fait de la transformation des rôles au sein de la famille occidentale, volontiers dite *précaire, éphémère, provisoire, recomposée, monoparentale voire homosexuelle*, etc.

Suit un ensemble de textes soutenant le lien supposé exister entre la société *post-moderne* décrite par les essayistes américains et les pathologies narcissiques.

Il y aurait donc comme un malaise narcissique en Occident à cause du remaniement social des rôles traditionnels parentaux, et ceci alors même que les études des ethnologues les plus prestigieuses (B. Malinowski, M. Mead, R. Bénédict) auraient montré de longue date et toujours selon le même argument, que «*le poids du couple parental est pratiquement inexistant au sein d'autres cultures. La notion de famille élargie aux oncles, tantes et cousins joue un rôle essentiel qui dépasse largement son impact dans nos sociétés européennes*»<sup>7</sup>. Cette mise en relation laisse un peu perplexe car si dans les *autres cultures* le poids du couple parental était inexistant, on ne voit pas comment déduire de l'affaiblissement relatif des rôles traditionnels de ce couple dans notre société le pullulement des états limites - sauf à supposer que dans ces *autres cultures* il existerait aussi, ce que n'affirment pas les tenants de cet argument.

Mais au-delà de la sorte de contradiction interne à l'argumentation présentée, je rappellerai que les remarques ethnologiques faites ici sont pour le moins datées puisque Lévi-Strauss constatait depuis 1983 que «*dans leur ensemble, les sociétés attachent un très haut prix à l'état conjugal*»<sup>8</sup>.

Ce qui est largement confirmé par toutes les recherches ethnologiques et spécialement celles de J. Goody.

Bref, au total et contrairement à cet imaginaire socio-clinique épousant celui du sens commun, les ethnologues, les historiens et les démographes ont montré qu'en tout temps et quasiment partout la forme conjugale de la famille a toujours dominé, de même donc que le rôle du couple parental, et qu'en particulier l'existence des grandes familles fut toujours, en tous lieux et de manière comparative en nombre restreint eu égard à la famille conjugale. D'où la faiblesse scientifique de la loi «lacano-durkheimienne» de la contraction historique de la famille en Occident supposée soutenir la théorie du déclin de l'imgo paternelle pour rendre compte de la modernité du malaise et de ses violences, de même que la faiblesse épistémologique de tous les arguments reprenant cette antienne sous une forme ou sous une autre.

Alors: «*On peut légitimement se demander si cette évolution ne doit pas être rapprochée des changements dans la dynamique psychique individuelle constatée par tous les analystes*» proclament les défenseurs de cet argument avec lesquels j'engage maintenant un dialogue fictif sans toutefois demander quels sont ces analystes qui constatent (puisqu'ils le font «tous») ni surtout ce qui fonde ce constat. De ce point de vue il y a une simple affirmation: le sujet moderne présente une nouvelle économie psychique et tous les psychanalystes l'observent. Le père étant dans l'argument ressaisi sous la notion de *nouveau père* (inévitablement maternant) non pas à partir de l'expérience clinique mais ici à partir de l'autorité des médias.

Alors, tout ces pères sont ils si peu traditionnels que cela?

Sur ce point il faut encore se rapporter à l'expérience ethnologique pour apprendre avec Lévi-Strauss que:

«*Il y a une grande différence entre un père Nambikwara qui veille tendrement sur son bébé, le nettoie quand il se salit, et le noble européen à qui, il n'y a pas si longtemps, on amenait cérémonieusement ses enfants, sortis pour quelques instants des appartements*»

<sup>7</sup> *Id.*, p. 6.

<sup>8</sup> Cl. Lévi-Strauss, *Le regard éloigné*, Plon, Paris 1983.



*ments des femmes où on les tenait confinés jusqu'à ce qu'ils fussent en âge d'apprendre l'équitation et l'escrime*»<sup>9</sup>.

Il y a donc une telle pluralité quant aux manières de faire le père que, vu de loin, on doit admettre qu'il peut être fort traditionnel qu'un père «*veille tendrement sur son bébé*», le maternelle, etc.

- Oui, mais les mères? Qu'en est-il des mères? demandera mon interlocuteur fictif.

«*Les jeunes concubines du chef Nambikwara dédaignent les travaux domestiques et préfèrent accompagner leur époux dans ces expéditions aventureuses*» répond Cl. Lévi-Strauss avant d'évoquer l'origine ethnologique de la légende des Amazones.

- Et alors?

- Alors, avec ces jeunes mères amazones et ces pères *maternants*, quiddes ravages du narcissisme chez les Nambikwara? Quiddes anorexies mentales, des toxicomanies, des suicides, des névroses d'échec, des névroses de destinée, des états-limites et de leur violence polymorphe?

Un peu d'histoire maintenant: pour un père européen recevant cérémonieusement ses enfants, selon l'usage des grandes familles nobles, combien aux siècles antérieurs de pères poudreux, de pères vagabonds, de pères journaliers ne disposant même pas de la fortune nécessaire à la mise en place d'une famille conjugale? Nos rôles traditionnels se modifient? Sûrement, mais de qui ou de quoi parlent les évolutionnistes lorsqu'ils évoquent la tradition des rôles et leurs remaniements morbides?

S'agit-il du rôle du père noble de quelque grande famille ou de celui qui survivait dans nos campagnes les plus pauvres au sein des masures les plus étroites?

Décidément toute une part de cette ligne de recherche semble par trop manquer de la profondeur historique et du savoir ethnologique nécessaires pour ne pas diagnostiquer à tout bout de champ

(freudien) des nouveautés catastrophiques affectant la structure de la famille, là où les autres sciences sociales voient l'expression de formes variables d'une institution très plastique (la famille) largement dominée en tout lieu et en tous temps par les lois de la conjugalité.

J'ai déjà beaucoup insisté sur la manière peu recevable, car ethnocentrique et peu sensible à la longue durée, dont la part évolutionniste du corpus analytique positionne de manière compulsive quelques modifications de la famille occidentale comme cause majeure de la nouvelle économie psychique.

Mais rien n'y fait.

Ce «*diagnostic*» trouve sans cesse à être relancé dans des versions variées de cette «*théorie*» au premier rang de quoi naturellement la théorie récurrente de la fameuse crise de l'autorité.

Dernière livraison donc, 2002: *Familles d'aujourd'hui*.

Stimulé par l'argument précité de la Revue, un membre éminent de la SPP confirme combien: «*De cette crise [de l'autorité] nous sommes les témoins privilégiés dans notre activité clinique. Sans cesse nous sommes sollicités, requis pour explorer, réaménager l'autorité en souffrance, les dysfonctionnements de l'autorité comme source de souffrance psychique tant pour l'enfant que pour les parents*»<sup>10</sup>.

Mais cette sorte d'affirmation concernant la crise de l'autorité lourde de nouvelles souffrances n'est pas le monopole des membres de l'Association Internationale de Psychanalyse. Car sur la crise de l'autorité paternelle, on peut en effet relever sous la plume de plusieurs psychanalystes lacaniens la présence de diagnostics dont la nuance catastrophique n'a rien à envier à ceux de l'IPA. On sait par exemple la valeur que prend l'opérateur *Nom-du-père* dans le corpus de Lacan puisque sa forclusion ouvrirait à la psychose et sa dégradation aux psychopathies et aux violences sociales les plus graves.

<sup>9</sup> Cl. Lévi-Strauss, *Le regard éloigné*, p. 80.

<sup>10</sup> A. Carel, «Le processus d'autorité», in: *Familles d'aujourd'hui*, cit., p. 21.

Dans l'ouvrage *Les désarrois nouveaux du sujet*, sous la direction d'un des spécialistes du «monde sans limite»<sup>11</sup>, un psychanalyste communiquant sur le «*délitement du lien social*» croit apercevoir dans nos cités l'émergence «*d'un père sans nom*»<sup>12</sup>, dont le père immigré serait l'incarnation.

Le frisson saisit le lecteur lacanien, mais il faut poursuivre la lecture, car notre collègue nous explique, comme pour nous rassurer, que dans les familles émigrées, le discours traditionnel agence bien les places, mais dehors l'héritier est confronté au discours égalitaire ou pire libertaire et donc, de retour à la maison, le voilà qui conteste les énoncés d'autorité du père socialement dévalorisé. Explorant selon ses propres termes «*la chicane dans laquelle se trouve pris l'enfant de l'immigré*», l'auteur indique qu'alors «*la fonction du père existemais que son nom, avec ce qu'il supporte du registre symbolique, ne parvient plus à se transmettre*»<sup>13</sup>. D'où l'invention d'une notion de *père sans nom* supposé rendre compte d'une clinique nouvelle des familles de migrants guettées par les

«*perversions*» ou «*la psychose collective*» dans un cadre plus général «*d'effondrement du lien social*» rejoignant la «*logique d'enfer*» décrite par d'autres.

Au plan épistémologique, notons que la recherche psychanalytique ne porte plus ici, par exemple, sur la fille hystérique d'un père impuissant (selon le paradigme freudien du cas Dora) mais sur *l'enfant de l'immigré* qui hors de toute logique freudienne précède la production de la notion de *père sans nom*, suffisamment voisine (au plan sonore) de la notion de *nom-du-père* inventée par Lacan pour être mise en circulation dans le champ freudien, alors qu'on le voit, elle procède d'un mouvement de pensée qui remplace les catégories freudiennes par des catégories du classement social n'ayant naturellement pas de valeur heuristique du point de vue de la clinique freudienne.

Il n'est pas besoin en effet d'un immense effort épistémologique pour relever qu'un enfant de migrant doit (pour la psychanalyse) et au même titre qu'un enfant de père français relever des catégories freudiennes (névrose, psychose, perversion) et que rien là ne doit amener à céder sur le point de vue freudien de l'universalité des modes de structuration subjective, ni donc conduire à l'étrange idée de remplacer les catégories freudiennes par des catégories sociologiques (ou journalistiques). En effet, la catégorie «*enfant de l'immigré*» apparaît comme épistémologiquement inacceptable pour l'orientation freudienne qui n'y retrouve pas ses catégories de pensée, de même que n'est pas recevable non plus celle qui l'accompagne ici et voudrait faire admettre dans le champ clinique «*l'immigré*» ou «*le père immigré*» pour un «*père sans nom*». Mais en plus d'être scientifiquement infondée, cette proposition portant sur une catégorie sociale spécifique (population migrante) est tellement grosse de violence ségrégative qu'elle demande, de mon point de vue, à être fermement écartée. Viendrait-il en effet à l'idée d'un psychanalyste français de proposer de ressaisir la clinique de *l'enfant du*

<sup>11</sup> Sous la direction de J.-P. Lebrun, *Les désarrois nouveaux du sujet, Prolongements théorico-cliniques au monde sans limite*, Erès, Collection Point Hors ligne, Toulouse 2001. J.-P. Lebrun, *Un monde sans limite. Essai pour une clinique psychanalytique du social*, Collection Point Hors ligne, Erès 1997.

<sup>12</sup> J.-P. Hiltenbrand «Du délitement du lien social», in *Les désarrois nouveaux du sujet*, op. cit., p. 338. Cette notion de «père sans nom» circule à l'envi et encore aujourd'hui dans les travaux des psychanalystes évolutionnistes. En témoigne par exemple l'article récent de Ph. Lacadée, «Les souffrances modernes» (*Figures de la psychanalyse*, n° 25 «Nouvelles subjectivités adolescentes», Erès 2013, pp. 33-43) – texte paradigmatique de la théorie du déclin de l'imago paternelle supposé prendre son départ de l'industrialisation aggravée aujourd'hui par le «capitalisme anhistorique» comme par la «révolution technologique», et où l'on retrouve la série des signifiants cruciaux et récurrents de ce type d'interprétation; l'auteur soutient en particulier, à propos d'un cas clinique, que le sujet «donne ici sa version moderne de la démission du père. Le fils a directement accès à un père qui ne soutient plus la fonction paternelle, il est devenu une personne anonyme, sans nom. Du fait de sa défaite, il humilie, à son insu, son fils qui en a honte (...) L'humiliation du père fait que le sujet se sent privé de cette dette [symbolique]. Il ne doit plus rien à l'Autre, d'où son sentiment d'avoir tous les droits, ce qui le conduit dans une position d'être hors la Loi. Le fils vit alors son être humilié, comme laissé en plan par l'évolution de la société moderne» (p. 42). Il s'agit ici, on n'en sera pas surpris, d'un enfant des banlieues.

<sup>13</sup> *Id.*, p. 339.

*Français* comme celle de l'enfant d'un père *sans nom*? Ce qui ici est inquiétant c'est que l'ahurissante bizarrerie épistémologique proposant de décrire le *père immigré* comme un *sans nom* n'empêche pas sa publication au cœur même du champ freudien, ce qui semble démontrer que cette retraduction d'une catégorie sociale (*immigré*) en catégorie «clinique» (*sans nom*), ne choque pas outre mesure et qu'elle pourrait même être envisagée comme une trouvaille.

Mais ce fragment de discours, qui illustre de manière caricaturale la façon dont quelques préjugés conduisent vers les horizons douteux d'une ségrégation politico-sociale peu acceptable, montre également par l'accueil qu'elle trouve dans un volume collectif combien la nostalgie du père peut faire résistance à la psychanalyse, même lorsqu'elle trouve sa place dans une version *lacanienne* de la crise de l'autorité, qui voit dans les toxicomanies, l'errance, les troubles de l'oralité, la violence des jeunes, etc. autant de traits spécifiques mettant le psychanalyste évolutionniste sur la piste d'une clinique du social décrivant enfin *l'enfer de nos sociétés occidentales*.

Donnons maintenant la parole à un autre psychanalyste de la même orientation à qui l'on demandera: que faire?

Que faire en effet pour contrer les ravages de ce *monde sans limite*?

Réponse: en mettre.

Mais en mettre de la bonne manière car:

*«Dans un tel contexte, renforcer l'autorité ne ferait que provoquer l'escalade; or, la violence de ceux qui cherchent à sortir d'un monde sans limite n'attend pas la punition du père; elle attend plutôt que des limites soient posées. Répondre par la punition, pourquoi pas, mais tel n'est pas l'enjeu, même si parfois c'est nécessaire; mais ce qui est l'enjeu, c'est que soit énoncée la limite, le "Non!" pas tellement pour qu'elle soit respectée mais pour qu'elle situe l'interlocution,*

*pour qu'elle donne consistance à la rencontre»<sup>14</sup>.*

S'il croit donc diagnostiquer une catastrophe sociale se déduisant de l'effondrement paternel, ce psychanalyste lacanien rechigne à en appeler directement au renfort sécuritaire de la punition.

Alors que faire?

Certains psychanalystes de l'IPA en appellent à *«reparentaliser»*, quelques lacanien appellent à *«poser des limites»* ou à mobiliser l'incroyable courage de prononcer ce *«Non!»* avec sa majuscule et son point d'exclamation sans lesquels on risquerait de ne pas apercevoir tout à fait l'importance capitale de ce mot, jusque-là sans doute utilisé sans la conscience exacte de son immense valeur.

Qu'on juge en effet avec notre auteur et enfin lucidement de l'enjeu: *«si nous nous refusons à soutenir un "Non!" à l'immédiateté, c'est comme si nous démissionnions de l'humain: celui-ci suppose de renoncer à la toute-puissance infantile, d'accepter l'interdit de l'inceste comme fondateur, de perdre la Chose»<sup>15</sup>.*

Examinant avec lui ce que les psychanalystes peuvent faire dans cette sombre conjoncture de nos adolescents à qui *«tout est dû»* et qui souffrent de *«ce qu'on appelait autrefois les psychopathies»*, examinant plus généralement cette violence des jeunes - qui manifesterait non plus seulement les difficultés des psychopathes analysées par Lacan en 1950 mais cette véritable *«carencede la dimension subjective»* supposée ravager l'adolescence de 2002 -, un autre psychanalyste, qui fut très proche de Lacan, conseille à J.-P. Lebrun de se tenir à distance et lui indique *«qu'il n'y a rien à faire»* pour ces sujets sans responsabilités subjectives, même s'il *«approuve son couraged'essayer de dire quelque chose»<sup>16</sup>.*

Contrairement à ce conseil qui paraît fort sage même s'il encourage le psychana-

<sup>14</sup> J-P Lebrun, «Une logique d'enfer», in *Les désarrois nouveaux du sujet*, cit., pp. 284-285.

<sup>15</sup> *Id.*, p. 285.

<sup>16</sup> Ch. Melman, *L'homme sans gravité*. Entretiens avec J.-P. Lebrun, Denoël, Paris 2002, p. 77-78 et p. 84.

lyste à l'abstention, je rappellerai ici que le texte de Lacan de 1950 «Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie» engageait au contraire à appliquer la psychopathie à la psychanalyse, c'est-à-dire - selon les termes mêmes de Lacan - à «irréaliser les crimes»; car du même coup, indiquait Lacan, la psychanalyse résolvait une impasse de la théorie criminologique. «En irréalisant le crime [la psychanalyse] ne déshumanise pas le criminel»<sup>17</sup> concluait-il en effet à cette époque, tout en appelant en conclusion de son texte les psychanalystes à ce qui apparaîtra aujourd'hui sûrement comme fort désuet: *l'ordre de la fraternité éternelle*.

Entre l'ordre de l'abstention et celui de l'éternelle fraternité, il y a une sorte de gouffre éthique qui méritait d'être relevé.

Mais enfin, et pour compléter l'analyse des réponses au «que faire?» qui accompagne ce style de diagnostic très consensuel, il faut noter que d'autres psychanalystes qui annoncent clairement leur foi religieuse, comme le fait Tony Anatrella, proposent eux volontiers une rallonge morale et religieuse à la psychanalyse.

Lui s'en prend directement aux ravages produits par ce qu'il appelle la libération sexuelle des années soixante et plus généralement aux mouvements sociaux qui y sont liés.

Décrivant ce qu'il appelle une «société incestueuse» dominée par «une vision fusionnelle» et une sorte de «psychologie sensorielle» débouchant sur «le sexe pour le sexe», le psychanalyste se demande par exemple:

«A-t-on conscience, quand on parle de libération sexuelle, de parler surtout de la libération de la sexualité infantile, c'est-à-

*dire de la mise en valeur de pratiques qui dépendent essentiellement des gestes et de hésitations de l'enfance: la masturbation, la pédophilie et l'homosexualité?»*<sup>18</sup>.

Et il conclut: «La militance contraceptive a voulu croire qu'elle détenait le moyen de la libération sexuelle, mais ces militants se retrouvent bien seuls avec leur pilule face aux problèmes affectifs et aux difficultés sexuelles. En banalisant la contraception, et parfois l'avortement, on n'a pas voulu reconnaître que derrière le prétexte d'une jouissance sans contraintes on masquait des souffrances et de sérieux problèmes psychologiques qui n'étaient ni assumés ni traités»<sup>19</sup>.

Loin de rappeler avec Freud aux attendus morbides des défauts de la contraception voire à l'engagement en faveur du respect social des homosexualités, le disciple ne semble apercevoir ici que libération de désirs infantiles ou de jouissances sans contraintes affectivement ruineuses.

«L'amour chrétien a été à l'origine, pour une grande part, du sentiment amoureux» rappelle donc enfin logiquement ce psychanalyste catholique prêchant pour sa paroisse.

Que dire?

Que ce n'est pas faux mais que le vieux Freud, écrivant de Vienne au Pasteur Pfister lui confiait: [je voudrais des psychanalystes] «qui n'auraient pas besoin d'être médecins et pas le droit d'être prêtres»<sup>20</sup>.

Heurté, le pasteur Pfister releva alors l'intolérance de Freud.

La réponse du père de la psychanalyse ne tarda pas:

«Ma remarque à propos de mes fantasmes d'avenir, sur les analystes, qui n'auront pas le droit d'être prêtres paraît peu tolérante, je l'avoue. Mais songez que je parle d'un avenir lointain. Pour le présent, j'admets bien les médecins alors pourquoi pas les prêtres?»<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> J. Lacan, «Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie» (1950) in *Ecrits*, Seuil, Paris 1966, p. 135. Loin d'en appeler à une ségrégation sociale ou à une désertion, Lacan plaidait dans les dernières lignes de cet article pour faire valoir «une vérité d'une rigueur plus just» contre la logique de l'objectivation et rappelait à l'exigence de *la fonction privilégiée* de la psychanalyse, «celle du recours du sujet au sujet, qui inscrit nos devoirs dans l'ordre de la fraternité éternelle: sa règle est aussi la règle de toute action à nous permise» concluait-il (p. 149).

<sup>18</sup> T. Anatrella, *Le sexe oublié*, Flammarion, Paris 1998, p. 11-12.

<sup>19</sup> *Id.*, p. 24.

<sup>20</sup> *Correspondance de Sigmund Freud avec le pasteur Pfister*, Gallimard, Paris 1966, p. 183.

<sup>21</sup> *Id.*, p. 186.

**Tony  
Anatrella**

### Sentiment d'insécurité

Alors la question qui se pose aujourd'hui est la suivante: faut-il continuer d'être aussi œcuménique que le Freud de 1928 ou bien faut-il maintenant assumer une séparation scientifique plus rigoureuse avec ce qu'il faut bien appeler un tropisme religieux et réactionnaire de la psychanalyse, parce qu'enfin – et compte tenu de tout ce que je viens de développer quant aux réponses cherchées pour enfin résoudre l'ainsi nommée *crise de l'autorité paternelle* – on se demande bien où l'éthique de Freud trouverait sa place parmi ces énoncés de psychanalystes tellement à l'amble des frayeurs sociales de notre sens commun tétanisé par ce *sentiment d'insécurité* quirelève sûrement moins de la prolifération des crimes et des transgressions qu'elle connaîtrait, comme nous allons le voir, que de cette sorte de complaisance mass-médiatique évoquant sans cesse, et pour des jouissances pas toujours gratuites, l'inceste, la pédophilie, les crimes, les «tournantes» ou toute autre forme de la violence enfin évoquée des fils de *père sans nom*.

### Sans nom

Mais à force de convoquer les ravages du *père sans nom* ou plus directement des immigrés (père et fils), il n'est pas très étonnant que le corps électoral français d'où les immigrés se trouvent précisément retranchés, en appelle de plus en plus nettement à celui qui dans ce champ politique occupe de la façon la plus lisible la place du père français ou au moins au type de chefferie nationaliste qu'il incarne de manière archétypale. Alors s'agit-il là d'une sorte de sursaut sécuritaire enclenché par la prolifération des crimes et des délits véritablement constatés puis imputés de manière peu contestable aux *immigrés*, ou s'agit-il d'une espèce de tentative de guérison visant à traiter par une suppléance imaginaire la flambée d'une sorte de paranoïa prenant naturellement l'étranger comme persécuteur?

### Dialogue

Dans le cours d'un dialogue fictif avec l'un de nos collègues convaincu du dia-

gnostic concernant *la logique d'enfer* de nos cités, nous examinerons d'abord ce qu'il en est de la délinquance des étrangers en lisant un remarquable petit ouvrage d'un chercheur du CNRS dont les travaux sont peu discutables dans le domaine<sup>22</sup>.

- Qu'y apprend-on?

- Que «*la liaison entre délinquance et immigration était traditionnellement l'argument majeur du Front National*» remarquant que «*s'ils ne constituent officiellement que 7% de la population totale, les étrangers représentent 31% de la population des prisons*». «*C'est un argument que l'on retrouve aussi beaucoup plus largement à travers la nébuleuse néosécuritaire*»relève le criminologue avant que de rappeler: «*mais dans plus de 90% des cas il s'agit d'individus placés en détention préventive pour infraction à la police des étrangers*».

Et de conclure logiquement: «*L'importance des étrangers en prison reflète donc simplement les effets de la répression de l'immigration clandestine*». Ces gens sont là parce qu'ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire national et non parce qu'ils ont commis des actes de délinquance. L'auteur poursuit: «*Pour approcher un peu moins mal la délinquance des étrangers, on peut observer la statistique des personnes mises en cause par la police: en 1999, une fois écartées les infractions à la police des étrangers, ces derniers ne représentaient que 13% des personnes mises en cause par les services de police et de gendarmerie à l'issue de leurs enquêtes. Selon les mêmes statistiques de police, la délinquance des étrangers est en baisse tendancielle. Elle a régressé au cours des dix dernières années dans toutes les catégories d'infractions*»<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> L. Mucchieli, *Violence et insécurité. Fantasma et réalité dans le débat français*, Ed. La Découverte, Paris 2001.

<sup>23</sup> L. Mucchieli, *op. cit.*, p. 78-79. Actualisant les données de sa recherche, le même chercheur indique dix ans plus tard que «*la part de la délinquance des étrangers dans les statistiques de la police n'a cessé de diminuer, passant d'environ 14 % des personnes poursuivies à la fin des années*

- Peut-être, répondra mon interlocuteur, mais qui donc est alors responsable de *l'enfer de notre société*, de sa violence inédite et de la multiplication des crimes et des délits qui nous menacent? Ce à quoi il faudra lui répondre qu'avant d'inculper *l'immigré* ou son fils pourquoi ne pas simplement examiner les chiffres concernant les crimes et les délits pour mesurer l'importance de l'aggravation du mal? Que dire d'abord en effet de l'évolution des violences mortelles du dernier quart de siècle?

Que compte tenu de l'augmentation de la population il ne faut pas s'en tenir à une comparaison en chiffres absolus mais qu'il faut raisonner en taux, or «*si donc nous calculons le taux de violence mortelle volontaire et que nous observons son évolution historique, nous pouvons offrir une surprise au lecteur qui aura eu le courage d'entrer dans ces détails méthodologiques: ce taux a en réalité légèrement baissé entre 1972 et 1998*»<sup>24</sup> conclut le chercheur, tout en indiquant qu'il ne fait là que confirmer des résultats publiés par des fonctionnaires du ministère de la justice rappelant officiellement que:

«*Depuis le milieu du XXème siècle, les profondes modifications de la vie économique et sociale en France n'ont pas sensiblement modifié l'importance des nombreux comportements délictueux. Qu'il s'agisse des homicides, infanticides, coups et blessures volontaires, atteintes aux mœurs, la plupart des crimes et délits contre les personnes, en taux pour mille habitants, sont restés pratiquement stables. La vie moderne n'a pas aggravé l'asocialité interpersonnelle*»<sup>25</sup>.

---

1970 à environ 10% de nos jours (...) la part des étrangers parmi les personnes mises en cause a donc en trente ans baissé dans toutes les catégories d'infractions» in L. Mucchielli, *L'invention de la violence*, Fayard, Paris 2011.

<sup>24</sup> *Id.*, p. 64.

<sup>25</sup> Voir (cité par L. Mucchielli, *Ibid.*) «Aspect de la criminalité et de la délinquance constatées en France en 1988», *La Documentation française*, Paris 1989, p. 35 (la même phrase se retrouve dans les éditions suivantes de ce recueil annuel). Pour actualiser les données il convient de se reporter au blog de L. Mucchielli qui donne les informations suivantes: après avoir augmenté dans les années 1970 et jusqu'en 1984, le nombre d'homicides a baissé en France de 1985 à aujourd'hui. On peut même ajouter que depuis

- Oui, mais avant! Avant le milieu du vingtième siècle poursuit mon contradicteur, nous étions au sein de nos grandes familles bien mieux protégés ?

- Pourquoi ne pas interroger les historiens et interroger avec eux la longue durée?

«*Les crimes passent de 19,7 pour 100 000 habitants en 1851 à 4,5 pour 100 000 habitants en 1946*» écrit le Zeldin de *L'Histoire des passions françaises*<sup>26</sup>.

- Les siècles antérieurs étaient beaucoup plus dangereux que notre «*postmodernité*»? Peut-être mais au moins dans nos grandes familles nous savions bien alors protéger nos enfants.

- Vous souvenez-vous que les nourrissons étaient pratiquement exclus des grandes villes françaises des XVIIIe et XIXe

---

1995 cette baisse est particulièrement forte, au point que le nombre des homicides constatés par la police et la gendarmerie a été divisé par deux en quinze ans: il était de plus de 1600 en 1995, il est de moins de 800 en 2010. Et la baisse est même encore plus forte si l'on raisonne en taux pour tenir compte du fait que la population française a augmenté sur la même période (d'un peu plus de 50 millions en 1970 elle est passée à 56 millions en 1984, 59 en 1995 et 65 millions aujourd'hui). Cette baisse est donc en réalité aussi spectaculaire que peu commentée.

Mais qu'est-ce que le crime? N'est-il pas de plus en plus fréquemment un acte indifférencié selon les genres et le fait des délinquants les plus jeunes? Non, l'homicide est d'abord un crime masculin dans 85% des cas, et ce pourcentage reste le même que dans les années 1970. Il n'y a pas de féminisation du meurtre et les hommes tuent le plus souvent des hommes. Le rajeunissement des criminels n'est pas démontré non plus, la part des mineurs parmi les auteurs d'homicides est globalement orientée à la baisse depuis les années 1970, elle est très limitée dans les statistiques policières, de 4,5 à 6,5% selon les années. L'homicide est un crime de jeune adulte concentré entre les âges de 20 et de 40 ans. S'il se rencontre à l'adolescence il est encore plus fréquent à l'âge de 60 ans.

<sup>26</sup> Th. Zeldin, *Histoire des passions françaises*, vol. I, Seuil, Paris 1980, vol. 2 et 3, 1981. D'autres historiens confirment le diagnostic. M. Bloch rappelle ainsi que dans la société féodale la menace était de tous les jours, pesait sur chaque destin individuel, atteignait les biens et les chairs mêmes. On sait que compte tenu de la rareté des forces de sécurité de l'état, la France de l'Ancien régime laissait largement l'exercice de la force à la charge des individus qui pratiquaient volontiers le crime d'honneur. En l'espace de cinq siècles, on estime au total que le nombre des homicides a été divisé par quarante. D'où l'on peut conclure que la modernité tardive est de loin la période la moins dangereuse que la France ait connue dans toute son histoire et que la généralisation des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire a pratiquement remis entre les mains de l'état la légitimité de la force quasiment donc toujours exercé dans le cadre d'une stricte régulation juridique.

siècles et que 25 à 30 % d'entre eux mourraient avant de revoir leurs parents?<sup>27</sup> Vous souvenez-vous également que les abandons d'enfants connurent une hausse tragique au XVIIIe siècle (près de 7 000 à Paris en 1770), que les hôpitaux mis en place au XVIIe siècle avaient rarement les moyens suffisants pour les nourrir convenablement et qu'ils mourraient presque tous dès les premiers mois? Admettons d'ailleurs ensemble que l'abandon à l'hôpital fut tout de même un progrès et un moindre mal au regard de l'infanticide largement pratiqué dans les siècles antérieurs. Mais les Parisiens d'aujourd'hui pourraient-ils un seul instant imaginer d'écarter de leurs maisons 90 % de leurs nourrissons, pourraient-ils imaginer d'en laisser mourir un tiers et d'abandonner nombre d'entre eux dans des mouvoirs hospitaliers pour ne pas les tuer directement?

- Vraiment?

- N'y a-t-il pas un mode d'ignorance socio-historique inouï à évoquer aujourd'hui la *logique d'enfer* de nos cités, n'y a-t-il pas un mode d'ignorance socio-historique incroyable à évoquer sans cesse le délitement de nos liens sociaux et d'abord celui de notre grande famille occidentale, alors que nous savons déjà depuis une cinquantaine d'années que cette forme de famille fut toujours une forme minoritaire de toutes nos familles en Occident? Et si la famille est bien un espace de structuration subjective, n'est-ce pas en son cœur même que se motivent les violences les plus graves, hier comme aujourd'hui?

- L'histoire encore?

- Certainement: «*Au XVIIIe siècle (...) bien des crimes résultaient de disputes familiales et plus les liens familiaux étaient forts, plus la proportion des crimes et agressions au sein de la famille était grande*»<sup>28</sup> indique un chercheur de l'école des Annales.

<sup>27</sup> J. Léauté, article «Anthropologie historique: histoire de l'enfance», *Encyclopédie Universalis*.

<sup>28</sup> N. Castan, «La criminalité familiale dans le ressort du parlement de Toulouse 1690-1730», *Cahier des Annales*, n° 33, Paris 1971.

- Le criminel était souvent un membre de la famille, mais aujourd'hui?

- «*De 20 à 40 % des homicides et 85 % des meurtres entre époux se commettent au domicile commun. Près de la moitié des femmes assassinées le sont par leur mari ou leur concubin (...) Environ 20 % des conjoints se plaignent de brutalités physiques (...) Les mauvais traitements à enfants sont légion, depuis la simple négligence jusqu'au filicide, en passant par l'abandon, les privations, les violences physiques et psychologiques, le viol pédophilique ou incestueux, le kidnapping parental à l'occasion d'un divorce (...)*»<sup>29</sup>.

Clinique de la violence: n'est-ce pas derrière les volets des familles de France que s'annoncent d'abord l'inceste, le viol, les coups, le crime? D'où le succès des associations de femmes battues, des droits des enfants, etc.

- Ah! les militants..., heureusement que nous sommes prévenus par quelques psychanalystes religieux, même si je dois reconnaître que la généralisation de la contraception à tous les milieux sociaux a historiquement fait reculer le meurtre d'enfant.

- Vous me surprenez, mais vous avez raison, entre 1972 et 1991 les infanticides ont diminué des trois-quarts.

- Bien, mais sans aller jusqu'au crime, les liens de voisinage s'étiolaient et j'ai le sentiment de ne pas être vraiment en sécurité.

- Après la famille, n'est-ce pas entre voisins que l'on s'agresse physiquement le plus volontiers? D'où le fait que le profil type de la victime soit strictement homologue à celui de l'agresseur: un homme

<sup>29</sup> Préface du Professeur M. Bénézech in C. Siguret, *Crimes en famille, enquête sur les crimes familiaux*, Editions Numéro 1, Paris 1995, p. 12.

Le Professeur Michel Bénézech, légiste, psychiatre et criminologue enseigne la criminologie clinique aux universités de Bordeaux II et IV. En 2011 encore, le crime en famille est de loin le plus fréquent, ce qui fait que le taux d'élucidation des crimes, des viols et des infanticides (souvent le fait de la mère) est très important puisqu'il suffit de chercher le coupable dans la famille. Aujourd'hui 87,5% des femmes violées connaissent leurs agresseurs. Pour les deux tiers il s'agit de viols internes au réseau familial. La moitié sont des viols conjugaux.

souvent jeune, sans profession ou ouvrier. Une bonne nouvelle: peu, voire pas de psychanalyste au tableau.

- Mais dites-moi donc: *au plan clinique* nos enquêtes prouvent bien qu'il y a vraiment beaucoup d'états limites, qu'on trouve parmi eux un nombre important d'enfants de *père immigré* souvent toxicomanes, ce qui prouve bien les difficultés spécifiques du *père immigré* et plus globalement qu'il y a une désymbolisation généralisée.

- C'était trop beau, voilà que vous rechutez. Pour le père immigré, de récentes enquêtes montrent que la réalité est beaucoup plus nuancée que ce que nous en disent les évolutionnistes, et je remarque que lorsque loin d'engager notre société vers la psychose collective, la délinquance ou la perversion, les fils des immigrés réendossent par exemple le *nom du père mort* de l'Islam, on trouve autant d'observateurs pour s'inquiéter de *l'islamisation* de nos cités. Bref vous avez raison, pervers, délinquants ou toxicomanes, l'état limite des plus jeunes qu'il faut reparentaliser, moraliser, christianiser ou enfermer, ne semble pas faire de doute pour certains cliniciens qui cherchent, d'ailleurs avec raison, à fonder scientifiquement leurs déclarations. Lisons donc ce qu'énonce un groupe d'étude de psychiatres associant en France des spécialistes de biologie, d'épidémiologie et de clinique psychanalytique:

«*La toxicomanie atteint une prévalence variable selon les études mais souvent importante parmi les états limites: 69% pour Andrulonis et al., 67 % pour Pope et al., 55 % pour Akiskal et al., 23 % pour Frances, 11 % pour Baxter et al.*»<sup>30</sup>

On reste épistémologiquement consterné par l'ensemble du propos, car si la prévalence liant les toxicomanies aux états limites est telle qu'elle peut varier entre 69% et 11% selon les études épidémiologiques et que l'on veut bien m'accorder

que les toxicomanies s'aperçoivent assez facilement, n'est-ce pas que cette variation de 1 à 6 mesure moins une co-morbidité reliant deux catégories dont les assises scientifiques sont assurées (toxicomanie/états limites) que l'incertitude du repérage d'une ou des deux catégories en question? Si n'importe quel clinicien peut facilement repérer le bruyant comportement toxicomane, il reste à conclure que le *biais* produisant l'ahurissante variation de 1 à 6 (ici présenté sans plus de critique) provient moins du repérage mal assuré des toxicomanies que du flou concernant la notion même d'état limite introduisant le geste classificatoire du clinicien dans le registre de l'incertitude, du doute et pour tout dire de l'aléatoire.

D'où peut-être, et pour sortir enfin de l'obscurité cette notion si populaire d'état limite, l'idée de confier à un spécialiste incontesté du domaine, André Green, une enquête propre à dissiper la nuit ou au moins la cacophonie clinique qui caractérise cette notion.

Au congrès du Chili en 1999, Otto Kernberg annonça «*avec grand plaisir*» qu'un projet clinique d'importance, consacré à une approche clinique consensuelle des patients *borderline*, présenté par un groupe de recherche dirigé par le Docteur André Green, a été accueilli avec enthousiasme et qu'il sera financé par la commission consultative pour la recherche du Docteur Wallerstein ainsi que par le Comité pour la recherche. J'espère que l'on nous soumettra d'autres projets de ce type pour "tordre le cou" une fois pour toutes à la thèse selon laquelle l'API ne soutient que la recherche empirique» apprend-on ainsi dans le numéro hors série consacré en 2001 aux «Courants de la psychanalyse contemporaine» par la *Revue Française de Psychanalyse*<sup>31</sup>.

Quoi qu'il en fût de la pertinence de cette recherche, ce qu'il faut relever c'est que son exigence enthousiaste témoignait

<sup>30</sup> *Les états limites* (Coll.), XIIe Journées Nationales de l'Association Française des Psychiatres d'Exercice Privé (AFPEP), éd. Findakly, Paris 1993, p. 250.

<sup>31</sup> C. et S. Botella, «De la recherche en psychanalyse», in *Revue Française de Psychanalyse*, n° Hors série «Courants de la psychanalyse contemporaine», sous la direction d'A. Green, PUF, Paris 2001.



au mois de la faiblesse du consensus réunissant les cliniciens autour de la notion d'état limite alors même que cette notion était et reste utilisée *largamente*, et qu'elle est sans cesse reconvoquée pour rendre compte des troubles identitaires ou narcissiques du sujet postmoderne, voire «*des changements dans la dynamique psychique individuelle constatés par tous les analystes*». Si tous les analystes diagnostiquent ces changements, on voit au moins combien le consensus est faible pour s'entendre sur le repérage d'un état alternatif au modèle névrotique qui serait en train de s'effacer et combien au total est scientifiquement inconsistante la théorie sociologique de la crise de la modernité des psychanalystes évolutionnistes, comme ne l'est pas moins celle de sa rallonge clinique prenant le plus souvent le visage *hypermoderne* du cas limite. Et il ne pouvait en être autrement puisque cette théorie n'est qu'une version à peine modernisée de la théorie (très ancienne) de la nocivité du déclin de la famille occidentale et de son chef, dont j'ai déjà reconstruit l'archéologie et montré le caractère obsolète.

Mais si cette nouvelle version obtient tant de succès et pousse à d'autres élaborations polymorphes, c'est bien qu'elle trouve ses ressorts dans un noyau de certitude sociologiste réunissant les doctes et les profanes. Et ce noyau, nous l'avons déjà dit aussi n'est rien d'autre que l'activité proprement aveuglante du *roman familial du névrosé* qui fut porté au champ des certitudes scientifiques par les pères fondateurs de la sociologie du XIXe siècle<sup>32</sup>.

Sous la nouvelle version de la crise de l'autorité, le roman familial analysé par Freud continue donc d'infiltrer non seulement le registre de l'opinion publique, mais également et du côté des doctes, les recherches socio-cliniques, accréditant du

même coup ce véritable fantasme social que l'on peut énoncer comme suit : *un père est en déclin*.

Et s'il semble revenir au travail thérapeutique, qui a tout à fait sa noblesse par ailleurs, de faire croire au sujet qu'il croit au père, l'orientation psychanalytique qui voudrait prendre comme axe de son développement le renfort de l'imaginaire paternelle rejoindrait vite l'impasse sécuritaire ou religieuse vers laquelle selon Freud et Ferenczi la conduisait par exemple un Carl Gustav Jung.

«Son souci principal n'est pas la théorie de la libido, mais celle de la communauté chrétienne. Il identifie la confession à la psychanalyse et ne sait pas manifestement que la reconnaissance des péchés n'est que la moindre tâche de la thérapie psychanalytique; la plus importante est la démolition de l'imaginaire paternelle, qui échappe complètement à la confession. Il est évident que Jung n'a jamais voulu ni pu se laisser démolir par un patient. Il n'a donc jamais analysé, mais il est resté pour ses patients le sauveur qui se laisse baigner par les rayons de sa ressemblance avec Dieu»<sup>33</sup>.

«Vos remarques sur Jung me paraissent tout à fait évidentes»<sup>34</sup>.

Il est en effet très différent de reconnaître la place du père aux moments les plus précoces de la structuration subjective comme l'a rappelé Lacan pour le champ psychanalytique français<sup>35</sup>, et d'en appeler à renforcer, contre la perspective freudienne, l'imaginaire paternelle. Et il y a dans cet appel une sorte de déviation de l'éthique freudienne qui se motive en particulier de ce que croient apercevoir les évolutionnistes dans la fausse fenêtre de leur surprenant diagnostic concernant

<sup>32</sup> S. Ferenczi, *Lettre à Freud du 25 octobre 1912* in *Correspondance* (1908-1914), vol.1, Calmann-Lévy, Paris 1992.

<sup>33</sup> S. Freud, *Réponse à Ferenczi, 27 octobre 1912*, *op. cit.*

<sup>34</sup> «Ce fut le mérite de Lacan de rétablir la fonction paternelle, non seulement dans le cas des névroses à fixation œdipienne mais, en général, dans toute pathologie, chaque forme appelant sa théorisation particulière d'où la place du père ne saurait être gommée» indique même André Green dans son ouvrage *Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine*, PUF, Paris 2002, p. 249-250.

<sup>35</sup> S. Freud, «Le roman familial des névrosés» in *Névrose, psychose et perversion*, PUF, Paris 1973, et sur ce point précis on pourra se reporter à l'analyse que j'en donne in M. Zafiroopoulos, *Lacan et les sciences sociales*, PUF, Paris 2001.

l'état du malaise dans la culture d'aujourd'hui. Pour se faire une bonne idée de l'extrémité où est porté ce que l'on doit appeler ce véritable révisionnisme psychanalytique, on peut se reporter à la manière dont un important psychanalyste de la Société canadienne de psychanalyse revisite par exemple le paradigme freudien de l'hystérie, le cas Dora, à partir de ce qu'il appelle «les développements modernes de la psychanalyse»<sup>36</sup>.

Dans ce texte qui n'est pas, et de loin, son manuscrit le plus convaincant, le psychanalyste critique Freud sans ménagement en ces termes: «Conviction, déductions infondées et imagination: telles sont les caractéristiques du mode sur lequel Freud a développé ses hypothèses dans le cas Dora»<sup>37</sup>.

Plus loin l'auteur indique que: «Révélant le cynisme de son fantasme sur la pédophilie et la virginité des jeunes, Freud ajoute... ». Il recommande ensuite à ses pairs de ne pas «prendre à la légère l'opinion cynique de Freud»<sup>38</sup>, et conclut enfin que «Dora présentait une organisation fragile de la personnalité hystérique, on pourrait même dire un trouble de la personnalité borderline marqué par une série de caractéristiques, dont une faiblesse structurelle du moi et une certaine labilité des affects»<sup>39</sup>.

L'opération ici est complète, il ne suffit plus de diagnostiquer à tout bout de champ la prolifération des borderlines comme trait spécifique de notre postmodernité mais il faut encore prêter une consistance intemporelle à ce style de clinique pour la retourner sur (et contre) l'abord freudien des névroses de la fin du XIXe siècle. Cette nouvelle clinique made in America est le produit d'un révisionnisme psychanalytique ne cachant pas sa haine

<sup>36</sup> P. Mahony, *Dora s'en va, violence dans la psychanalyse*, Les empêcheurs de penser en rond, Paris 1996, p. 21. P. Mahony est historien, psychanalyste didacticien, membre de la Société canadienne de psychanalyse et professeur à l'université de Montréal.

<sup>37</sup> *Id.*, p. 97.

<sup>38</sup> *Id.*, p. 110.

<sup>39</sup> *Id.*, p. 121.

de Freud ici inculpé pour son fantasme patriarcal, son cynisme, ses déductions infondées et, pour faire bonne mesure, ses douteuses relations à son fantasme sur la pédophilie.

La boucle est bouclée: l'inculpation du père par les filles de l'Ouest que j'avais évoquée comme complément névrotique de la guerre au nom du père mené par les fils de l'Est dès 1995<sup>40</sup>, se trouve prolongée par un de leurs frères et au cœur de l'IPA contre le père de la psychanalyse.

Cette inculpation (*Dora s'en va*) avec son sous-titre *Violence dans la psychanalyse* est introduite par un exergue surplombant tout le texte:

«La lâcheté se donne volontiers des allures de prudence. Le courage s'exprime sans fard, et n'aime pas s'afficher».

Ce qui apparaît comme une sorte d'avertissement aux lecteurs leur demandant de prendre ce plaidoyer contre Freud comme le fruit d'une démarche courageuse.

Par la voix du héros se levant contre le Père le débat est posé.

Il faudra donc choisir entre la théorie psychanalytique qui s'origine précisément de l'expérience germinale de Freud avec les hystériques ou l'inculpation d'un visage pédophile du père américain générateur de borderline, ou encore, et de ce côté-ci de l'Atlantique, pour un effort inédit dans le champ psychanalytique de re-parentalisation et de restauration de l'autorité du père en déshérence, bref pour un courageux mouvement propre à contrer ou au moins tempérer l'effort nocif du déclin du père mis par Lacan au cœur de son diagnostic du malaise dans la culture des années trente. Malaise qui serait porté aujourd'hui à un point tel que l'enfer d'un monde sans limite se déduirait de la disparition même de l'inconscient puisqu'un «monde sans inconscient devient un monde sans limite»<sup>41</sup>, lit-on dans ce corpus rapportant inévitablement aussi le

<sup>40</sup> Voir Essai II: «La haine inconsciente et le lien social».

<sup>41</sup> J.-P. Hiltbrand, *Les désarrois nouveaux du sujet*, cit., p. 338.

début de l'affaiblissement catastrophique du père à la Révolution française en ces termes:

«Ce serait alors dès le milieu du XVIIIème que l'affaiblissement s'entama qui depuis n'a cessé de s'aggraver, la Révolution française jouant en ce domaine son rôle de révélateur en même temps que de détonateur. Nous ne pouvons par ailleurs que renvoyer à la multitude de débats qui aujourd'hui questionnent les effets de ce déclin, aussi bien l'appel à reparentaliser que la crise de l'autorité ou les conséquences de la pluriparentalité (...) Nous pouvons donc avancer l'hypothèse selon laquelle parler de déclin du père dans la vie sociale est une manière de dire l'ossature des changements auxquels nous assistons. C'est en effet le symptôme majeur de notre social actuel, en ce qu'il fait étroitement cortège tant avec l'évolution de la démocratie qu'avec les progrès de la technoscience et qu'avec le développement du libéralisme économique»<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> J.-P. Lebrun, «Malaise dans la subjectivation», in J.-P. Lebrun (dir.), *Les désarrois nouveaux du sujet*, cit., p. 18.

D'où l'on vérifie qu'il faudrait savoir situer l'origine de la crise dans les effets nocifs de la Révolution française, dans l'évolution de la démocratie, dans le progrès scientifique mais aussi dans le développement du libéralisme économique. L'ensemble fournissant au total un corpus à la fois réactionnaire et anticapitaliste qui pourrait être amusant dans sa structure s'il n'était pas propre à faire le lit du maître, et donc à réactiver une profonde déviation de l'éthique psychanalytique renouant avec la nostalgie du père qui constitue les ressorts les plus puissants de la névrose.

Mais il ne serait pas juste de critiquer les tenants de l'option évolutionniste d'aujourd'hui sans répéter encore que la théorie du déclin de l'imago paternelle trouve bel et bien sa source chez le jeune Lacan, ce à quoi il faut ajouter tout de suite que Lacan a lui-même abandonné cette théorie dix ans après l'avoir formulée, c'est-à-dire au moment où il rompt avec l'évolutionnisme de Durkheim pour épouser le structuralisme de Lévi-Strauss.

Markos Zafiroopoulos

Du Père  
mort  
au déclin  
du père  
de famille

Où va  
la psychanalyse?

puf

## Benessere individuale e benessere sociale. Il dramma storico moderno tra *ethos e kratos*

*Una rilettura del pensiero economico filosofico di Ugo Spirito*



**Laura Zavatta**

Università degli Studi  
del Sannio  
laurazavatta@libero.it

*Laura Zavatta*

**L'io  
di Narciso**

### ABSTRACT

La preoccupazione costante della scienza, è in ogni tempo, osserva Spirito, quella della ricerca delle condizioni necessarie per il raggiungimento del massimo benessere individuale e del massimo benessere sociale. Ma quasi tutti gli scienziati evitano di affrontare, o solo sommariamente illustrano, il concetto di benessere individuale e di benessere sociale, ponendosi, di conseguenza, nell'impossibilità di dare una risposta scientificamente rigorosa. Dunque ancora una volta occorre riflettere filosoficamente sulla questione e domandarsi con rigore logico che cosa voglia dire benessere individuale, che cosa benessere sociale, e in cosa consista infine il rapporto tra quelle che possono definirsi le due specie di benessere. L'economista a cui si chiede se sia più conveniente il regime di libertà e di libera concorrenza o quello di monopolio, risponde di non poter esprimersi sulla questione in modo definitivo, dovendosi difatti limitare a rilevare l'andamento dei fenomeni economici nei casi indicati, senza decidere né in favore dell'una né dell'altra pianificazione.

Ciò dipende dall'impossibilità di calcolare, in totale, con esattezza, tutti i pro e tutti i contro delle diverse ipotesi. È alla filosofia del diritto che spetta un ruolo di rilievo nel mettere a punto alcuni concetti essenziali che riguardano l'uomo, tanto nella sua sfera individuale quanto in quella collettiva, per tentare di giungere ad una soluzione del complesso problema economico politico e giuridico.

The constant concern of science, is at all times – observes Spirito – the search for the conditions necessary to achieve maximum individual welfare and maximum social welfare. But almost all scientists avoid to face, or only summarily illustrate, the concept of individual well-being and social well-being, thus placing themselves in the impossibility to give a scientifically rigorous answer. Therefore, once again it is necessary to reflect philosophically on the question, and to ask oneself with logical rigor what is meant by individual well-being, what is meant by social well-being, and what is the relationship between the two types of well-being. The economist who is asked whether it is more convenient the regime of freedom and free competition or that of monopoly, responds that he cannot express a definitive opinion on the question, as he must limit himself to observing the trend of economic phenomena in the cases indicated, without deciding in favor of either of the two plans. This depends exclusively on the impossibility of calculating in total with exactitude all the pros and cons of the different hypotheses. The philosophy of law has an important role to play in developing some essential concepts concerning man, both in his individual and collective sphere, in order to try to reach a solution of the complex economic-political and legal problem.

### PAROLE CHIAVE

Benessere, Individuo, Collettività, Scienza Economica, Filosofia

Welfare, Individual, Collectivity, Economic Science, Philosophy

### 1. Introduzione

L'economista a cui oggi si domandi se sia migliore il regime di libertà e di libera concorrenza o quello di monopolio – osserva Ugo Spirito nel suo *Benessere individuale, benessere sociale* del 1931<sup>1</sup> – generalmente risponde di non potersi pronunciare in merito in modo definitivo, dovendosi difatti limitare a evidenziare l'andamento dei fenomeni economici nei due casi indicati. L'economista potrà allora non concludere in favore dell'una o dell'altra pianificazione, ma ciò dipenderà esclusivamente dall'impossibilità di sommare con esattezza tutti i pro e tutti i contro delle diverse ipotesi. Un'economia "veramente sistematica", ma fondata su un principio alquanto discutibile, come quello su cui poggia "l'economia rigorosamente liberistica", impiegava, alla stregua di base logica della sua scienza, un unico principio vitale ed efficace: la libera concorrenza, individuando in esso l'ideale normativo di ogni prassi politica. La ricerca in seguito è diventata meno dogmatica e in tal modo si è potuta avvicinare in maggior misura alla vita e alle esigenze dello sviluppo storico e sociale, ma per l'incapacità di dominare il mondo allargato come ai giorni d'oggi, "è caduta in un relativismo scettico scientificamente disorganico e praticamente inutile e dannoso. Sì che, se oggi ci si volgesse intorno e si domandasse agli economisti quale sia la strada da percorrere per giungere al massimo benessere individuale e a quello sociale non si potrebbero ascoltare che risposte monche, indeterminate e peggio ancora evasive. Gli uni ci direbbero che il problema riguarda la distribuzione e non la produzione, e tenderebbero perciò a convertire il problema economico in un

problema di politica economica per lavarsene le mani e rimettersi al prudente arbitrio dell'uomo politico. Altri ci risponderebbero che la soluzione teorica è sempre quella della libera concorrenza la quale in astratto garantisce il massimo di ofelimità individuale e sociale"<sup>2</sup>.

### 2. L'ofelimità di Pareto

In tale complessa questione, occorre ricorrere all'aiuto della riflessione filosofica, specie di quella politica e giuridica, per mettere a punto alcuni concetti essenziali che riguardano l'uomo, tanto nella sua sfera individuale quanto in quella collettiva. Cominciamo innanzitutto col ricordare che, com'è noto, la derivazione del termine ofelimità si può far risalire al verbo greco ὠφελέω, che vuol dire "convenire", "giovare", e all'aggettivo ὠφέλιμος, ovvero "conveniente", "vantaggioso". La "ofelimità", quindi, precisa il valore di vantaggio che rende un bene idoneo ad appagare un bisogno o un desiderio ed è connessa allo stretto piacere soggettivo del possesso o dell'uso di un bene, al di là di criteri in altro modo identificati, che siano morali, materiali, o salutistici. Ofelimità, in ogni caso, è il concetto sviluppato dal nostro noto studioso Vilfredo Pareto (1848–1923), nell'ambito della scienza economica in alternativa al concetto di "utilità", termine con il quale egli ha inteso chiarire precisamente l'utilità dal punto di vista economico, nel senso di intensità delle preferenze dei vari individui, al fine di evitare gli ambivalenti significati che possono nascere dalla parola più generica utilità. Alcuni casi concreti indicati da Pareto mettono bene in evidenza le differenze di significato tra ofelimità e utilità. L'oro, ad esempio, aveva una certa ofelimità per gli indiani delle Antille, senza essere stato probabilmente loro utile; anzi – scrive il noto studioso – esso divenne nocivo quando suscitò l'avidità degli Spagnoli. E supponiamo che l'umanità scom-

<sup>1</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, in "Nuovi Studi di diritto, economia e politica", diretta da U. Spirito e A. Volpicelli, vol. IV, gennaio-Febbraio 1931-IX, Fasc. I, pp. 11-24.

<sup>2</sup> Ivi, p. 12.

### Valore d'uso e utilità soggettiva

parisse dalla terra, l'oro continuerebbe certamente ad essere un metallo raro e malleabile, ma la sua ofelimità non esisterebbe più. Lo stesso accadrebbe per il diamante, di cui si può sostenere o meno la sua utilità per l'uomo. Certamente il grano trasformato in pane è ofelimo per quasi tutti gli uomini. Le cure mediche non hanno alcuna ofelimità per un bambino, le hanno nondimeno per i genitori che credono alla futura guarigione del loro figlio; se poi esse sortiranno realmente un effetto positivo, si dimostreranno utili tanto ai genitori quanto al bambino. Imparare a leggere di certo non è ofelimo per i piccoli, nondimeno è cosa loro estremamente utile. La scienza della ofelimità assume dunque questa constatazione come punto di partenza: solo se alcune cose sono ofelime per più uomini, o addirittura quasi per tutti gli uomini, come lo è il grano trasformato in pane, tale concetto può avvicinarsi ad una proprietà oggettiva. Ma la sensazione piacevole più o meno intensa che un individuo ricollega all'uso o alla semplice disponibilità di un bene, rappresenta un valore economico puramente soggettivo (valore d'uso) che può non coincidere con l'utilità oggettiva, come ad esempio nel caso delle sostanze stupefacenti, per portare un caso ancora più eclatante, che, pur essendo dannose per il corpo, hanno un consistente valore economico<sup>3</sup>.

Tuttavia, ciò che in economia politica veniva definito utilità – dice Pareto – è quasi sempre stato scambiato per una proprietà oggettiva. L'interpretazione che ne dà Max Weber, mette in luce, invece, la prospettiva che la teoria dell'utilità sia in realtà marginale o definibile solo in generale, in quanto ogni teoria soggettiva del valore è fondata, pragmaticamente, sull'impiego di specifiche categorie di scopo e di mezzo<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Cfr. <https://www.treccani.it/enciclopedia/ofelimita>

<sup>4</sup> Cfr. B. C. GARZIA MINO, *Metodologia paretiana - Differenziazione, Non Linearità, Equilibrio*, vol. 1, Peter Lang, Pieterlen 2007, pp. 304, 305.

### 3. L'assillo degli scienziati

La preoccupazione ricorrente della scienza, è dunque in ogni tempo – osserva Spirito – quella della ricerca delle condizioni necessarie per il raggiungimento del massimo benessere individuale e del massimo benessere sociale. Ma quasi tutti gli scienziati poi generalmente si sottraggono dall'affrontare le conclusioni, o solo sommariamente illustrano il problema fondamentale di determinare in modo specifico il concetto di benessere individuale e sociale, ponendosi nell'impossibilità di dare una risposta scientificamente rigorosa.

Dunque ancora una volta occorre meditare filosoficamente sulla questione, e domandarsi con grande rigore logico che cosa vuol dire benessere individuale, che cosa benessere sociale, e cos'è infine il rapporto tra le due specie di benessere<sup>5</sup>. "Se il soggetto economico è l'individuo singolo con finalità proprie estranee a quelle degli altri individui, la nozione oggettiva di utile va necessariamente cambiata in quella soggettiva di ofelimo. Nessuno potrà affermare in astratto l'utilità di un bene, perché beni per se stessi utili non esistono, essendo la loro utilità in funzione dei gusti e dei relativi bisogni degli individui.

L'utilità di un bene varia, perciò, da individuo a individuo, da epoca a epoca, e per lo stesso individuo da momento a momento della sua vita. Vano era dunque il tentativo dei vecchi economisti di determinare il valore dei beni e di spiegare obiettivamente le ragioni della loro utilità. Utile è soltanto l'ofelimo, vale a dire ciò che risponde al gusto contingente e arbitrario di chi compie la scelta economica"<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., p. 12.

<sup>6</sup> Ivi, p. 13.

#### 4. Il dramma storico economico della modernità

Su questo presupposto fondamentale si è sviluppata tutta la cosiddetta economia marginalista, nella persuasione che fosse possibile alla scienza, sia pure nel totale soggettivismo, di fare un po' di ordine, dapprima suddividendo teoricamente i vari beni di un individuo in unità elementari, poi commisurando tra loro le unità di ciascun bene. "Se soggettivo è il concetto di utile, entriamo pure nell'anima del soggetto e facciamo la sintesi dell'economia e della psicologia, così hanno pensato i più coerenti tra gli individualisti, giungendo alla conclusione alquanto lapalissiana che di veramente certo nella logica di ogni individuo non v'è che il bisogno di procurarsi beni economici"<sup>7</sup>.

Ideologie o categorie concettuali come "aristocrazia, democrazia, conservatorismo, progressismo, liberalismo, socialismo, militarismo, imperialismo, e via discorrendo" – osserva Croce – sono soltanto astrazioni. In realtà l'uomo vuole solo vivere meglio<sup>8</sup>. L'azione economica, qualunque essa sia, è sempre, per definizione, la migliore possibile; di qui risulta che l'economia marginalista non possa dare nessun criterio orientativo all'individuo nel mondo economico. "Se vado al mercato, compro quel bene, in quella quantità, e a quel prezzo che rispondono nel modo più infallibile all'unico criterio logico che io possa in quell'istante seguire, cioè al criterio del mio gusto e del mio bisogno. Fare liberamente una cosa che non piaccia è evidentemente una contraddizione in termini, e se dunque fondamento dell'economia è l'ofelimità, ogni atto economico, in quanto compiuto senza costrizioni, è necessariamente perfetto. E se perfetto è ogni atto, perfetto sarà pure il sistema degli atti ossia tutta la vita economica. Se non che una perfezione così a buon mercato ha già dato qualche sospet-

to a taluno degli economisti più intelligenti e c'è stato chi, sia pure di sfuggita, dando uno sguardo più profondo alla vita del soggetto, si è accorto nientemeno che le ofelimità marginali non sono confrontabili tra di loro, neppure nello stesso individuo e neppure nello stesso istante"<sup>9</sup>.

Machiavelli, osserva ancora Croce, con la sua rivelazione della "necessità e l'autonomia della politica" segna, inaugurandola, l'inizio della modernità "poiché attua il passaggio dalla trascendenza all'immanenza e, con esso, apre all'instabile e precaria ricerca di mediazione ed equilibrio tra particolare e universale, tra utile ed etico, apre insomma al dramma storico moderno, in bilico tra *ethos* e *kratos* (etica e potenza)"<sup>10</sup>.

##### 4.1. Modernità e teorie economiche del benessere

La teoria neoclassica annunciava una teoria del benessere che, dal 1951, fu analizzata a fondo per una revisione totale poiché il problema di un sempre maggior allargamento della sfera di competenze in campo economico da parte dello Stato, con la questione della scelta tra diverse alternative di impiego delle risorse da parte della collettività, era ampiamente sollevato dalla diffusione delle teorie keynesiane. Proprio nel 1951, il premio Nobel per l'Economia Kenneth Arrow dette alle stampe *Social Choice and Individual Values*, opera in cui dimostrava "che non esiste alcuna funzione di scelta sociale in grado di soddisfare un insieme di criteri di coerenza e moralità (Teorema dell'impossibilità di Arrow)"<sup>11</sup>. E un altro

<sup>9</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., pp. 14-15.

<sup>10</sup> B. CROCE, *Teoria e storia della storiografia*, Laterza, Bari 1954<sup>3</sup>, pp. 152 ss. In tale giudizio, com'è stato osservato, confluiscono non solo la volontà di decretare l'entrata dell'utile nella catalogazione delle categorie dello spirito, ma anche l'ideazione crociana dell'identità di filosofia e di storia della filosofia.

<sup>11</sup> Cfr. K. ARROW, *Social Choice and Individual Values*, John Wiley & Sons, 1951, 2nd ed. Yale University Press, New Haven and London 1963; K. ARROW e G. DEBREU, "Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy", *Econometrica*, vol. 22, 1954, pp. 265-290.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> B. CROCE, *Cultura e vita morale. Intermezzi polemici*, a cura di A. Frangipani, Bibliopolis, Napoli 1993, p. 186.



Joseph  
Stiglitz

premio Nobel, Amartya Sen, dal canto suo, incentivato da tali argomentazioni, cercò con le sue note teorie di provare l'assoluta inefficacia nonché impossibilità del liberismo derivante dal modello prospettato da Pareto<sup>12</sup>. Si è d'altronde originata una "nuova economia keynesiana" dalla sintesi neoclassica, che ha tentato di rintracciare "le cause microeconomiche delle rigidità che, a livello macro, determinano i cosiddetti fallimenti del mercato", ovviamente fenomeno della disoccupazione compreso. Joseph Stiglitz, ad esempio, è il più importante studioso che abbia imputato gravi malefatte alla teoria delle asimmetrie informative, secondo cui asimmetrico avviene uno *status* che non consente di condividere tra i membri della collettività, coinvolti nel medesimo processo economico, le stesse informazioni, con evidente notevole vantaggio degli agenti interessati rispetto al resto dei partecipanti<sup>13</sup>.

Ciò che emerge in tutta chiarezza è che nuove forme di economia collettiva e pubblica, l'ampliamento e l'ingerenza nei vari settori di produzione dell'esperienza sia privata che statale, il diffondersi crescente e del commercio di cartelli e *trusts*, "sono i motivi di quell'inevitabile avanzamento di nuovi criteri metodologici, in ambito speculativo, tanto auspicati ma difficilmente rinvenibili nelle soluzioni tentate da gran parte di quegli studiosi che, sospesi come Pareto tra la fissità agognata dalla scienza e il relativismo delle istanze storiciste, annaspano sul binario morto della separazione di campo tra scienza economica ed esperienza politi-

Pareto

<sup>12</sup> Cfr., tra le tante sue opere, Amartya K. SEN, *Etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari 2002 e *La libertà individuale come impegno sociale*, Laterza, Roma-Bari 2007.

<sup>13</sup> Sono forse questi gli aspetti più noti e forse anche più interessanti dei recenti sviluppi della teoria economica, di fianco ai quali si possono menzionare anche il neoinstituzionalismo, la scuola neo-austriaca, le teorie del disequilibrio ecc.) relativi in ogni caso, più che allo studio del passato dell'economia, ad un'analisi del suo stato attuale. Cfr. <https://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-economico>. Tra le tante sue opere, cfr. Joseph E. STIGLITZ, *La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla*, Einaudi, Milano 2017; *Invertire la rotta. Disuguaglianza e crescita economica*, Laterza, Roma-Bari 2018.

ca<sup>14</sup>. L'inadeguatezza della scienza al cospetto della vita diviene ancora più manifesta di fronte al fatto che 'i mercati si sono ingranditi fino al punto di diventare un solo grande mercato mondiale', determinando, per un verso, un'esponenziale accrescimento del ruolo delle banche, ma soprattutto la nascita di una pressante esigenza, ossia che 'lo Stato senta il bisogno di intervenire sempre più intensamente e profondamente nella vita economica della nazione'<sup>15</sup>.

### 5. Soggettivismo e oggettivismo

La ricerca paretiana rappresenta al meglio, secondo la tesi di Ugo Spirito, le antinomie di un indirizzo di pensiero filosofico oscillante "tra il rigore logico-matematico e le istanze storiciste, tra l'esigenza di razionalità scientifica del-

<sup>14</sup> Il guaio peggiore di questa ingarbugliatissima situazione, prosegue Spirito, si pone in luce nel momento in cui l'economista è obbligato a procedere dall'individuo alla collettività (Stato, enti pubblici, sindacati, società, ecc.). "L'agnosticismo dello scienziato trova qui un limite assoluto ed è lì non può più evitare di rispondere con precisione ai problemi che scaturiscono dalla esistenza delle due economie. Se lo Stato deve stabilire un'imposta quali industrie e quali redditi colpirà e con quale criterio? È chiaro che il criterio economicamente non può essere che uno, e cioè quello del massimo benessere sociale. Ma intanto tale massimo può concepirsi solo in ragione di libera concorrenza e l'imposta è estranea per definizione a tale regime, e sfugge necessariamente alla logica del suo sistema. L'imposta sarà scelta esclusivamente con criteri extraeconomici e l'economista, al solito, non solo non potrà dire la sua parola, ma non riuscirà poi alcuna maniera misurare gli effetti di un imposto dal punto di vista del Benessere sociale. Egli non potrà cioè giudicare né a priori né a posteriori della bontà di un'imposta. Lo stesso ragionamento può ripetersi a proposito di qualsiasi intervento statale nella vita economica del paese, anzi lo stesso problema dell'intervento acquista una nuova fisionomia e rende vana ogni attività dello scienziato in questo campo". Ugo Spirito critica innanzitutto il tentativo di riaffermazione dell'economia liberista, in nome del supposto dualismo tra scienza e politica accampato da autori come Piron. Su questo interessante argomento, cfr. U. SPIRITO, *La crisi della scienza economica*, in Id., *La critica dell'economia liberale*, cit., pp. 121, 124; G. PIROU, *Doctrines sociale et science économique*, Paris 1929. In F. D'URSO, *Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, "Annali dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa", vol. 2, tomo 1, pp. 189-245, p. 210.

<sup>15</sup> Cfr. U. SPIRITO, *La crisi della scienza economica*, cit., p. 11. F. D'URSO, *Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, cit., p. 189.

### Teoria liberista

l'economia e la volontà del sociologo di rompere gli schemi di una realtà concepita cristallizzatasi in un dogmatismo fatuo e inconsistente. Se, infatti, l'economista Pareto tenta di arginare la deriva pluralista che la scuola storica di fine Ottocento ha generato – con l'obiettivo di ridurre i presupposti scientifici dell'economia ripiegando, sul piano metodologico, nell'analisi matematica – il suo successivo interesse per l'indagine sociologica lo porta a riproporre e riutilizzare indirettamente proprio quegli strumenti di lettura che un'impostazione storicista agevolmente offriva<sup>16</sup>. Il mondo empirico viene allora raffigurato come un complesso di fenomeni non risolvibile, senza altre delucidazioni, alle più che note categorie filosofiche dell'individualità o dell'universalità. E nel momento in cui gli economisti si sono allontanati dalla teoria liberista e hanno consentito l'eventualità di un intervento statale considerato economicamente vantaggioso, hanno dato, come osserva Spirito, "senza avvedersene, un colpo mortale alla teoria della ofelimità, rendendo oggettivo ciò che avevano perentoriamente affermato come soggettivo". Infatti, "o si tiene fede al carattere soggettivo della ofelimità, e allora bisogna lasciare l'individuo arbitro incondizionato della sua vita economica e giudice incontrollato del suo benessere, o si ammette anche per un attimo con ogni sorta di limitazione, la confrontabilità delle soddisfazioni. Allora si deve rinunciare a costruire la scienza sul fondamento della scuola psicologica. Bisogna riconoscere contro i soggettivisti, che qualunque indagine relativa ai problemi economici indica inesorabilmente la determinazione obiettiva di un rapporto tra diversi stati di benessere; è necessario concludere che tra soggettivismo e oggettivismo economico esiste un'antinomia radicale sulla quale non si è fatta la debita luce, e che perciò rende infecondi tutti gli studi e i tentativi compiuti dagli econo-

misti per giungere a una costruzione veramente sistematica"<sup>17</sup>.

#### 5.1. Lo Stato e i suoi rapporti con l'individuo

La realtà fattuale è dominata da una molteplicità indistinta e irrazionale di elementi che non consentono altro che schematizzazioni vacue e approssimative, cosicché credere di poter distinguere a priori fenomeni sociali e fenomeni non-sociali, non può che risultare un'operazione scientificamente priva di qualsiasi fondamento<sup>18</sup>. L'elemento che, viceversa, Spirito definisce con estrema chiarezza, facendolo diventare un componente anticipatore dei *Nuovi Studi*, è l'oggetto proprio di tutte le scienze sociali: lo Stato e i suoi rapporti con l'individuo. Le scienze sociali, in sostanza, rappresentano il campo di soluzione scientifica dei problemi del nuovo Stato, il terreno di ricerca insostituibile delle relazioni sorgenti in seno all'attività, economica e giuridica, di un potere accentratore e onnicomprensivo<sup>19</sup>. Se oggi vado al mercato e acquisto una determinata quantità di beni, "intanto posso far questo consapevolmente in quanto pongo un ordine nei miei gusti e li determino e li graduo in una visione complessiva della mia vita. Così non mi abbandonerò al primo capriccio che mi verrà in mente e non esaurirò il mio avere nella soddisfazione del primo bisogno apparentemente imperioso, ma vaglierò l'oggi e il domani e agirò con la coerenza logica che avrò saputo raggiungere. Sarà buona o cattiva la mia logica, ma pensare che i miei gusti possano guidarmi a caso,

<sup>17</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., pp. 16-17.

<sup>18</sup> Cfr. U. SPIRITO, *La scienza dell'economia*, pubblicato nel "Giornale critico della Filosofia italiana" (VII 1926,3, pp. 286-300) e riproposto nelle prima parte della sua *Critica dell'economia liberale*, cit., pp. 11-12.

<sup>19</sup> Cfr. A. CANZIANI, *L'economia programmatica nel pensiero di Ugo Spirito*, in *Il pensiero di Ugo Spirito*, vol. II, Ist. della Enciclopedia italiana, Roma 1990, p. 441; Sul tema cfr. U. SPIRITO, *Economia Programmatica*, in "Nuovi studi di diritto, economia e politica", 1932, fasc. III-V, pp. 145, 153. Cfr., F. D'URSO, *Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, cit., p. 206.

<sup>16</sup> Cfr. U. SPIRITO, *Vilfredo Pareto*, in ID., *La critica dell'economia liberale*, Fratelli Treves editori, Milano 1930, pp. 29, 30.

senza alcuna logica che li leghi, è pensare l'assurdo. Ma dire logica, significa già dire soggettività non immediata né irrelata. Significa dire vita unificata e universale, significa vedere i miei gusti in relazione con quelli degli altri che con me vivono. Lungi dall'essere inconfondibile, ogni mio gusto si spiega soltanto in funzione degli altri miei gusti e dei gusti degli altri, e nell'intimo della mia coscienza è un continuo confrontare attraverso cui i miei gusti sorgono e si modificano. La mia scelta economica, allora, sarà certamente mia e in rapporto alla ofelimità che i diversi beni per me rappresentano, ma io non sono più il soggetto che immaginano gli economisti, chiuso in una sfera assolutamente impenetrabile, bensì un individuo in rapporto ad altri individui e perciò attore di una vita economica che si svolge in virtù di tale rapporto. Se poi cerchiamo di determinare meglio la natura del rapporto e di precisarne i limiti, ci accorgiamo che esso non solo lega la mia persona alla mia famiglia, ma anche agli amici, ai compagni di lavoro, alla classe, al paese e infine allo Stato in cui la mia vita si disciplina e si potenzia<sup>20</sup>.

### 5.2. Lo smascheramento di una serie di artificiali dualismi

#### Laissaz-faire

Dunque *laissez-faire*, libera concorrenza e, soprattutto, la *fiction* dell'*homo oeconomicus* vanno erroneamente a costituire, come osserva D'Urso, "l'ossatura di un omogeneo sistema di pensiero, non solo in merito ai fondamenti e alle regole del mondo economico, ma anche in riferimento al rapporto tra potere politico e potere economico, tra prerogative statuali e autonomie sociali, tra ordinamento giuridico e *lex mercatoria*. I padri della scienza economica, in definitiva, descrivono, contemporaneamente, uno Stato trascendente, e quindi dialetticamente 'negativo', e un individuo extra-statale, assoluto, sciolto da qualsiasi relazione sociale, avulso da qualunque forma di alterità, unica-

<sup>20</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., p. 18.

mente rivolto al soddisfacimento di bisogni soggettivi e al raggiungimento di fini particolari<sup>21</sup>. Il contrasto tra la pretesa illuminista di cristallizzare la realtà economico-giuridica all'interno del liberismo economico e del formalismo giuridico, unito all'effettiva trasformazione della vita sociale, porta Spirito allo smascheramento di una serie di dualismi, artatamente creati con il fine di mantenere costantemente in piedi un concetto di società naturalmente antagonista e conflittuale<sup>22</sup>. Ma lo scontro frontale tra l'individuo e lo Stato non può che rappresentare l'elemento disgregatore e patologico della convivenza sociale, mai il suo fattore di unificazione né tanto meno il suo naturale e fisiologico sviluppo<sup>23</sup>.

### 5.3. La vita individuale come vita statale

Se io non sono un ladro o un farabutto, afferma Spirito, se cioè il mio agire economico non ha un valore negativo, il fine che mi sono programmato deve necessariamente essere in armonia con quello dello Stato, e non perché lo Stato me lo comandi dall'esterno, ma perché la mia stessa vita individuale non avrebbe significato senza di esso, e tante più qualità il mio io potenzia quanto più nello Stato si riconosce. Ogni individuo non può che vivere la sua vita individuale come vita statale, "e anche ciò che sembra più proprio della sua personalità ha un significato e un valore quanto è in rapporto con l'organismo sociale. Ne deriva, dunque, che il fine di ogni individuo, così politico come economico, non può essere che quello di potenziare al massimo la propria personalità in funzione del fine politico ed

<sup>21</sup> Cfr. su questa tesi, J. M. KEYNES, *The End of Laissez-Faire*, Hogarth Press, Londra 1926; trad. it. in J. M. KEYNES, *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, UTET, Torino 2005, pp. 107-133. Cfr. U. SPIRITO, *L'identificazione di individuo e Stato*, in ID., *I fondamenti dell'economia corporativa*, cit., p. 34.

<sup>22</sup> Cfr. U. SPIRITO, *La nuova economia*, in ID., *I fondamenti dell'economia corporativa*, cit., p. 6.

<sup>23</sup> Cfr. J. G. FICHTE, *Fondamento del diritto natura le secondo i principi della dottrina della scienza*, Roma-Bari 1994. In F. D'URSO, *Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, cit., pp. 223, 224.

economico della nazione. Se sono un buon cittadino, vale a dire se la mia vita non è antisociale e negativa, la ricchezza cui tenderò non sarà in antitesi con questo ideale, ma la consacrazione del mio essermi reso degno, più dei non ricchi, della mia nazione. La condizione per raggiungere il mio massimo benessere individuale e adeguarmi al fine statale, è quella di contribuire alla realizzazione di esso; il riconoscimento sociale della mia attività e il relativo compenso proporzionato. Così che volendo giungere ad una definizione: *massimo benessere dell'individuo è quello che gli proviene dall'adeguazione perfetta del compenso della sua opera al valore della sua personalità vista in funzione del fine supremo dello Stato*<sup>24</sup>.

#### 5.4. La collaborazione umana come fonte di beni economici

Difatti, allorché l'uomo va oltre la mera animalità e distingue i suoi gusti da quelli della fiera, si manifestano in lui bisogni che hanno una nuova origine, ovvero un'origine sociale. Tramite il sentimento e fondamento della collaborazione si sono così formati nella storia dell'uomo tanti beni economici, e nessuno di essi sarebbe stato mai prodotto senza collaborare con i propri simili, poiché insieme si tende a un medesimo fine, ad avere un medesimo gusto e un medesimo bisogno. "Nel mio agire economico, come in tutto il mio agire, mi propongo, dunque, un fine che è mio e che risponde ai miei gusti, ma questo fine non è arbitrario e si spiega solamente inquadrandolo nella vita dello Stato; sì che, se altro fosse lo Stato, altre sarebbero le condizioni di vita in esso esistenti, altri gusti dei cittadini e altro, infine, il fine che ciascuno di essi potrebbe porsi"<sup>25</sup>. Se l'utile economico fosse veramente l'ofelimo, prosegue Spirito, nessun bisogno potrebbe soddisfarsi. "Perché se mi

viene il gusto di avere un'automobile la soddisfazione di esso mi è possibile solo in quanto lo stesso bisogno è stato inteso dalla società in cui vivo e in cui l'esistenza delle automobili si è resa possibile. E se al contrario l'utilità delle automobili rappresentasse solo una mia particolare ofelimità, nessuna forza al mondo potrebbe riuscire ad appagare il mio gusto, perché nessuno collaborerebbe con me al raggiungimento del fine propostomi. Anche quando da me solo, estraneo a tutti, mi costruissi un oggetto atto a soddisfare un mio specialissimo gusto, non potrei rinnegare la natura sociale di esso e non porlo in rapporto al giudizio di approvazione o disapprovazione degli altri individui che sono sempre presenti nella mia coscienza di uomo, nonostante il mio proposito di prescindere assolutamente. Sono quel che sono in forza del processo storico che in me si individua e la mia azione deve avere sempre il carattere di universalità che è proprio della storia. Utile e ofelimo coincidono nel modo più rigoroso e l'illusione della loro differenza può sorgere soltanto considerando l'aspetto negativo dell'uomo che si oppone alla logica della vita, e quindi allo Stato che di quella logica è l'espressione concreta"<sup>26</sup>.

#### 6. Dall'homo homini lupus all'uomo politikòn zoòn

Ciò che sembra inquieti la sensibilità di Spirito è innanzitutto l'idea di una libertà individuale che possa sconnettersi dalla convivenza sociale e dal potere statale. "Egli, in tal senso, abbozza una costruzione storico-ideale del passaggio 'dalla fiera all'uomo' che potremmo hobbesianamente ridefinire come il passaggio dallo Stato di natura allo Stato civile: a) la costituzione di un organismo sociale; b) la determinazione di un fine comune; c) l'identità di questo fine comune con i fini dei singoli; d) l'elevazione del fine comune

<sup>24</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., pp. 19-23.

<sup>25</sup> Ivi, pp. 18-19. Cfr. anche U. SPIRITO, *La libertà economica*, in ID., *I fondamenti dell'economia corporativa*, cit., p. 82.

<sup>26</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., p. 19.

a legge della società e la subordinazione a essa dei singoli membri; e) la conseguente necessità dell'attuazione della legge e la trasformazione dell'organismo sociale in Stato; f) l'identità del benessere individuale e di quello statale; g) la rinuncia definitiva alla libertà intesa come arbitrio<sup>27</sup>. Lungo questo crinale, secondo Spirito, si completa il percorso dal selvaggio al cittadino, dal fosco paesaggio dell'*homo homini lupus* al più rassicurante contesto dell'uomo *politikòn zòon*. Un distacco associabile al divario fichtiano fra libertà e diritto, alla forzata e ineluttabile convivenza degli io-empirici, decisamente in opposizione al revanscismo illuministico del 'ritorno alla natura'<sup>28</sup>.

### Ritorno alla natura

I gusti e i bisogni di cui l'economista può e deve occuparsi sono dunque quelli che si rendono intelligibili nell'organismo della vita sociale e che rispondono a finalità essenzialmente sociali: cioè solo negando ogni positività al soggettivismo che non coincida con l'oggettivismo può risolversi l'antinomia tra soggettivismo e oggettivismo; può giungere al termine, cioè, il procedimento assolutamente abusivo e irrelato dell'individuo. "Gli altri non sono veramente gusti né bisogni, bensì piuttosto manifestazioni patologiche di un'attività antisociale. Parlare in un trattato di economia dell'ofelimo in quanto diverso dall'utile vale quanto occuparsi del furto o del ricatto come mezzi razionali di produzione"<sup>29</sup>.

### La Carta del lavoro

#### 7. La Carta del lavoro

Spirito, giunto ad un certo periodo dell'evoluzione del suo pensiero, scorge nella legislazione corporativa l'intervento

adeguato per giungere un definitivo distacco dal vecchio schematismo individual-borghese origine e causa di soluzioni economico-politiche e giuridiche inevitabilmente erranee. A fornire la soluzione, secondo il pensatore aretino, è l'articolo VII della Carta del lavoro che predica: "lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione". La Carta del Lavoro acquisì valore giuridico, con valore non precettivo ma interpretativo delle leggi vigenti, nel 1941, anno in cui fu introdotta tra i principi generali dell'ordinamento giuridico; nel 1942 venne aggiunta come preambolo e introduzione del codice civile appena rettificato. Giuseppe Bottai, commemorando la Carta del Carnaro, nel 1938 dichiarò: "Le dichiarazioni della Carta del Carnaro costituiscono la prima espressione del nuovo ordinamento spirituale e giuridico degli italiani"<sup>30</sup>.

Eventi degni di nota furono le reazioni che si ebbero nel periodo che seguì la promulgazione della Carta del lavoro, in cui alcuni tra gli ex avversari del fascismo si dichiararono addirittura 'conquistati' dalla politica sociale promossa dal governo Mussolini. Il *Popolo d'Italia* pubblicò una lettera in cui l'ex deputato massimalista Romeo Campanini si dichiarava "pentito", poiché le politiche sociali fasciste gli avevano imposto "un severo esame di coscienza".

Il 5 maggio, lo stesso giornale, pubblicò una lettera di Pio Gardenghi, ex redattore capo dell'*Avanti!*, in cui si comunica di approvare la *Carta del Lavoro* e rendere esplicita la volontà di rettificare gli errori commessi.

Allo stesso Mussolini, i Cattolici Nazionali inviarono una missiva dove chiarirono di essersi staccati dal Partito Popolare per garantire una *adesione al regime*, più che per il "frutto dell'entusiasmo", per la

<sup>27</sup> Ivi, pp. 18-19. Cfr. anche U. SPIRITO, *La libertà economica*, in ID., *I fondamenti dell'economia corporativa*, cit., pp. 83-84.

<sup>28</sup> Cfr. J. G. FICHTE, *Fondamento del diritto natura le secondo i principi della dottrina della scienza*, Roma-Bari 1994. In F. D'URSO, *Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, cit., pp. 223, 224.

<sup>29</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., pp. 19-20.

<sup>30</sup> G. BOTTAI, *Ordinamento corporativo*, Edizioni Arnoldo Mondadori, Milano 1938, pp. 14-15.

“meditazione” e il “convincimento” a cui erano stati dalla Carta indotti<sup>31</sup>.

### 7.1. *La natura etica dello Stato secondo Gentile*

**Giovanni  
Gentile**

Scrivendo Giovanni Gentile in “Educazione fascista”, illustrando la Carta: “Nessun documento ufficiale ha mai affermato così chiaramente questa natura etica dello Stato in generale ed in specie rispetto all’attività economica, come la Carta del Lavoro nelle sue premesse fondamentali e in tutto lo spirito che la governa. La Nazione è una unità morale, politica ed economica”. In tal modo, secondo Gentile, si integra e si illumina il concetto dello Stato, così come avviene per la figura del cittadino, il quale cessa di essere una “entità statica e uniforme”, ma “nel lavoro trova la sua concreta funzione e il suo posto nella vita, l’uomo è cittadino: al cospetto di quello stesso valore morale in cui consiste la sua unità”<sup>32</sup>.

L’articolo VII della Carta del lavoro, in definitiva, “dà il colpo mortale alla concezione liberale della proprietà” offrendo, al giurista, la soluzione di tutte le antinomie, ed evitando, all’economista, di incorrere nell’errore di due sterili eclettismi: quello dell’individualismo “corretto” da un lato, e quello dello statalismo “moderato” dall’altro<sup>33</sup>.

“Se muoviamo dal concetto dell’unità dell’organismo statale, possiamo agevolmente convincerci che il valore dei beni economici varia, aumenta, diminuisce o addirittura si annulla, col variare del fine dello Stato. Se una legge stabilisce l’uso di una merce considerata pressoché inutile fino alla formulazione della legge stessa, quella merce acquista improvvisamente un valore economico che nessuno prima si sarebbe mai sognato di attribuirle. È lo Stato, che con un atto di volontà ha creato

un valore economico, e conseguentemente una ricchezza, già prima esistente, ma non come ricchezza. Con il termine legge si vuole significare ogni espressione della vita sociale, sia che essa giunga alla determinatezza di una norma giuridica, sia che essa si limiti alle vaghe linee di una opinione, di un uso, di una moda, di una convenzione, ecc.”<sup>34</sup>.

### 8. *Il fine statale e l’ideale economico del Paese*

Un processo storico ha un’intima logica, ed anche la moda più strana e più insulsa, scrive Spirito, non potrebbe affermarsi se non rispondesse a una esigenza dell’epoca, direttamente o indirettamente, e della situazione contingente in cui fa la sua apparizione. “Questa esigenza dà vita ai valori economici e fa nascere gusti e bisogni che non sono individuali senza perciò stesso essere collettivi. Ne deriva che tutti i beni economici e quindi la ricchezza di una nazione, sono concepibili e sono determinabili unicamente in funzione della volontà e del fine statale. Nulla esiste che sia un bene economico in sé, bene è solo in quanto tale lo fa essere la volontà dello Stato. Povera o ricca ogni nazione diventa a seconda del valore attribuito ai beni che essa possiede o che essa è in grado di produrre. In questo senso ogni nazione può essere ricca, perché la ricchezza dipende esclusivamente dalla sua volontà”<sup>35</sup>.

In un’economia dinamica consapevole, la determinazione della produzione e la conseguente ripartizione dei redditi sono precisamente la stessa cosa; ovvero, la ripartizione dei redditi avverrà sostenendo gli uomini e le industrie la cui attività produttiva sarà più in armonia con l’ideale economico del paese, un ideale che andrà a determinare la scala dei valori umani in rapporto con quei beni. “Il problema del

<sup>31</sup> Cfr. anche <https://www.treccani.it/enciclopedia/carta-del-lavoro>

<sup>32</sup> G. GENTILE, rivista mensile di cultura politica “Educazione fascista”, anno V, vol. I, 1927.

<sup>33</sup> Cfr. U. SPIRITO, *Individuo e Stato nell’economia corporativa*, cit., p. 519.

<sup>34</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., pp. 20-21.

<sup>35</sup> U. SPIRITO, *Benessere individuale e benessere sociale*, cit., pp. 20-21.

**Unità  
dell’organismo  
statale**

massimo benessere sociale non si risolve solo creando il modo di soddisfare al massimo i gusti e i bisogni esistenti, ma soprattutto modificando, correggendo, creando gusti e bisogni in relazione all'ideale economico, ed economico in quanto politico, della nazione. E si comprende che quest'opera non deve svolgersi unicamente entro i confini dello Stato, ma deve divenire il programma della stessa politica economica internazionale, poiché soprattutto all'estero, specie in tempi di unificazione mondiale come quelli che viviamo oggi, conviene far nascere il gusto di ciò che è prodotto dell'industria nazionale.

### Il massimo benessere individuale

Il massimo benessere individuale verrà raggiunto nel momento in cui l'individuo ha quel che si merita confacendosi all'ideale consapevole cui è pervenuto il suo Stato. Ma in quanto il livello spirituale dello Stato è in continuo sviluppo, e con esso la capacità di riconoscere più adeguatamente l'opera dell'individuo, anche l'individuo non raggiungerà il massimo benessere una volta per sempre. C'è sempre dunque uno Stato reale e uno Stato ideale nella vicissitudini contrapposte della storia, e il problema del massimo benessere, così sociale come individuale, deve avere una soluzione che sopravviva e si rivitalizzi in questa continua contrapposizione<sup>36</sup>.

### La «terza via»

#### 9. La problematica "terza via" tra Stato-nazione e Stato burocratico

E tali sembrano, di primo acchito, essere le conclusioni a cui Spirito giunge. "Lo Stato corporativo si differenzia dallo Stato liberale così come dall'economia liberale si differenzia la nuova economia. La soluzione scientifica non può differire da quella politica perché scienza e politica non possono essere che le manifestazioni di una stessa vita spirituale. Allo stato liberale non poteva accompagnarsi che l'ideale scientifico dell'*homo oeconomicus*, del

massimo benessere sociale come somma dei massimi individuali, dell'ofelimità che si differenzia dall'utilità; allo Stato corporativo deve dar significato il principio dell'identità di individuo e Stato, del massimo benessere sociale come massimo benessere nazionale e individuale, dell'utilità che si identifica con l'ofelimità"<sup>37</sup>.

Ma l'ostacolo insormontabile che Spirito intuisce quasi involontariamente, si materializza nel fatto che "se il corporativismo si identifica con lo Stato stesso, unità organica e dirigista dell'economia e del diritto, delle norme giuridiche e dell'azione sociale, esso non può non sfociare in una forma di comunismo.

Il comunismo, in tutte le sue varianti, è identità di economia e diritto. Lo Stato corporativo, diversamente da quello liberale, non si limita a sancire e custodire le regole del gioco: esso agisce illimitatamente, ma non in maniera esclusiva come nei sistemi socialisti, nell'economia. Se le strade della produzione giuridica e dell'attività economica rimangono separate, il liberalismo resta in piedi. Se invece si sovrappongono, si instaura una forma di governo che deteriora nel socialismo, il cui errore più grave consiste nell'aver voluto contrapporre allo Stato-nazione lo Stato burocratico<sup>38</sup>. La 'terza via' rimane tale solo se il corporativismo, postulata l'identità tra individuo e Stato, ne rifiuti la dialettica, ed anzi, ne rimanga del tutto estraneo opponendosi come *medietas* necessaria, sintesi a priori e costante coagulo dell'esperienza comune"<sup>39</sup>.

In alcuni studiosi più o meno aderenti all'ideologia di regime – osserva D'Urso – Bottai, Panunzio e Spirito in testa, comincia quindi ad affiorare la consapevolezza delle gravi difficoltà della "terza via" e del

<sup>37</sup> Ivi, p. 24.

<sup>38</sup> Cfr. U. SPIRITO, *La nuova economia*, cit., p. 11.

<sup>39</sup> F. D'URSO, *Tra Scienza e Vita: Economia e Diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, cit., pp. 235, 236 (cfr. I. STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit., p. 191). Sul tema, cfr. U. SPIRITO, *Roma nel XX secolo. Filosofia incompiuta sulla terza via*, Dino Editori, Roma 1979, pp. 5-106. A. CANZIANI, *L'economia programmatica nel pensiero di Ugo Spirito*, cit., pp. 454, 455.

<sup>36</sup> Cfr. Ivi, p. 23.

## Il corporativismo come terza via


suo conseguente inevitabile tramonto. Secondo Spirito, come osserva puntualmente Stolzi, inizialmente "il corporativismo riusciva davvero ad accreditarsi come terza via, capace di superare i guasti di liberalismo e socialismo" perché "si era scoperto un diabolico congegno – la corporazione proprietaria, appunto – incaricato di ripristinare la piena immedesimazione tra lavoro e rendimento senza incorrere nelle impennate egoistiche e disgreganti del *laissez faire*". Ma l'illusione non poteva che imbattersi in un altro temibile estremo: il regime comunista, e concludersi nella consapevolezza di un tramonto che, da questo punto di vista, non avrebbe previsto nuove albe.

### RIFERIMENTI

- ARROW K., *Social Choice and Individual Values*, John Wiley & Sons, 1951, 2nd ed. Yale University Press, New Haven and London 1963.
- ARROW K. e DEBREU G., "Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy", *Econometrica*, vol. 22, 1954.
- BOTTAI G., *Ordinamento corporativo*, Edizioni Arnoldo Mondadori, Milano 1938.
- CANZIANI A., *L'economia programmatica nel pensiero di Ugo Spirito*, in *Il pensiero di Ugo Spirito*, vol. II, Ist. della Enciclopedia italiana, Roma 1990.
- CROCE B., *Cultura e vita morale. Intermezzi polemici*, a cura di A. Frangipani, Bibliopolis, Napoli 1993.
- CROCE B., *Teoria e storia della storiografia*, Laterza, Bari 1954<sup>3</sup>.
- D'URSO F., *Tra Scienza e Vita: Economia e diritto nel pensiero di Ugo Spirito*, "Annali dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa", vol. 2, tomo 1, pp. 189-245.
- D'URSO F., *Ugo Spirito e la corporazione proprietaria*, in "i-lex", 13-14, 2011, pp. 155-166.
- [https://www.unisob.na.it/ateneo/annali/2011-2012\\_vol2\\_tomo1\\_9\\_DUrso.pdf](https://www.unisob.na.it/ateneo/annali/2011-2012_vol2_tomo1_9_DUrso.pdf)
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/carta-del-lavoro>
- FICHTE J. G., *Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza*, a cura di Luca Fionnesu, Laterza, Roma-Bari 1994.
- GARZIA MINO B. C., *Metodologia paretiana - Differenziazione, Non Linearità, Equilibrio*, vol. 1, Peter Lang, Pieterlen 2007.
- GENTILE G., "La Carta del Lavoro" commento in rivista mensile di cultura politica "Educazione fascista", anno V, vol. I, 1927.
- KEYNES J. M., *The End of Laissez-Faire*, Hogarth Press, Londra 1926; trad. it. in J. M. KEYNES, *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, UTET, Torino 2005.
- PIROU G., *Doctrines sociale et science économique*, Paris 1929.
- PUNZO L., *La soluzione corporativa dell'attualismo* di Ugo Spirito, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1984.
- PUNZO L., L'esperienza di "Nuovi Studi di diritto, economia e politica", in: A.A.V.V., *Il pensiero di Ugo Spirito*, II, Ist. della Enciclopedia italiana, Roma 1990, pp. 369-373.
- SEN A. K., *Etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari 2002.
- SEN A. K., *La libertà individuale come impegno sociale*, Laterza, Roma-Bari 2007.
- SPIRITO U., *La scienza dell'economia*, in "Giornale critico della Filosofia italiana", VII, 3, 1926, pp. 286-300; riedito nella prima parte della sua *Critica dell'economia liberale*, pp. 11-12.
- SPIRITO U., *La crisi della scienza economica*, in Id., *La critica dell'economia liberale*, Fratelli Treves editori, Milano 1930.
- SPIRITO U., *Vilfredo Pareto*, in ID., *La critica dell'economia liberale*, cit.
- SPIRITO U., *Benessere individuale e benessere sociale*, in "Nuovi Studi di diritto, economia e politica", diretta da U. Spirito e A. Volpicelli, vol. IV, gennaio-Febbraio 1931-IX, Fasc. I, pp. 11-24.
- SPIRITO U., *Economia Programmatica*, in "Nuovi studi di diritto, economia e politica", fasc. III-V, 1932, pp. 145-153.



- SPIRITO U., *L'identificazione di individuo e Stato*, in ID., *I fondamenti dell'economia corporativa*, Fratelli Treves editori, Milano 1932.
- SPIRITO U., *La nuova economia*, in ID., *I fondamenti dell'economia corporativa*, cit.
- SPIRITO U., *La libertà economica*, in ID., *I fondamenti dell'economia corporativa*, cit.
- SPIRITO U., *Capitalismo e corporativismo*, Sansoni ("Pubblicazioni a cura della Scuola di Scienze Corporative della R. Università di Pisa, 3"), Firenze 1933, pp. 158.
- SPIRITO U., *Dall'economia liberale al corporativismo - Critica dell'economia liberale*, Casa editrice G. Principato ("Biblioteca di cultura politica, S. II, 6"), Messina-Milano 1939, pp. 256.
- SPIRITO U., *Individualità e collettività*, in *Actas del primer congreso nacional de filosofía*, Mendoza Argentina 1949, Universidad Nacional de Cuyo, Tomo I, Buenos Aires 1950, pp. 551-563.
- SPIRITO U., *Il corporativismo, Dall'economia liberale al corporativismo. I fondamenti dell'economia corporativa. Capitalismo e corporativismo*, con appendice di Arnaldo Volpicelli, Sansoni, ("Biblioteca Sansoni, 55"), Firenze 1970, pp. 478.
- SPIRITO U., *Roma nel XX secolo. Filosofia incompiuta sulla terza via*, Dino Editori, Roma 1979.
- SPIRITO U., *Individuo e Stato nell'economia corporativa*, in ID., *Il corporativismo*, con appendice di Arnaldo Volpicelli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009, pp. 519-532.
- STIGLITZ E. J., *La grande frattura. La disuguaglianza e i modi per sconfiggerla*, Einaudi, Milano 2017.
- STIGLITZ E. J., *Invertire la rotta. Disuguaglianza e crescita economica*, Laterza, Roma-Bari 2018.
- STOLZI I., *L'ordine corporativo*, Giuffrè, Milano 2007.
- STOLZI I., *Il fascismo totalitario: il contributo della riflessione idealistica*, in "Historia et Jus", 2/2012, 14, nt. 45.



## Sull'opportunità dell'introduzione nell'ordinamento della revisione *in peius*: un vuoto normativo da colmare?

Riflessioni e possibili sviluppi



**Antonio Scaramozza**  
 Università degli Studi  
 del Sannio  
 scaramozza.antonio@gmail.com

*Antonio Scaramozza*

### ABSTRACT

Come ogni attività umana, anche l'esercizio della potestà giurisdizionale, volta alla risoluzione di una controversia attraverso l'accertamento della verità storica, è soggetto ad errore. Tuttavia l'ordinamento consente la sola revisione del giudicato penale di condanna, nei casi tassativamente previsti dalla legge. Il divieto tradizionale di *reformatio in peius* dei provvedimenti assolutori trova fondamento, tra gli altri motivi, nell'esigenza di garantire la certezza del giudicato e di evitare che il cittadino possa ritrovarsi esposto, perfino dopo l'assoluzione, al rischio perpetuo di procedimenti penali in relazione al medesimo fatto per il quale era stato prosciolto definitivamente. Tuttavia la mancata previsione dell'istituto nell'ordinamento rivela un vuoto normativo che determinerebbe l'impossibilità di porre rimedio ad alcune tipologie di errori nell'esercizio della potestà giurisdizionale.

Like any human activity, the exercise of judicial power, aimed at resolving a dispute by ascertaining the historical truth, is also subject to error. However, the legal system only allows the revision of a criminal conviction in the cases strictly provided for by law. The traditional prohibition of *reformatio in peius* of acquittal orders is based, among other reasons, on the need to guarantee the certainty of the judgment and to prevent the citizen from finding himself exposed, even after acquittal, to the perpetual risk of criminal proceed-

ings in relation to the same fact for which he had been definitively acquitted. However, the failure to provide for the institution in the legal system reveals a legal vacuum that would make it impossible to remedy certain types of errors in the exercise of judicial power.

### PAROLE CHIAVE

Processo penale, Intangibilità del giudicato, Revisione in *peius*, Persona offesa

Criminal proceedings, Intangibility of the judgment, Review in *peius*, Injured party

### 1. La revisione del giudicato penale

Se la funzione giurisdizionale è uno degli architravi fondamentali di uno Stato di diritto, la revisione del giudicato penale<sup>1</sup> ne costituisce uno dei pilastri portanti. La prima risponde all'esigenza primaria di affidare, ad un giudice terzo ed imparziale, la risoluzione delle controversie che vengano a delinarsi tra i consociati di una comunità. La seconda pone rimedio, con l'assoluzione, ad un giudicato di condanna ingiusta, che non possa più essere rimesso in discussione con l'ausilio degli ordinari mezzi di impugnazione. Ordinario-straordinario: è proprio questa la dicotomia che funge da sintesi perfetta dell'essenza più

<sup>1</sup> Per approfondire l'argomento, cfr. G. DEAN, *La revisione*, CEDAM, Padova 1999; M. D'ORAZI, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, CEDAM, Padova 2003.

intima dell'istituto della revisione. È noto che una sentenza irrevocabile di condanna possa essere rimessa in discussione solo ed esclusivamente in base ai motivi tassativi previsti dalla legge<sup>2</sup>, quando questi siano in grado di ribaltare completamente, quanto meno potenzialmente, l'esito del giudizio. Dunque motivi straordinari legittimano il ricorso al rimedio oggetto di analisi. D'altronde, se fosse sempre possibile impugnare il provvedimento definitivo di un giudizio, sulla base dei fatti conosciuti e degli elementi già valutati nei precedenti gradi, i rimedi di impugnazione ordinaria sarebbero potenzialmente infiniti; con grande probabilità, potendo rimettere eternamente in discussione un provvedimento che statuisca la propria condanna, o l'innocenza di un'altra persona, nessuno rinunciarebbe al diritto di far valere le proprie ragioni ad oltranza. La conseguenza sarebbe un enorme paradosso, giacché la formazione di un giudicato irrevocabile e definitivo sarebbe rimesso all'arbitrio delle parti del processo.

Nessuna regiodicanda avrebbe mai fine, ed il sistema giudiziario collasserebbe su sé stesso. Dunque, la formazione di un giudicato penale tendenzialmente immutabile nel corso del tempo è un'esigenza fisiologica di qualsiasi ordinamento di uno Stato di diritto, che vincoli i soggetti della regiodicanda al rispetto della statuizione contenuta in esso; una *lex specialis* per le parti del giudizio<sup>3</sup>. Ma nell'istituto della revisione è ravvisabile quel *quid* di

ordinario che integra la *ratio* del rimedio, amalgamandola nel complesso di garanzie processuali del sistema, e non collocandola come mero oggetto a sé stante, contrapposto in maniera netta e definita ai mezzi ordinari di impugnazione previsti dall'ordinamento.

D'altronde, come ogni attività umana, anche l'esercizio della potestà giurisdizionale, volta alla risoluzione di una controversia attraverso l'accertamento della verità storica, è soggetto ad errore. Non sempre, infatti, verità storica e processuale coincidono<sup>4</sup>.

È lo stesso testo costituzionale ad ammettere la possibilità che il giudicato non fotografi correttamente la realtà dei fatti. L'art. 24 co. 4 stabilisce che «la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». In tale statuizione è da rinvenire il fondamento costituzionale dell'istituto della revisione, che non può essere pensato quale rimedio di natura eccezionale con il quale porre una pezza alle eventuali disfunzioni del sistema; ma, al contrario, va qualificato quale istituto fisiologico ed essenziale dell'ordinamento, che si amalgama, piuttosto che contrapporsi, al sistema impugnatorio, e che è strumentale alla tutela e alla realizzazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del principio di eguaglianza, dell'esercizio della potestà giurisdizionale che compete ad uno Stato di diritto.

## 2. Le due ipotesi speciali di revisione in peius

Tuttavia, mentre con i mezzi ordinari di impugnazione possono contestarsi sia provvedimenti di condanna che di assoluzione, la revisione è riservata solo ed esclusivamente al condannato, nei casi tassativamente previsti dalla legge, in cui

<sup>2</sup> Sui motivi legittimanti l'esperibilità del rimedio cfr. F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 110 ss.; sull'introduzione, ad opera della Corte Costituzionale, del motivo legittimante l'istanza di revisione per violazione del giudicato della Corte europea dei diritti dell'uomo (c.d. revisione europea), cfr. L. PARLATO, *Revisione del processo iniquo: la Corte costituzionale "getta il cuore oltre l'ostacolo"*, in *Dir. pen. proc.*, vol. VII, 2011, pp. 839-847; per la comparazione dei modelli di disciplina adottati da altre esperienze giuridiche europee in merito all'istituto della revisione conseguente alla revisione europea, cfr. L. PARLATO, *La revisione del giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (II) L'esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi dell'Europa continentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 1010-1042.

<sup>3</sup> Cfr. G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, N. Jovene, Napoli 1961, p. 322.

<sup>4</sup> «I processi [...] non stabiliscono la verità storica dei fatti, ma soltanto quella che i giuristi definiscono verità processuale, ossia che registrano quanto è avvenuto nell'ambito processuale; incidentalmente – e non più che incidentalmente, ne emergono notizie utili allo storico», L. BULFERETTI, *Le ideologie socialistiche in Italia nell'età del positivismo evolutivista*, Le Monnier, Firenze 1951, p. 282.

## Prima Repubblica

le nuove prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio, siano tali da poterne ribaltare l'esito<sup>5</sup>. Sebbene il dibattito torni ciclicamente al centro della scena dottrinale e politica, il divieto di revisione in *peius* rimane un caposaldo del nostro ordinamento, nonostante non manchino gli esempi, in senso contrario, di altre legislazioni<sup>6</sup>. Tuttavia, anche nel nostro ordinamento il divieto conosce delle eccezioni, introdotte durante le stagioni d'emergenza che il Paese ha vissuto nel corso della Prima Repubblica<sup>7</sup> e tuttora confermate, seppure le istanze che hanno dato vita alla prima delle due ipotesi si siano affievolite. La prima forma di revisione in *peius* è stata introdotta per far fronte all'emergenza terroristica, con l'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 304, recante «Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale». Il rimedio può essere esperito per rivedere, in peggio, la sentenza nei confronti di soggetti resisi responsabili di alcuni reati commessi per finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale e non puniti, o condannati ad un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, per l'effetto dell'applicazione, rispettivamente, di cause di non punibilità o attenuanti, quando l'applicazione fu la conseguenza di dichiarazioni false o reticenti. La seconda forma di revisione in *peius* fu introdotta quasi al culmine dell'emergenza della stagione mafio-

sa<sup>8</sup>, con l'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152<sup>9</sup>. Il rimedio è esperibile per la revisione dei provvedimenti di condanna avverso i collaboratori di giustizia che abbiano beneficiato di sconti di pena applicati in virtù della loro collaborazione, qualora successivamente emerga che tali attenuanti siano state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni. Dunque l'introduzione della revisione in *peius*, nel nostro ordinamento giuridico, risponde ad esigenze di politica legislativa. Lo Stato, di fronte all'incapacità di combattere i due fenomeni, ha trovato un'arma vincente nel fenomeno del pentitismo. Al fine di favorirne l'effettiva attuazione, ha dovuto offrire come contropartita agli attori principali, appunto i collaboratori di giustizia, l'applicazione di consistenti benefici in termini di riduzione della pena<sup>10</sup>. Al tempo stesso però, ha dovuto cautelarsi contro l'esercizio fraudolento della condotta<sup>11</sup>, prevedendo la possibilità di rivedere, in *peius*, i provvedimenti di proscioglimento (solo per il terrorismo) e di condanna.

<sup>8</sup> Che avrebbe toccato il picco con gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, assassinati rispettivamente il 23 maggio 1992 ed il 19 luglio 1992.

<sup>9</sup> Articolo abrogato definitivamente dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21; il contenuto dello stesso, tuttavia, sopravvive nell'ordinamento per effetto dell'art. 16-septies D.L. n. 8 del 1991, conv. legge n. 82 del 1991, inserito dall'art. 14 legge n. 45 del 2001, che ha esteso l'applicazione del rimedio anche nei confronti del beneficiario di dette circostanze, che nel termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, abbia commesso un delitto per il quale è disposto l'obbligo dell'arresto in flagranza.

<sup>10</sup> In senso analogo si considerino l'art. 73 co. del D.P.R. 309/90 (Testo Unico sulla droga), che statuisce uno sconto di pena che va «dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti», e la modifica apportata dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 all'art. 323 bis c.p., in tema di sconti di pena per la collaborazione concernente i reati corruttivi.

<sup>11</sup> Ai fini dell'applicazione del beneficio, la legge non richiede al collaboratore di giustizia un effettivo pentimento interiore; d'altronde il processo di rieducazione e di riacquisto dei valori sociali è solo eventuale, in quanto può realizzarsi soltanto con l'effettiva e spontanea collaborazione del condannato. Pertanto, il collaboratore di giustizia può abbracciare il pentitismo solo per motivi utilitaristici, (purché renda dichiarazioni veritiere ed utili, e non riallacci i rapporti con le organizzazioni criminali). Possiamo parlare di un vero e proprio scambio tra lo Stato ed il criminale.

<sup>5</sup> «Di fronte all'ingiusta limitazione della libertà personale e all'ingiusto superamento della presunzione di non colpevolezza, la Costituzione impone, ai sensi dell'art. 24, comma 4, quale estremo baluardo di tutela dei diritti sanciti dagli artt. 13, 27, comma 2, e 111 Cost., la previsione di rimedi attivabili *post iudicatum*, funzionali a ripristinare una situazione di legalità e giustizia», P. TROISI, *Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 5.

<sup>6</sup> Cfr. A. MANGIARACINA, *La revisione contra reum nell'ordinamento inglese*, in *Leg. pen.*, 2006, pp. 311-229.

<sup>7</sup> P. CORVI, *La revisione in peius*, in CORVI, *Le impugnazioni straordinarie nel diritto penale*, Torino 2016, pp. 106 e ss.; invero «Sebbene [...] il divieto di revisione a sfavore dell'imputato sia una costante nella tradizione processuale italiana, una parziale apertura *sui generis* si è registrata nel nostro ordinamento a partire dagli anni ottanta, grazie all'introduzione di alcune ipotesi di revisione in *malam partem* tra gli strumenti di contrasto al terrorismo, all'eversione dell'ordine democratico e alla criminalità organizzata», p. 97.

La conferma del carattere utilitaristico delle due forme di revisione in *peius* è dimostrata dal fatto, laddove ce ne fosse bisogno, che il Legislatore non ne ha esteso la *ratio*, nemmeno con il nuovo codice di procedura penale del 1988, a tutti i reati<sup>12</sup>. D'altronde va riconosciuto che la revisione dei provvedimenti non è volta ad accertare un errore sotto il profilo della responsabilità (tale da ribaltare l'esito di proscioglimento o aggravare il trattamento sanzionatorio già inflitto), ma concerne solo ed esclusivamente le condotte volte ad ottenere, in modo fraudolento, i benefici previsti dalla legge. Non sono mutate dunque le ragioni che albergano alla base del divieto di revisione in *peius* che vige nell'ordinamento.

### 3. Il dibattito dottrinale: gli argomenti a favore e contro l'introduzione dell'istituto

#### Il dibattito dottrinale

Se il Legislatore ha preveduto lo strumento della revisione quale rimedio di applicazione eccezionale nei casi preveduti dalla legge, è conscio della possibilità che l'esercizio della potestà giurisdizionale possa cagionare degli errori. D'altronde, come già sottolineato, è la stessa Costituzione a prevedere implicitamente tale eventualità. Gli errori, tuttavia, possono viziare tanto un provvedimento di condanna quanto di proscioglimento o di assoluzione. Solo i primi, tuttavia, sono considerati degni di essere riveduti. I motivi su cui si basa il tradizionale divieto di revisione in *peius* dei provvedimenti di assoluzione sono molteplici. Il primo è da rinvenire nell'esigenza di assicurare l'intangibilità del giudicato, che può ammettere solo pochissime eccezioni, le quali

<sup>12</sup> Il legislatore del codice del 1988 ha scelto di non mutare la connotazione genetica della revisione attraverso un intervento di portata generale, confermando piuttosto l'intenzione "politica" di circoscrivere la disciplina della rivisitazione *contra reum* del giudicato penale soltanto a fenomeni dai caratteri molto specifici ed isolati di revisione in *peius* in senso processuale, F. CALLARI, *La rivisitazione in malam partem del giudicato penale: dal contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata ad orizzonti futuri*, in *Criminalia*, 2018, p. 482

sono da individuarsi esclusivamente nelle ipotesi che legittimano la rivedibilità di un provvedimento con il quale sia stata erogata la pena ad un innocente. Le esigenze di certezza del giudicato cedono il passo solo di fronte alla tutela dei diritti inviolabili dell'ingiustamente condannato<sup>13</sup>. Al contrario, il ribaltamento di un esito assolutorio non sarebbe giustificato da tali pressanti istanze. Le conseguenze di errori giudiziari che si sviluppano in direzioni del tutto opposte, come fatto notare da più autori<sup>14</sup>, avrebbero un peso specifico differente: l'ingiusta assoluzione lascia il colpevole impunito, ma in caso di condanna ingiusta, al pregiudizio del colpevole impunito, si aggiunge il danno gravissimo dell'innocente condannato. Perché mai, tuttavia, una sentenza di assoluzione frutto di falsità in atti o di altra condotta prevista dal codice penale come reato, non dovrebbe essere suscettibile di successiva rivisitazione, laddove si palesino evidenti le prove del misfatto? L'assoluzione del colpevole costituisce già di per sé un pregiudizio per la persona offesa dal reato<sup>15</sup>, anche di natura patrimoniale<sup>16</sup>. Inoltre, se è pur vero che non si possa bilanciare la privazione della libertà personale dell'individuo col diritto della persona offesa ad ottenere giustizia ed il ristoro del danno subito dal fatto di reato, non si può negare che, laddove la limitazione del primo bene sarebbe giustificata dalla colpevolezza di chi fu ingiustamente prosciolto (si pensi

<sup>13</sup> Su ogni altro la libertà personale, diritto inviolabile ex art. 13 Cost.

<sup>14</sup> P. CORVI, *La revisione in peius*, cit., p. 107

<sup>15</sup> Invero trattasi di un punto assai controverso. Al di là della conoscenza o meno dell'identità dell'autore del reato (una cosa è essere vittima di un reato di truffa avvenuto online, altro, ad esempio, è essere vittima di violenza sessuale da parte di una persona nota o comunque identificata dalla persona offesa), anche la sola presa d'atto che la giustizia abbia rivolto la propria pretesa punitiva nei confronti di un innocente (giustamente assolto), mentre il colpevole è rimasto ignoto ed in stato di libertà, può essere fonte di turbamento dell'animo per la persona offesa.

<sup>16</sup> L'assoluzione in sede penale ha efficacia preclusiva per il giudizio civile solo se abbia accertato l'insussistenza del fatto o la mancata partecipazione dell'imputato ad esso; sul punto cfr. M. BENEDETTI (a cura di), *Responsabilità e risarcimento – Profili sostanziali e processuali*, Gruppo24ore, Milano 2020, pp. 154 ss.

### Relazione del Guardasigilli

all'ipotesi in cui emerga, *ex post*, la prova che la sentenza di proscioglimento fu pronunciata per effetto di un reato), alla vittima verrebbero negati i suoi legittimi diritti. Tuttavia la dottrina penalistica ha sempre concentrato la quasi totalità delle sue attenzioni sulla figura dell'imputato.

Invero, è da considerarsi anche l'esigenza di evitare che il cittadino possa ritrovarsi esposto, perfino dopo l'assoluzione, al rischio perpetuo di apertura di indagini e ulteriori procedimenti giudiziari in relazione al medesimo fatto per il quale era stato prosciolto definitivamente. È possibile rinvenire tale motivazione nella Relazione del Guardasigilli al Re, per il testo definitivo del codice di procedura penale del 1913<sup>17</sup>; parliamo dunque di un argomento classico su cui si fonda la tutela del divieto di *reformatio in peius*. Si tratta di un argomento difficilmente contrastabile, seppur tuttavia sembra presupporre un uso del rimedio, da parte degli operatori del diritto, non conforme allo spirito della legge; cosa che tuttavia può avvenire anche in altre circostanze<sup>18</sup>. La limitazione dell'esperibilità del rimedio alle sole tassative ipotesi stabilite dalla legge, che coerentemente potrebbero essere le medesime che attualmente consentono la rivedibilità in meglio dei provvedimenti di condanna, dovrebbero ridurre in maniera significativa, se non il ricorso al rimedio, il superamento del preliminare filtro di ammissibilità sulla valutazione dell'idoneità del *novum* ad un potenziale ribaltamento dell'esito processuale impugnato.

Un altro caposaldo sui cui si fondano le istanze del tradizionale divieto è l'inesistenza, da parte del Legislatore, di una pretesa punitiva a tutti i costi del fatto di reato. L'ordinamento non conosce la dicotomia condanna-assoluzione per non aver commesso il fatto (o perché il fatto

non costituisce reato). Le cause di giustificazione, quelle di non punibilità, le ipotesi di estinzione del reato e della pena<sup>19</sup> ne sarebbero la dimostrazione; ed è il Legislatore a ponderare quelle che sono le situazioni in cui lo Stato rinuncia alla propria pretesa punitiva. Ma è lo stesso argomento utilizzato dai sostenitori del divieto della *reformatio in peius* a servire una facile obiezione ai contraddittori: è appunto il Legislatore a stabilire le ipotesi in cui la pretesa punitiva dell'ordinamento viene meno; e se la prescrizione, l'adempimento del dovere o l'errore sul fatto che costituisce il reato<sup>20</sup>, giustificano il proscioglimento di chi mise in atto la condotta costituente fatto di reato, non altrettanto esonerano dalla responsabilità il reato di falsità in atti, o l'incompatibilità del provvedimento di assoluzione con altra sentenza di condanna; a meno di non dover individuare, tra le ipotesi in cui lo Stato rinuncia alla propria pretesa punitiva, la circostanza di aver beneficiato di un errore nell'esercizio della potestà giurisdizionale.

Un argomento a favore della revisione in *peius* sarebbe invece da rinvenire nella violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione italiana<sup>21</sup>. Il precetto sarebbe violato dalla diseguaglianza, conseguenza, rispettivamente, della condanna e dell'assoluzione comminata a due soggetti diversi per la commissione del medesimo fatto di reato. Invero trattasi di un argomento piuttosto spinoso, da non

<sup>19</sup> Per approfondire, cfr. rispettivamente F. M. FRASCHETTI, *Le cause di giustificazione*, Key Editore, Milano 2018; A. M. CAPITTA, *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Giuffrè, Milano 2010; M. RONCO (opera diretta da), *Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*, Zanichelli, Bologna 2007.

<sup>20</sup> Purché l'errore non sia stato determinato da colpa, quando la condotta sia punita dalla legge anche a titolo di colpa.

<sup>21</sup> «Il precetto costituzionale dell'eguaglianza nella giustizia sociale, espresso dalla norma in esame nella globalità della sua proiezione ordinante, è violato sia quando senza giustificazione costituzionalmente rilevante situazioni uguali vengono a subire un diverso trattamento, sia quando cittadini in situazioni differenti [...] subiscano un trattamento identico», P. PERLINGIERI, *Commento alla Costituzione italiana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001, p. 17.

<sup>17</sup> Per approfondire si consulti M. NATALE, *Una breve riflessione sul codice di rito del 1913 - Azione penale, pubblico ministero e giudice istruttore tra modello misto e suggestioni accusatorie*, in "Historia et ius", vol. 3, 2013, pp. 1-9.

<sup>18</sup> Sulle ipotesi di abuso nel processo penale, anche ad opera delle figure del pm e del giudice, cfr. C. SANTORIELLO, *L'abuso nel processo*, Pisa University Press, Pisa 2018.

### Principio di eguaglianza costituzionale

respingere *tout court*, come fa gran parte della dottrina maggioritaria sull'argomento, né tantomeno da abbracciare in *toto*, senza rinvenire alcuna critica nel suddetto motivo. Invero l'argomento non pare da respingersi a priori, quantomeno nelle situazioni in cui le diseguaglianze tra situazioni analoghe siano dipese dal comportamento fraudolento del colpevole prosciolto da ogni accusa, provato da una successiva sentenza passata in giudicato (e dunque in base ad un giudizio *ex post*). D'altro canto, tuttavia, è difficile liquidare come violazione del principio di eguaglianza costituzionale, in base ad un giudizio *ex ante*, due situazioni che necessitano di cognizione approfondita e che possono differenziarsi per infinite sfumature.

#### 4. Accusa e difesa: una relazione bilaterale imperfetta

Altro motivo a sostegno dell'indirizzo tradizionale sarebbe da rinvenire nell'eccessivo squilibrio che si verrebbe ad instaurare, tra accusa e difesa, laddove la prima disponesse della possibilità di rimettere in discussione, eternamente, il giudizio favorevole al secondo<sup>22</sup>. Il suddetto argomento, forse non il più forte tra i difensori del divieto di revisione in *peius*, offre una peculiare prospettiva da cui valutare l'istituto, anche rinvenendo vari motivi a sostegno del superamento dell'orientamento tradizionale. Invero con tale critica si suol porre l'accento sulla dicotomia accusa-difesa, protagonisti assoluti del procedimento penale, ove la prima componente dell'equazione è l'autorità, che esercita la pretesa punitiva dello Stato in un'ottica di conservazione della pace sociale all'interno della comunità, attraverso la comminazione della pena prevista dall'ordinamento (irrogata dal giudice, terzo ed imparziale)<sup>23</sup>; mentre la seconda è

l'imputato. Ma quella che sembra essere una contrapposizione tra sole due parti, è una relazione bilaterale imperfetta, nella quale emerge la parte offesa dal fatto di reato per cui si procede.

Da sempre, la figura dell'imputato ha occupato una posizione di rilievo nella dottrina penalistica, che ha sollecitato e sollecita il Legislatore a colmare le lacune dell'ordinamento in termini di garanzie processuali. Ad una peculiare e completa disciplina della figura del reo è sempre corrisposta, d'altra parte, una sorta di disinteresse verso la figura della persona offesa, soggetto tra l'altro non essenziale alla struttura del reato<sup>24</sup>; figura alla quale lo Stato sottrae la potestà di farsi giustizia da sé, riconoscendogli il diritto ad agire per ottenere il proprio risarcimento, in termini patrimoniali e morali, e fare quanto è in suo diritto per il raggiungimento di questo scopo<sup>25</sup>. Indubbiamente, in particolare per talune tipologie di reato, l'azione della parte civile (o parte offesa, laddove non si costituisca in giudizio) va ben al di là dell'ottenimento del risarcimento: il bisogno di giustizia, di vedere affermata la responsabilità altrui per il male commesso alla propria persona o ai propri cari, il bisogno atavico (difficile da estirpare realmente dalla natura umana) di retribuzione per le azioni poste in essere dal colpevole, il bisogno di non provare più paura (in particolare per i reati che possono essere reiterati dal carnefice nei confronti della medesima vittima).

D'altronde è indubbio che la persona offesa dal reato, costituita o no parte civile nell'ambito del processo penale, possa agire in difesa dei suoi diritti, patrimoniali

<sup>24</sup> Si pensi ai reati senza soggetto passivo o a soggetto passivo indeterminato.

<sup>25</sup> Sull'argomento cfr. F. M. GRIFANTINI, *La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012; F. VARONE, *L'archiviazione della notizia di reato. I diritti dell'indagato e della persona offesa*, Giuffrè, Milano 2015; F. P. GUIDOTTI, *Persona offesa e parte civile: la tutela processuale penale*, Giappichelli, Torino 2002; A. ANCESCHI, *La costituzione di parte civile nel processo penale*, Giappichelli, Torino 2009.

<sup>22</sup> Cfr. D'ORAZI, *La revisione del giudicato penale*, cit. p. 163.

<sup>23</sup> Pena che funge, allo stesso tempo, da strumento di distoglimento della generalità dei consociati dalla commissione di fatti di reato e di rieducazione per il reo.



### Direttiva Ue 29 del 2012

e non<sup>26</sup>; ma questo non è sufficiente a farne uno dei poli principali del procedimento (accusa-difesa). Anche laddove si costituisca parte civile, le sue iniziative e le sue azioni possono considerarsi, di norma, parallele e a supporto di quelle dell'accusa (con cui condivide quantomeno la direzione degli interessi), restando tuttavia fuori dalla suddetta relazione. È chiaro altresì, nondimeno, che alla parte civile, non possa non riconoscersi una posizione di preminenza rispetto alle altre eventuali parti del processo penale; anche perché è con il danno da essa subito, in ragione del fatto di reato, che va a costituirsi la relazione bilaterale e contrapposta, processuale e dialettica, tra accusa e difesa. Eppure, come già evidenziato, per troppo tempo si è registrato, nella nostra dottrina, un evidente disinteresse verso la persona offesa. A titolo di esempio, basti pensare che solo nel 2015, in adeguamento alla Direttiva Ue 29 del 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, è stato introdotto l'art. 90 bis c.p.p., che assicura alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, un diritto di informazione speculare a quello riconosciuto all'imputato; sintomo, se ancora ve ne fosse bisogno, della scarsa o non sufficiente attenzione riservata dal Legislatore e dalla medesima dottrina penalistica alla persona offesa dal reato.

### 5. Conclusioni

Se alcune delle lacune concernenti i diritti della persona offesa in corso di procedimento sono state colmate, maggiori sforzi vanno fatti in relazione alla fase successiva alla definizione del procedimento, ove al diritto del condannato di ottenere la revisione del giudicato penale ingiusto non corrisponde uno speculare diritto della persona offesa; nonostante, teorica-

mente, si possano verificare delle ipotesi di palese ingiustizia (si pensi, come affermato dal Callari, alla confessione del delitto da parte dell'ingiustamente assolto a procedimento penale oramai concluso). È chiaro, come già esposto, che la preoccupazione principale risiede nell'impedire che il prosciolto possa trovarsi di fronte al rischio perenne di dover affrontare, potenzialmente e per assurdo, infiniti gradi di giudizio per il medesimo fatto di reato. D'altra parte, tuttavia, non si possono ignorare le doglianze della persona offesa. Un'eventuale revisione in *peius*, al pari di quella ordinaria, dovrebbe configurarsi quale rimedio la cui attivazione sia legittimata solo dalla sussistenza di requisiti tassativamente previsti dalla legge, in un sistema tale in cui la valenza del *novum* alla riapertura del processo sia circoscritta ad ipotesi del tutto eccezionali, tali da poter ribaltare le sorti del giudizio; e che pertanto, anche per una questione di numeri e probabilità, possa configurarsi quale strumento dall'applicazione marginale, indipendentemente dalla volontà e dalle convinzioni della persona offesa dal reato.

Non è agevole individuare una soluzione che contemperi, nella giusta misura, il diritto del prosciolto a non essere sottoposto ad ulteriori procedimenti giudiziari per il medesimo fatto di reato e quello della persona offesa di poter azionare o pretendere che venga azionato un rimedio volto alla revisione di un processo, il cui provvedimento di definizione sia ingiusto. La riapertura del procedimento penale sarebbe probabile fonte di turbamento dell'animo per il prosciolto; anche la sola consapevolezza di essere sottoposto ad indagini per il medesimo fatto di reato per il quale si è già stato giudicato potrebbe minarne la serenità e procurare un peggioramento della qualità della sua vita. Pertanto, da un lato, si potrebbe limitare l'azionabilità del rimedio ai soli reati avverso un soggetto passivo determinato, dall'altro subordinare anche la sola riapertura dalle indagini ad un filtro di ammissibilità, il cui vaglio possa essere superato

<sup>26</sup> Anche se non costituita parte civile, nulla toglie che la parte offesa non possa successivamente instaurare un autonomo giudizio civile.

solo sulla base di fonti, elementi o mezzi di prova rigorosi, portati all'attenzione dell'autorità dalla persona offesa o emersi in altro modo; prevedendo contestualmente delle pesanti sanzioni, sia per la parte offesa che per il magistrato procedente, nell'ipotesi di impulso alle indagini sulla base di semplici indizi o elementi manifestamente infondati. Infine, si potrebbe limitare l'esperibilità del rimedio ai soli motivi concernenti la sopravvenienza o scoperta di nuove prove (limitandosi a prevedere determinate tipologie, come quelle scientifiche) dopo la pronuncia della sentenza, che dimostrino che il prosciolto doveva essere condannato, o il passaggio in giudicato di una sentenza che attesti che il provvedimento assoluto fu pronunciato in conseguenza di falsità in atti o altro reato previsto dalla legge. In fondo, anche il vuoto normativo esistente a causa della mancata copertura legislativa di queste due ipotesi, quanto meno dell'ultima, può favorire eventuali abusi del sistema giudiziario; certamente punibili, una volta scoperti, ma al cui effetto non si può rimediare, laddove abbiano determinato il proscioglimento con sentenza passata in giudicato di chi doveva essere condannato.

## RIFERIMENTI

- ANCESCHI A., *La costituzione di parte civile nel processo penale*, Giappichelli, Torino 2009.
- BENEDETTI M. (a cura di), *Responsabilità e risarcimento – Profili sostanziali e processuali*, Gruppo24ore, Milano 2020.
- BULFERETTI L., *Le ideologie socialistiche in Italia nell'età del positivismo evoluzionistico*, Le Monnier, Firenze 1951.
- CALLARI F., *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, Giappichelli, Torino 2012.
- CALLARI F., *La rivisitazione in malam partem del giudicato penale: dal contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata ad orizzonti futuribili*, in *Criminalia*, 2018.
- CAPITTA A. M., *La declaratoria immediata delle cause di non punibilità*, Giuffrè, Milano 2010.
- CORVI P., *La revisione in peius*, in Corvi, *Le impugnazioni straordinarie nel diritto penale*, Torino 2016.
- DEAN G., *La revisione*, CEDAM, Padova 1999.
- D'ORAZI M., *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, CEDAM, Padova 2003.
- FRASCETTI F. M., *Le cause di giustificazione*, Key Editore, Milano 2018.
- GRIFANTINI F. M., *La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012.
- GUIDOTTI F. P., *Persona offesa e parte civile: la tutela processuale penale*, Giappichelli, Torino 2002.
- LEONE G., *Trattato di diritto processuale penale*, vol. III, N. Jovene, Napoli 1961.
- MANGIARACINA A., *La revisione contra reum nell'ordinamento inglese*, in *Leg. pen.*, 2006.
- NATALE M., *Una breve riflessione sul codice di rito del 1913 - Azione penale, pubblico ministero e giudice istruttore tra modello misto e suggestioni accusatorie*, in "Historia et ius", vol. 3, 2013.
- PARLATO L., *La revisione del giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (II) L'esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri Paesi dell'Europa continentale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006.
- PARLATO L., *Revisione del processo iniquo: la Corte costituzionale "getta il cuore oltre l'ostacolo"*, in *Dir. pen. proc.*, vol. 7, 2011.
- PERLINGIERI P., *Commento alla Costituzione italiana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001.
- RONCO M. (opera diretta da), *Il reato. Cause di esclusione e di estinzione del reato e della pena. Forme di manifestazione e concorso di reati*, Zanichelli, Bologna 2007.
- SANTORIELLO C., *L'abuso nel processo*, Pisa University Press, Pisa 2018.
- TROISI P., *Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, *Dir. pen. cont.*, 2015.
- VARONE F., *L'archiviazione della notizia di reato. I diritti dell'indagato e della persona offesa*, Giuffrè, Milano 2015.

La Rivista offre spazio al rapporto tra Diritto e Psicanalisi, per l'esigenza di chiarificazione di una tematica speciale ed estremamente proficua di cui esimi esperti della materia asseriscono l'attualità.

## **Psicanalisi e Diritto**

Argomentare il Diritto in relazione alla Psicanalisi soddisfa l'esigenza conoscitiva di una disciplina che ha consentito alla psicologia una notevole valorizzazione e uno spiccato consolidamento anche in ambito giuridico.

La raggiunta consapevolezza dell'ineluttabile funzione psicodinamica dell'inconscio nel compimento delle azioni umane, consente di effettuare un'ampia panoramica sulla cognizione della struttura della psiche di cui la coscienza è facoltà relazionante e parlante.

## L'antropologia freudiana e la nascita della sfera normativa tra struttura e storia



**Vincenzo Rapone**

Università di Napoli  
«Federico II»

[vincenzo.rapone@unina.it](mailto:vincenzo.rapone@unina.it)

Vincenzo Rapone

### ABSTRACT

In questo lavoro è in questione una ricostruzione delle categorie dell'antropologia freudiana, e, quindi, del primato dell'edipo nella costituzione della sfera normativa, alla luce della costituzione, cartesiana, del cogito, e del rapporto che questo intrattiene col soggetto della scienza. Si tratta di un lavoro di carattere critico, che consente di evidenziare la misura in cui Freud partecipi della stagione positivista, rendendone però, possibile il superamento nella direzione di quell'ipotesi strutturale che sarà raccolta da Lacan.

In this work it is a question of a reconstruction of the categories of Freudian anthropology, and, therefore, of the primacy of the oedipus in the constitution of the normative sphere, in the light of the Cartesian constitution of the *cogito*, and of the relationship that this has with the subject of science. This is a critical work, which allows to highlight the extent to which Freud participates in the positivistic season, making it possible, however, to overcome in the direction of that structural hypothesis that will be collected by Lacan.

### PAROLE CHIAVE KEYWORDS

Soggetto della scienza, Cogito, Formazioni sociali pre-storiche, Critica dell'ipotesi prelogica, Positivismo Strutturalismo

Subject of science, Cogito, Pre-historical social formations, Critique of the prelogical hypothesis; Positivism, Structuralism

### 1. Psicoanalisi e soggetto della scienza

Definire il campo psicoanalitico rispetto al discorso della scienza, reperirne il 'fondamento' sul versante dell'essere e della verità piuttosto che su quello della rappresentazione: è nei termini tanto della rilettura heideggeriana del *cogito* cartesiano, quanto della presa in carico dell'apporto di Koyré<sup>1</sup> in materia di rapporto tra scienza moderna e soggetto filosofico della modernità, che Lacan nel 1965-66, al livello quindi del suo scritto *La scienza e la verità*<sup>2</sup>, che si muove per definire la pratica psicoanalitica nei confronti della scienza. Ne *La questione della cosa*<sup>3</sup>, la mira di Heidegger è la costituzione, intrinseca alla scienza moderna, dell'oggettività, oggettività funzionale alla costituzione della verità declinata come certezza, fissata, in definitiva, quale sua referenza ultima, sul soggetto cartesiano quale *punctum firmum et inconcussum*. Nella lettura del filosofo tedesco, la modernità si declinerebbe come sistema di sapere in rapporto ad un oggetto, o, meglio, ad una 'cosa', che presuppone una determinata concezione della verità, che si qualifica come identificazione "senza resto" tra verità e certezza. La teoria della verità implicita nella concezione dell'oggetto che inaugura la scienza mo-

\* Vincenzo Rapone, Università "Federico II", Dipartimento di Scienze Politiche.

<sup>1</sup> A. KOYRÉ, *Entretiens sur Descartes*, appendice all'edizione francese de *Introduction à la lecture de Platon*, Gallimard, Paris 1962, pp. 163-229.

<sup>2</sup> J. LACAN, *La scienza e la verità*, in *Scritti*, a cura di G. CONTRI, vol. II, Einaudi, Torino 1974, pp. 859-882.

<sup>3</sup> M. HEIDEGGER, *Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen* (1962), trad. it., *La questione della cosa*, a cura di V. VITIELLO, Guida Editore, Napoli 1989.

dena, in virtù della quale elementi sostanziali e determinazioni fenomeniche si tengono in un rapporto di co-determinazione naturalistica, che non mette in discussione lo statuto della rappresentazione (ma che anzi è da questa garantita e resa possibile), da un lato risulterebbe sovradeterminata da una certa concezione della verità, dall'altro, avrebbe la necessità di strutturarsi, di trovare il suo supporto in una proposizione logicamente e linguisticamente definitiva.

Cosa e soggetto, proposizione e oggetto sono al centro di un'unica disamina per il loro essere costituiti all'interno di una concezione 'ontica' della verità, della verità, cioè, intesa come "semplice presenza": scienza e metafisica, in questo senso, non sarebbero altro, se non strumenti 'tecnici' di quella riduzione dell'essere all'ente, i cui correlati sono la stabilizzazione del mondo, l'eliminazione del rischio, la pre-visione calcolante delle dinamiche sociali. *Cogito ergo sum*: Heidegger, e, per certi versi, Lacan, leggono l'affermazione di Cartesio in maniera non idealistica, alla stregua, cioè, della deduzione dell'essere da un atto di pensiero: il loro è un approccio attraverso il quale, all'interno della proposizione *cogito ergo sum*, si fa emergere la priorità ontologica del *sum*, e quindi della questione dell'essere, che lo stesso Cartesio avrebbe negato, a favore di una fondazione 'ontica' del rapporto con l'oggetto, dell'*adaequatio rei et intellectus* iscrivibile nell'ambito della "semplice presenza". Inoltre, ne *La questione della cosa* Heidegger riprende alcuni passi della *Critica della ragion pura* di Kant, oggetto a loro volta della critica di Schopenhauer, nei quali si evidenzia come i fenomeni percepiti nell'esperienza divengano entità concettuali, strutturandosi sulla base di una combinazione determinata tra elementi transeunti (la semplice determinazione dell'oggetto ed aspetti permanenti, considerati nel loro valore di stabilità (la sostanza). Il fenomeno in Heidegger appare 'surdeterminato' da una concezione storicamente determinata del-

la verità, che gli fa da sfondo e che lo rende possibile in quanto tale: è solo rispetto ad un soggetto altrettanto determinato che l'oggetto di costituisce come oggetto d'esperienza. La conoscenza dell'ente ha, così, luogo, ed è possibile sullo sfondo di una pre-comprensione (preliminare) che concerne l'essere dell'ente, cioè quel determinato 'progetto' attraverso cui l'ente viene ad essere ciò che è onticamente, configurandosi come "semplice presenza": il "darsi alla presenza" dell'ente, in altri termini, è sempre il prodotto di un trascendimento, condizione necessaria della sua datità.

Heidegger, criticando il *cogito*, considerato iscritto sul versante della *Vorstellung*, per certi versi anticipa Lacan, fornendo una sua versione della fuoriuscita filosofica dell'oggetto dallo statuto della rappresentazione. Si ripete in tal modo una certa scansione tra filosofia e psicoanalisi: Schopenhauer, infatti, aveva anticipato ed in una certa misura ispirato Freud, situando a livello della pulsione l'oggetto, che Kant tiene ancora tutto all'interno del paradigma rappresentativo, dichiarando la necessaria fuoriuscita dalla *Vorstellung* per il del tramite il ricorso alla volontà (*der Will*), facoltà psichica che affonda le sue radici della "Cosa in sé". Lacan, ne *La Scienza e la verità*, rilegge un testo freudiano<sup>4</sup> che verte sul medesimo argomento, strutturato col medesimo tenore concettuale, ma con la significativa differenza, però, che ora è questione di soggetto e non più di oggetto: è al livello del soggetto, infatti, che le coordinate teoriche del discorso di Heidegger rilevano. La valutazione dell'oggetto costituito nel campo scientifico va di pari passo con la determinazione di un soggetto inteso a tutti gli effetti costitutivo del campo dell'oggettività.

Il primo passaggio di Lacan, dunque, consiste appunto nell'avvicinamento al *cogito* cartesiano: la scienza non è tanto

<sup>4</sup> Cfr. S. FREUD, *Intorno ad una 'Weltanschauung'*, in *Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse* (1917), trad. it., *Introduzione allo studio della psicoanalisi (Prima e nuova serie)*, Astrolabio, Roma 1978, pp. 486-505.

## Heidegger

questione di oggetti d'esperienza, come vuole la tradizione empiristica, quanto, con maggiore rigore, del situarsi del soggetto rispetto ad una determinata modalità di relazione con l'essere: il soggetto della scienza coincide, in un certo senso, con il soggetto cartesiano. L'assimilazione del cogito al soggetto della scienza deve essere problematizzata alla luce del pensiero di Koyré<sup>5</sup>, epistemologo e storico della scienza russo, che Lacan considera un suo punto di riferimento nella sua ricerca: quest'ultimo, infatti, opera una radicale distinzione tra lo spirito scientifico di Cartesio, che consisterebbe nella sua radicale separazione dal divino e il cogito stesso, la cui stessa costituzione implica Dio stesso.

### Lacan

Ne *La scienza e la verità*, Lacan, dopo aver sostenuto che «Su questo punto Koyré è la nostra guida, e si sa che è ancora misconosciuto»<sup>6</sup>, aggiunge immediatamente dopo: «Si è potuto osservare che l'anno scorso ho preso come filo conduttore un certo momento del soggetto che considero come un correlato della scienza: un momento storicamente definito di cui forse ci occorre sapere se sia a rigore ripetibile nell'esperienza, quello che Descartes inaugura, e che si chiama *cogito*. Questo correlato, come momento, è il *défilé* di un rigetto di ogni sapere, ma pretende tuttavia di fondare per il soggetto un certo ammarraggio nell'essere, che riteniamo costituire il soggetto della scienza, nella sua definizione, termine da prendere nel senso stretto di porta stretta»<sup>7</sup>. Con questo, Lacan lascia trasparire l'idea che la scienza non sia in grado di 'chiudere' logicamente il campo che inaugura, che dipenderà, in ultima istanza, da un elemento eccentrico al sistema concettuale che ordina e costituisce.

Reperire allora le linee dell'avanzamento epistemologico della scienza in sintonia

con Freud<sup>8</sup>, che aveva sostenuto come l'unica *Weltanschauung* possibile della psicoanalisi fosse quella mutuabile dalla scienza, situare, ancora, la psicoanalisi rispetto a questo stesso avanzamento, obbliga a tener conto, problematicamente, della questione della sutura di un campo, che si costituisce, al pari del *cogito*, sulla base di un problematico posizionarsi rispetto alla presupposizione dell'esistenza di Dio, nonché di alcune sue qualità, che ne garantirebbero quell'"autolimitazione razionale" in grado di normalizzare il mondo, offrendolo, nella sua regolarità, all'osservazione degli scienziati. È doveroso, dunque, pensare sullo sfondo del *cogito* cartesiano la ripresa lacaniana della posizione freudiana, in virtù della quale la psicoanalisi non può costituirsi come una "visione del mondo", per il semplice fatto che non è una "visione del mondo", né, tanto meno, aspira ad esserlo: al tempo stesso, però è all'ammarraggio del pensiero all'essere, costituito dalla scienza sull'asse rappresentativo, che la psicoanalisi deve, necessariamente, fare riferimento. Ma quest'"ammarraggio", come lo definisce Lacan, in ultima istanza, non dipende dalla scienza, né può essere stabilizzato scientificamente, ragion per cui è del tutto lecito inferire che l'avanzamento in campo scientifico non rileva in sé, ossia inteso in senso quantitativo, ma acquista valore rispetto ad una determinata struttura soggettiva. Il "soggetto freudiano", la cui

<sup>8</sup> Si tratta di una posizione sintonica con quella espressa da Freud (S. FREUD, *Intorno ad una 'Weltanschauung'*, cit., p. 505): «La psicoanalisi, credo, è incapace di crearsi una sua *Weltanschauung*. Essa non ne ha bisogno, fa parte della scienza e può aderire alla verità scientifica. Ma alla scienza non compete quasi il nome altisonante di *Weltanschauung* poiché essa non considera tutto, è incompleta, non ha la pretesa di essere chiusa in sé e di formare un sistema. Il pensiero scientifico è ancora molto giovane tra gli uomini, non ha potuto ancora risolvere troppi dei grandi problemi. Una *Weltanschauung* costruita sulla scienza, oltre che accentuare il mondo esterno reale, ha essenzialmente tratti negativi, come il richiamo alla verità, il rifiuto delle illusioni. Chi tra i nostri simili è malcontento di questo stato di cose, chi chiede di più per potersi momentaneamente consolare, se lo procuri dove lo trova. Noi non ce ne avremo a male, non lo possiamo aiutare, ma non possiamo nemmeno, in suo onore, pensare diversamente».

<sup>5</sup> Cfr. A. KOYRÉ, *Entretiens sur Descartes*, Appendice a *Introduction à la lecture de Platon*, cit., pp. 167-185.

<sup>6</sup> J. LACAN, *La scienza e la verità*, cit., p. 860.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

cifra è la divisione soggettiva, è in un certo rapporto con il "soggetto della scienza": l'inconscio, per Lacan, situa il suo limite costitutivo sulla stessa frontiera che conferisce coerenza al soggetto della scienza. Quest'approccio, dunque, determina un campo che è inclusivo certamente della psicoanalisi, ma anche della linguistica e dell'antropologia culturale: è al livello della scienza che la psicoanalisi deve ricercare il proprio fondamento di legittimità, a tutti gli effetti inclusivo di un'interrogazione avente per oggetto la psicoanalisi stessa come scienza.

L'avanzamento nel campo antropologico, al pari di quello che ha luogo in linguistica, avrà necessariamente conseguenze sullo statuto di scientificità della psicoanalisi: in questo senso, è del tutto legittimo per Lacan "tornare a Freud".

Come evidenza magistralmente Zafiropoulos, è acquisendo l'avanzamento compiuto da Lévi-Strauss in antropologia<sup>9</sup>, che

<sup>9</sup> È in questi termini che Lacan ritiene, a proposito del caso freudiano de *L'uomo dei topi*, doverosa la lettura dell'Edipo, riletta alla luce dell'avanzamento teorico reso possibile dalle ricerche di Lévi-Strauss: «Il sistema quaternario così fondamentale nelle *impasses*, la insolubilità della situazione vitale dei nevrotici, è di una struttura assai diversa da quella che è data tradizionalmente: il desiderio incestuoso per la madre, l'interdizione del padre, gli effetti di ostruzione che ne derivano e, tutt'intorno, la proliferazione più o meno lussureggiante dei sintomi. Io credo che questa differenza dovrebbe indurci a ridefinire l'antropologia generale derivata dalla dottrina analitica così com'è finora insegnata. In poche parole, è da criticare tutto lo schema dell'Edipo», J. LACAN, *Le Mythe individuel du névrosé* (1953), trad. it., *Il mito individuale del nevrotico*, a cura di A. DI CIACCIA, Astrolabio, Roma 1986, pp. 26-27. Come evidenza M. ZAFIROPOULOS (*Lacan et Lévi-Strauss, ou le retour à Freud* (1951-57), Puf, Paris 2003, p. 71): «Pour dire les choses autrement, on écrira qu'à partir de la prévalence des organisations symboliques socialement partagées et pour répondre aux difficultés rencontrées dans les particularités de son histoire ou encore aux difficultés de son mode de positionnement au cœur même de son inscription mythique (ou symbolique), le sujet produit des symptômes, des complexes, une névrose ayant elle-même une structure mythique car ce n'est rien d'autre qu'une version individuelle des difficultés rencontrées par le sujet dans la situation symbolique qui lui est faite (sa subjectivation). D'où l'idée de Lévi-Strauss de reconnaître dans les névroses autant de mythes individuels strictement complémentaires des organisations mythique socialement partagées. Lacan en 1953 endosse cette perspective en décrivant la névrose obsessionnelle comme *Le mythe individuel du névrosé*». Per C. LEVI-STRAUSS per affrontare la tematica del totemismo bisogna prima di tutto negare l'atteggiamento ingenuo con cui gli antropologi affronta-

Lacan si libererà dalle pastoie dell'empirismo sociologico e dall'impianto durkheimiano, che costituisce la cornice concettuale dei suoi primi scritti: la seguente breve disamina del complesso rapporto che Freud intrattiene con l'antropologia culturale vive nella prospettiva di mostrare la travagliata presenza di elementi strutturali ed elementi storico-sociologici, rapporto che, letto nell'ottica del Lacan del *Discorso di Roma*<sup>10</sup>, è da considerarsi prelusivo alla risoluzione lévi-straussiana di quella contraddizione interna tra momento empirico e momento strutturale che affetta, così significativamente, *Totem e tabù*.

## 2. Freud antropologo, tra struttura e storia

In Freud, il mito di Edipo, letto sulla scorta della griglia concettuale dell'antropologia di Roberstson Smith, di Frazer e di Durkheim<sup>11</sup> non è solo una teoria di antropologia sociale: è anche il principio strutturante tanto l'accadere psichico individuale, tanto lo sviluppo stadiale della pulsione, quanto la percezione della realtà

no le culture pre-storiche (*Le totemisme aujourd'hui*, Puf, Paris 1962, p. 5): «Al totemismo e all'isteria è toccata un'identica sorte. Quando ci si è resi conto come fosse dubbio poter isolare arbitrariamente certi fenomeni e raggrupparli tra loro per farne i sintomi di una malattia o di una istituzione oggettiva, anche i sintomi sono scomparsi, o si sono dimostrati refrattari a interpretazioni unificanti. Per quanto riguarda il "grande" isterismo, a volte questo cambiamento viene spiegato come un effetto dell'evoluzione sociale che avrebbe spostato dal piano somatico a quello psichico l'espressione simbolica dei turbamenti mentali. Ma il confronto del totemismo suggerisce una relazione d'ordine diverso tra le teorie scientifiche e il livello di civiltà, relazione in cui lo spirito degli scienziati interverrebbe allo stesso modo e ancor più di quello degli uomini studiati: come se, con la scusa dell'oggettività scientifica, i primi cercassero di rendere i secondi – malati mentali o presunti 'primitivi' – più differenti – di quanto non siano».

<sup>10</sup> J. LACAN, *Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi*, Relazione al Congresso di Roma, tenuto all'Istituto di psicologia dell'Università di Roma il 26 e 27 settembre 1953 e pubblicato per la prima volta ne «La Psychanalyse», Puf, vol. I, Paris 1956, pp. 81-166, ora in J. LACAN, *Scritti*, vol. I, cit., pp. 230-315.

<sup>11</sup> Per un bilancio dell'impresa teorica durkheimiana all'interno del quadro del panorama transalpino, cfr. C. Lévi-Strauss, *La sociologia francese dalle origini al 1945*, Mimesis, Milano-Udine 2013, p. 53 e ss.

## Lévi-Strauss

come principio. È in modo del tutto consequenziale alla risoluzione in antropologia del pluriennale dibattito sul nesso totemismo-tabuismo-esogamia, operato da Lévi-Strauss, che Lacan può accedere al nucleo strutturale sotteso alla concettualizzazione freudiana, liberandola dagli impacci dell'empirismo, liberando il suo stesso approccio alla psicoanalisi da quei riferimenti empirici che caratterizzano la sua riflessione prima del 1953<sup>12</sup>, anno del suo "ritorno a Freud". Ancora, è attraverso Lévi-Strauss, tramite cioè la sua rivisitazione strutturale dell'Edipo all'interno della teoria dello scambio generalizzato che la psicoanalisi può pensare la causa al di fuori del paradigma teologico-metafisico, ossia al di fuori della generazione a partire dall'ideale, evidenziando, in un certo senso, la subalternità (almeno parziale) di Freud a quella "questione ebraica", da cui lo scienziato viennese non sarebbe mai riuscito ad emanciparsi, se non in parte<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Che l'elaborazione di questa teoria passi anche per una revisione del ruolo che madre e padre hanno nella vicenda della costituzione dei gruppi, emerge chiaramente dal seguente passo di Markos Zafizopoulos, che si concentra sul rapporto tra pasto totemico e fondazione della comunità, inteso rispetto ai ruoli genitoriali. Appare chiaramente che, nel 1938, Lacan attribuiva un certo valore al ruolo costitutivo della madre, come alle teorie del matriarcato originario: «Le caractère sacré du repas assure le lien au père et plus généralement à la tribu du père, explique Freud; ce qui rendrait compte aussi du fait que, dans les familles primitives constituées selon la règle de l'exogamie, il n'aurait pas de repas commun. Au contraire, les membre d'un même clan mangent et boivent en commun, car pour cette institution (antérieure à la famille selon Freud) manger et boire ensemble c'est renforcer la substance commune et partager le repas avec son dieu. Le père chez Freud vient donc d'abord par la bouche (il faut le dévorer), et s'il y a pour lui une nostalgie chronique 'orale' du sujet au principe même de son institutionnalisation, c'est d'une Sehnsucht (nostalgie) du père qu'il s'agit. Pour revenir au texte de Lacan de 1938, plus qu'une nostalgie du père, c'est bien un 'nostalgie de la mère' qu'il diagnostique aux origines (orales) de l'institutionnalisation subjective», M. ZAFIROPOULOS, *Lacan et les sciences sociales*, PUF, Paris 2001, p. 32.

<sup>13</sup> Ne *I complessi familiari* si legge: «Non solo la proibizione dell'incesto con la madre ha un carattere universale, attraverso l'infinita varietà di relazioni di parentela, spesso paradossali, che le culture primitive gravavano con il tabù dell'incesto, ma anche, qualunque sia in una cultura il livello della coscienza morale, tale proibizione è sempre espressamente formulata e la sua trasgressione è sempre soggetta a riprovazione. Per questo motivo Frazer riconosce nel tabù della madre la legge primordiale dell'umanità. È così che Freud fa il salto teorico che abbia-

La questione dell'intreccio tra elementi strutturali ed elementi empirici nell'antropologia psicoanalitica sarà al centro della seconda parte di questo contributo: quest'elaborazione, in Lacan, non la si può ritenere scissa dall'avanzamento della scienza, intesa in generale.

Per quanto la psicoanalisi non sia ascrivibile, se non parzialmente, al campo delle ricerche in materia di antropologia culturale, il suo apporto è stato essenziale ai fini dell'approccio a quel "senso interno" necessariamente esistente tra istituti sociali pre-storici, tipicamente, tra totemismo ed esogamia, di cui le ricerche precedenti non erano state in grado di occuparsi, in virtù di un riferimento esclusivo alla componente esterna, quantificabile, dei fenomeni oggetto di studio. Posizioni determinate intellettualmente, come quelle di Frazer, Lang, MacLennan, Jevons e Reinach, avevano 'mancato' questa determinazione, si era preclusa quella comprensione 'totale' del culto totemico che avrebbe reso sempre più esigua la distanza tra culture pre-storiche e culture immerse nel tempo secolare, forgiate sul calco dell'ideale del progresso per ottemperare ai criteri epistemologici costitutivi l'antropologia culturale, con la sola, lodevole eccezione di Robertson Smith. Anche per Freud, come per Robertson Smith, è una potente intuizione preliminare a produrre un grande avanzamento nella comprensione delle culture primitive, avanzamento favorito e reso possibile, seppur controfattualmente, anche da errori che

mo indicato come abusivo nella nostra introduzione: dalla famiglia coniugale osservata nei suoi soggetti a un'ipotetica famiglia primitiva, concepita come un'orda dominata da un maschio che a causa della sua superiorità biologica riesce a impadronirsi di tutte le femmine nubili», J. LACAN, *Les complexes familiaux dans la formation de l'individu* (1938), trad. it., *I complessi familiari nella formazione dell'individuo. Saggio di analisi di una funzione in psicologia*, a cura di A. DI CIACCIA, Einaudi, Torino 2005, pp. 35-36. Non che nella prima fase della sua elaborazione Lacan non fosse, dunque, pienamente conscio della precarietà della costruzione antropologica di Freud, precarietà la cui soluzione, tuttavia, era ricercata sul versante di ricerche segnate in maniera rilevante dal ricorso all'*imago* materna in psicoanalisi, all'ipotesi matriarcale, e, in genere, a ricostruzioni fortemente caratterizzate nel senso dell'empiria.



hanno ben altra radice da quelli indotti dall'intellettualismo di un Frazer o di Smith. In Freud esiste sì una lettura pregiudizievole dei dati antropologici (la cui conoscenza gli derivava dallo studio dei contributi scientifici e dei resoconti che circolavano in quegli anni tra gli studiosi, studio che egli stesso dichiarò di aver affrontato con in mente la soluzione del problema), tuttavia tale pre-giudizio non era di taglio intellettualistico, ma aveva un fondamento molto solido, derivandogli dalla considerazione della reale fecondità delle conquiste della psicoanalisi, maturate nella pratica analitica. Presupposto di quest'estensione all'antropologia, una teoria che sarebbe stata oggetto, successivamente, di una certa irrisione, se non di disprezzo da parte di antropologi, biologi e anche di psicoanalisti criticamente avvertiti: l'ipotesi, di marca strettamente positivista, in virtù della quale l'"ontogenesi ricapitola la filogenesi", che può essere sintetizzata nella presupposizione che vi sia un nesso strutturale di identità tra l'evoluzione dell'individuo e quella della specie.

## Freud

Nella misura in cui la nevrosi, con particolare riferimento qui alla nevrosi ossessiva, in cui il ruolo del cerimoniale è essenziale, è considerata da Freud una forma regressiva rispetto allo stato adulto, caratterizzato da una maturazione pulsionale fallico-genitale, l'identificazione tendenziale tra bambino e nevrotico diventa un'identificazione a tre, includendo l'uomo primitivo. Ed è da *Totemism and Exogamy* di Frazer che Freud acquisì quei principi che fanno da pilastro alla sua analisi, riservando, a partire dalle scoperte ivi contenute, un intero capitolo del celeberrimo *Totem e Tabù*<sup>14</sup> all'analisi scrupolosa di tutta la letteratura antropologica in materia di totemismo. All'interrogativo: «Che cos'è il totem?», Freud, risponde nei seguenti termini: «Di solito un animale, un

animale commestibile, innocuo o pericoloso e temuto; oppure, più raramente, una pianta o un elemento naturale (pioggia, acqua) legato al clan da un rapporto particolare»<sup>15</sup>.

Anche lo scienziato viennese non si pose, come d'altronde Frazer, il problema di come queste società identificassero classi di entità totemiche, considerando presupposta la classificazione stessa. Così, i primitivi configurerebbero nel *totem* il loro progenitore, provvedendo ad organizzare, periodicamente, riti in cui si indossavano maschere e si travestivano loro stessi da *totem*, riducendo così quell'ambivalenza che li voleva, contemporaneamente, assimilati e differenti dall'entità assunta da progenitrice. Saremmo in presenza di un sistema di regole assai minuziose, in cui «[...] l'appartenenza al *totem* è il fondamento di ogni obbligo sociale [che] da un lato precede in importanza l'appartenenza alla tribù e dall'altro sposta in secondo piano i rapporti di consanguineità»<sup>16</sup>.

Se *Totem e Tabù* costituisce, come palese sin dalla prefazione, una pietra miliare non solo per l'antropologia psicoanalitica, ma anche per l'antropologia culturale stessa<sup>17</sup>, è perché Freud, al pari di Smith, estende il campo del pensiero totemico, fino a farne una chiave interpretativo-genealogica delle istituzioni 'civili'. Se per Smith in questione è il rapporto tra culti totemici e religioni storiche, in Freud, invece, l'attenzione si pone ad un livello d'analisi ancora più profondo, nel senso che lo scienziato ritiene che vi sia un rapporto di parentela concettuale, decifrabile quindi genealogicamente, tra interdetti edipici e interdizioni legate all'esogamia. A sua volta, questa lettura forniva anche una

<sup>15</sup> Ivi, p. 52.

<sup>16</sup> Ivi, p. 31.

<sup>17</sup> Si tratta di un ponte ribadito con forza da P.-L. ASSOUN (*Freud et les sciences sociales. Psychanalyse et théorie de la Culture* (1993), trad. it. *Freud e le scienze sociali. Psicoanalisi e teoria della cultura*, Borla, Roma 1999, p. 93): «La prefazione a *Totem e Tabù* definisce l'ambizione che si manifesta con questo testo e permette di misurarne l'audacia: si tratta di "gettare un ponte" tra etnologi e linguisti, folkloristi da una parte e psicoanalisi dall'altra».

<sup>14</sup> Sigmund FREUD, *Totem und Tabù. Übereinstimmung im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker* (1912-13), trad. it., *Totem e Tabù. Concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei neurotici*, con una *Introduzione* di K. KERENY, Einaudi, Torino 1997.

## Totem e Tabù

chiave interpretativa di quell'“illusione” particolare che per Freud – fortemente influenzato da un'educazione ebraica da cui desiderò emanciparsi probabilmente senza mai riuscirci fino in fondo – era la religione: connettere le scoperte della psicoanalisi all'evoluzione della civiltà, costituiva, in effetti, un notevole avanzamento nelle pretese di una prassi che, fino ad allora, era rimasta confinata alla pratica di pochi studi privati. Con *Totem e Tabù*, non solo l'antropologia, ma la stessa psicoanalisi acquisisce un nuovo statuto, costituendosi alla stregua di un'inedita chiave interpretativa di tutto quel patrimonio concettuale che, fino a quel momento, era stato fortemente monopolizzato dalla dogmatica teologica. Freud legge gli antropologi sovrapponendo, non senza qualche imbarazzo, alle scoperte dell'antropologia i risultati rivenuti nell'esplorazione psicoanalitica: nella lettura di *Totem e Tabù* ci si imbatte in passi che evidenziano dubbi, incertezze, che Freud, con grande onestà segnala, ma che poi risolve senza lasciarsi interrogare sino in fondo dall'alterità e del “pensiero selvaggio”<sup>18</sup>.

Il limite concettuale maggiore di Freud consiste nell'identificazione del “tabù dell'incesto”, quale nucleo essenziale ed universale del nesso tra totemismo ed esogamia. Com'era accaduto per altri versi nella letteratura antropologica precedente, Freud considera l'acquisizione del prodotto di saperi a lui contemporanei la base concettuale delle realtà antropologiche, oggetto del suo interesse. Ma lo scienziato viennese non ricerca all'interno del dispositivo totemico e del suo sviluppo la chiave di lettura del “tabù dell'incesto”, antepoendogli, piuttosto, logicamente le realtà della famiglia nucleare e dell'Edipo così come il mondo civilizzato le conosce e come l'esperienza analitica rivela, universalizzando forme e contenuti. Essendo famiglia nucleare e consanguineità, entità

praticamente equivalenti sul piano concettuale, Freud finisce per interpretare i dati che la ricerca antropologica sottoponeva al suo sguardo retroagendo nel passato le scoperte della psicoanalisi. Non senza qualche imbarazzo: nel tenere per veri i modelli, a tutti gli effetti congiunti, della consanguineità, di cui presuppone la conoscenza da parte dei primitivi, e della famiglia nucleare, si accorge che questa prospettiva non è sufficiente per rendere ragione del fenomeno nella sua integrità, laddove il culto totemico venga paradigmaticamente assunto come oggetto della ricerca. Con l'onestà e il rigore che ne contraddistinsero la cifra di studioso, segnala questa difficoltà nei seguenti termini: «Tutto ciò che deriva dallo stesso *totem* è legato da un rapporto di consanguineità, è una famiglia, e in questa famiglia anche il più lontano grado di parentela è considerato un impedimento assoluto all'unione sessuale. Questi selvaggi, insomma, ci rivelano un orrore o una sensibilità estremamente sviluppata nei confronti dell'incesto, unita alla particolarità – solo imperfettamente comprensibile per noi – di sostituire alla consanguineità reale la parentela col *totem*. Non dobbiamo tuttavia accentuare troppo questo contrasto, e occorre tener presente che le proibizioni totemiche includono il vero e proprio incesto come caso particolare»<sup>19</sup>.

Freud parla di “motivi solo imperfettamente comprensibili a noi”, ma non è semplice decifrare in che misura questo plurale sia un c.d. *plurale majestatis*, e quindi, in sostanza, una prima persona, o un riferimento al soggetto della civilizzazione. Sia quel che sia, risulta vano il suo tentativo di inquadrare correttamente il tabù dell'incesto all'interno del dispositivo totemico, situando al cuore di quest'ultimo realtà considerate al tempo stesso basilari e universali, quali la famiglia nucleare, la consanguineità, la funzione strutturante dell'edipo. A questo livello, il divieto di prendere come moglie una donna anche estremamente distante nella

<sup>18</sup> Sulla strategia freudiana di questo “racconto delle origini”, cfr., il Capitolo II, *Psychanalyse et histoire*, in: M. de Certeau, *Histoire et psychanalyse entre science et fiction*, folio histoire, Paris 2002, pp. 85-106.

<sup>19</sup> S. FREUD, *Totem e Tabù*, cit., p. 35.

parentela, ma interna al gruppo istituito su base clanica risulta effettivamente incomprensibile a Freud, che deve accontentarsi di constatare che l'incesto propriamente detto, quello edipico, è incluso e non contraddetto dalle regole totemiche.

Allo stesso modo, gli risulta incomprensibile la spiegazione del fatto che il piccolo nato in queste realtà sociali chiami padre o madre tutti i soggetti che, nel sistema di parentela, hanno la stessa posizione del padre o della madre intesi alla luce del paradigma della famiglia nucleare e della consanguineità. «Qualcosa di analogo a questo sistema classificatorio esiste anche da noi, per esempio nei bambini, quando li esortiamo a salutare col nome di 'zio' e di 'zia' ogni amico e amica dei genitori, oppure in senso figurato, quando parliamo di "fratelli in Apollo" (fratelli dell'arte di poetare), o di "sorelle in Cristo"»<sup>20</sup>: è in questo punto che Freud, seppur solo intuitivamente, si avvicina alla realtà del fenomeno totemico, che istituisce rapporti di parentela da intendersi realisticamente alla maniera di Smith a partire da un progenitore presunto, e che sono considerati tali, e quindi 'veri', indipendentemente dalla consanguineità, costituendo genealogicamente l'archetipo della fratellanza universale cristiana, che non è una fratellanza di sangue. Nonostante quest'intuizione balugini nella mente di Freud, è ricondotta al modello familiare, invece di essere e interpretata all'interno del dispositivo totemico, *sua iuxta principia*: se il bambino chiama papà o mamma ogni membro di una determinata classe di soggetti determinata su base esogamica, non è perché li ritiene padre o madre, misconoscendo o ignorando addirittura le modalità reali di fecondazione, ma perché, nell'interpretazione data, il modello del matrimonio di gruppo, dell'orda primordiale, precede in ordine di tempo quello della famiglia nucleare. Dunque, avendo quale modello universale la famiglia nucleare, il 'padre' della psicoanalisi non riesce a spiegarsi perché il nome di padre

o di madre non connotino una relazione tra individuo e individuo, quanto piuttosto un rapporto tra un bambino e tutti quegli individui che, nell'ambito del gruppo sociale di appartenenza erano potenzialmente liberi da interdetti legati alla paternità o alla maternità: il ricorso all'ipotesi del matrimonio di gruppo, ancora una volta, gli è funzionale a riportare questa realtà nel suo schema. Da un lato, Freud evidenzia come il sistema totemico sia a fondamento di obblighi sociali rigidamente introiettati dai membri, dall'altro, però, questo sistema di definizione al tempo stesso della discendenza verticale e della parentela orizzontale avrebbe la sua giustificazione in un altro sistema, quello della consanguineità, che, tra l'altro, non sappiamo in che misura fosse accettato dagli aborigeni, spesso terrorizzati dal sangue dei propri congiunti. Non solo il modello di vincolo pre-storico è quello che Durkheim definisce della "solidarietà meccanica" o "per identificazione", il che esclude che un individuo possa rappresentarsi come tale e rapportarsi ad un altro individuo, essendo tutti i membri fusi nel gruppo di appartenenza e indistinguibili da esso, ma è davvero molto difficile pensare che la discendenza da una pianta o da un evento meteorologico o naturale come il fulmine possa esser inteso come istituente rapporti di consanguineità. Freud stesso, quando parla di queste popolazioni, enucleando come caratteristica del pensiero primitivo l'onnipotenza, fa riferimento al loro approccio al reale nel senso dell'assenza di una netta separazione tra parola e cosa, tra oggetto e sua designazione nominale, tra rappresentazione di cosa e rappresentazione di parola, il che, tradotto nel linguaggio dei sociologi del diritto, equivale a dire che alle popolazioni pre-storiche è interdetto quel pensiero che scinde la sfera dell'essere da quella del dover-essere. Ma se in questi gruppi l'elemento rappresentativo e quello doveristico sono immanenti agli stessi rapporti sociali, come pensare che la realtà degli interdetti totemici riposi in un'area, quella

Smith

<sup>20</sup> Ivi, p. 36.

della consanguineità e della famiglia nucleare, del tutto eccentrica? Nella misura in cui Freud afferma che, in virtù del principio dell'onnipotenza dei pensieri: «Le relazioni che sussistono tra le rappresentazioni vengono presupposte anche tra le cose», perché questo principio resta valido solo al livello di psicologia collettiva, senza risvolti nella costituzione dell'ordine sociale?

### Mito fondatore

Paradossalmente, però, la logica totemica finisce per persuadere Freud in un altro senso: quello del reperimento di un "mito fondatore", quello dell'omicidio del padre primordiale da parte dei figli, con il quale, sempre all'interno dell'interpretazione della comunità parentale come espressione della consanguineità, si giustifica e si interpreta la logica del sacrificio totemico, lettura nella quale si fanno propri, almeno fino ad un certo punto, i risultati di Robertson Smith e si acquisisce l'importante ascrizione del sacrificio di Cristo all'interno della logica totemica. Freud acquisisce e fa sua la lettura in virtù della quale «[...] l'uccisione di una vittima rientrava originariamente tra le azioni proibite dall'individuo e giustificate solo quando l'intero clan se ne assumeva la corresponsabilità. [...] la comunità che compiva il sacrificio, il dio e l'animale sacrificale erano dello stesso sangue, membri di un solo clan della tribù»<sup>21</sup>. La chiave interpretativa del sacrificio sarebbe nel fatto che il consumo in comune dell'animale immolato avrebbe il senso di creare prima e rafforzare poi il vincolo che costituisce in un duplice senso (verticale e orizzontale) la comunità. Questo vincolo riguarderebbe, contemporaneamente, le dimensioni del sacro, a tutti gli effetti trascendente la realtà materiale del gruppo, e della socialità, che dell'atto sacrificale, in un certo senso, è causa ed effetto, contemporaneamente. Giunto a questo punto, però, Freud opera con la stessa modalità con cui aveva reso intelligibile il culto e gli interdetti totemici: vi sovrappone la famiglia nucleare, fornendone una ricostruzione in termini totemici,

### Il sacrificio

ricostruzione il cui fondamento riposa, cioè, su di un mito, quello dell'omicidio del padre da parte dell'orda primordiale. Ad essere invertita, è l'evoluzione temporale dell'istituto del culto totemico: non il padre e la famiglia nucleare così come noi la conosciamo sarebbero l'effetto di un maneggiamento del sistema totemico, quanto, piuttosto, il contrario. L'animale totemico è considerato un sostituto improprio del padre sulla base della tendenziale equiparazione tra nevrotico, bambino e primitivo, entità pre-edipiche, ma non per questo non riconducibili al principio paterno. È così che l'"oggetto fobico" del caso clinico del "piccolo Hans"<sup>22</sup>, elaborato solo successivamente nel *corpus* freudiano si erge a paradigma esplicativo della funzione dell'animale totemico sulla base dell'acquisizione della teoria dell'omogeneità strutturale di ontogenesi e filogenesi: se per il bambino oggetto della cura psicoanalitica la fobia del cavallo era una spia dell'angoscia di castrazione indotta dal padre e causata dalla particolare tenerezza intercorrente con la madre, l'equazione padre=animale totemico poteva essere legittimamente trasposta su una scala più ampia, vista l'identificazione tendenziale tra bambino e uomo primitivo.

A corredo di questa tesi, la costatazione che l'indistinguibile marchio che ricondurrebbe l'animale totemico e il suo sacrificio al padre (sacrificio perpetrato eccezionalmente dal gruppo nella sua interezza e mai dal singolo) sarebbe proprio l'ambivalenza emotiva con cui il primitivo vive la cerimonia del sacrificio: «La psicoanalisi ci ha rivelato che l'animale totemico è real-

<sup>21</sup> Ivi, pp. 186-87.

<sup>22</sup> «Ho recentemente pubblicato una *Analisi della fobia di un bambino di cinque anni*, il cui materiale era stato messo a mia disposizione dal padre del piccolo paziente. Era una paura dei cavalli, a causa della quale il bambino rifiutava di uscire per strada [...] Si trovava perciò in quel tipico atteggiamento del bambino maschio verso i genitori che noi definiamo col nome di "complesso edipico", e nel quale identifichiamo in generale il complesso nucleare delle nevrosi. L'elemento nuovo che veniamo a conoscere dall'analisi del "piccolo Hans" è il fatto, estremamente importante per il totemismo, che, in tali circostanze il bambino sposta parte dei suoi sentimenti dal padre su un animale», S. FREUD, *Totem e tabù*, cit, p. 178-179.

### L'animale totemico

mente il sostituto del padre, col che si accorderebbe bene la contraddizione, secondo la quale la sua uccisione è proibita in ogni altro caso, eppure diventa occasione festosa; si accorda il fatto che si uccide l'animale e pure se ne compiangia la morte. L'atteggiamento emotivo ambivalente che caratterizza ancor oggi nei nostri bambini il complesso del padre, e si prolunga spesso nella vita dell'adulto, pare estendersi a quel sostituto del padre che è l'animale totemico»<sup>23</sup>. Freud reinterpreta il sacrificio alla luce di un mito fondatore, acquisito in un primo momento secondo le coordinate concettuali elaborate da Robertson Smith: il pasto totemico, proprio dei riti sacrificali, non sarebbe più il modo eccezionale con cui la comunità celebra la propria unione con il *totem*, quanto la ripetizione di un rito primordiale, quello con il quale i figli avrebbero tentato di liberarsi, uccidendolo e incorporando per via orale le sue spoglie. Se l'ambivalenza emotiva è per lo psicoanalista caratteristica essenziale della psiche primitiva<sup>24</sup>, e se il padre odiato è anche amato, la sua uccisione avrebbe dato origine da un lato all'interdetto di accoppiarsi con donne dello stesso gruppo, dall'altro al senso di colpa per l'uccisione stessa del padre. Lo scienziato viennese rende ragione, attraverso il senso di colpa successivo all'omicidio del padre primordiale, non solo dell'origine della coscienza morale, quantanche di due divieti molto sentiti e assai severamente puniti nell'antichità, quello di uccidere il padre e di possedere la madre, spiegati attraverso la repressione di due impulsi imperiosi, inarginabili e scandalosi: per l'appunto, quello ad eliminare il padre e a godere della madre. Per quanto Freud stesso ne dichiari lo statuto di "mito necessario", questo racconto resta pur sempre un mito, la cui funzione, in verità, è più quella di delucidare la funzione paterna come momento di giunzione tra natura e cultura

### Mito necessario

(nel senso «in cui è possibile coglierne la funzione nel campo d'indagine dell'inconscio»<sup>25</sup>), che non di rendere ragione di una dinamica antropologica intesa in senso storico-evolutivo. Non casualmente, la lettura strutturalista del mito freudiano, iniziata da Kroeber e perfezionata da Lacan attraverso la mediazione di Lévi-Strauss, è l'unica in grado, al prezzo della dissociazione del nesso tra totemismo ed esogamia, di restituire dignità antropologica all'interpretazione freudiana.

È solo attraverso quest'indispensabile mediazione che si realizzerà il "ritorno a Freud" proprio della psicoanalisi strutturalista, come ha dimostrato con dovizia di argomenti Zafiroopoulos<sup>26</sup>: per Lévi-Strauss, la teoria del divieto rituale dell'incesto va interpretata nell'ambito di una distinzione tra natura e cultura, ove il primo dominio, quello naturale, è retto da leggi universali, mentre il culturale sarebbe regolato da leggi generali, circoscritte in senso spaziotemporale nella loro vigenza: in questo senso, è possibile affermare che naturale nell'uomo è ciò che è universale, ma, sostiene l'antropologo francese, cosa c'è di più universale per l'uomo del suo essere, da sempre, un essere culturale? Poiché ogni uomo appartiene imprescindibilmente ad un ordine culturale, naturale per l'uomo può essere solo ed esclusivamente l'ordine culturale.

La proibizione dell'incesto, a questo punto, rappresenta il sostrato essenziale di quegli scambi matrimoniali, che costituiscono in *Antropologia culturale* l'archetipo di tutte le regole culturali: con l'ordine

<sup>25</sup> J. DÖR, *Le père et sa fonction en psychanalyse*, Paris 2008, p. 27.

<sup>26</sup> Sui rapporti tra Lévi-Strauss e la psicoanalisi, oltre a: M. ZAFIROPOULOS, *Lacan et Lévi-Strauss, ou le retour à Freud* (1951-57), cit., cfr.: A. DELRIEU, *Lévi-Strauss lecteur de Freud. Le droit, l'inceste, le père et l'échange des femmes*, Paris 1999; Y. SIMONIS, *Claude Lévi-Strauss ou la "passion de l'inceste". Introduction au structuralisme*, Paris 1968; Per un bilancio dell'apporto dell'antropologia di Lévi-Strauss alla psicoanalisi lacaniana, cfr. *L'anthropologie de Lévi-Strauss et la psychanalyse. D'une structure l'autre*, a cura di M. DRACH e Bernard TOBOUL, La Découverte, Paris 2008. In particolare: M. ZAFIROPOULOS, *Le transfert de Lacan à Lévi-Strauss*, ivi, pp. 83-99.

<sup>23</sup> Ivi, p. 192.

<sup>24</sup> Cfr. S. FREUD, *Il tabù e l'ambivalenza emotiva*, in ivi, p. 50 e ss.

edipico, l'uomo partecipa del naturale attraverso la sua iscrizione imprescindibile nella dinamica edipica. È nella misura in cui la legge di proibizione dell'incesto è in grado di stabilire il limite tra natura e cultura, che l'ordine edipico ha facoltà di costituirsi come il sostrato universale che designa la dimensione del naturale nell'uomo. In sostanza, «l'ordine edipico si definisce proprio come il luogo di un simile conflitto, capace di giungere a una soluzione, in quanto permette al soggetto di accedere al registro simbolico, alla cultura.

### Ordine edipico

Riassumendo, la cultura è, dunque, in questa prospettiva, il risultato dell'espressione di una mancanza: poiché il naturale è considerato isomorfo all'ordine edipico, la cultura diviene legittimamente l'autentica natura dell'uomo, che nasce dalla proibizione originaria dell'incesto. In questo senso, la problematica natura-cultura rimette al centro, a pieno titolo, la questione del padre in psicoanalisi, sganciandola da ogni fenomenismo empirico, dato che è precisamente della proibizione originaria dell'incesto che ci si sforza di rendere conto del mito freudiano del padre nell'orda primitiva. Dati i limiti del presente lavoro, non si ritiene di poter entrare in dettaglio nel discorso di Lévi-Strauss: ci si limiterà ad evidenziare come, se il simbolico caratterizza universalmente l'uomo, la differenza tra natura e cultura è solo una differenza quantitativa tra regole universali e regole più o meno circoscritte. A rigore, dunque, vi è solo un differenziale di grado la vigenza di regole di comportamento: quest'approccio di natura strutturale, sia in Freud che in Lévi-Strauss, conduce all'enucleazione di una realtà, a vario titolo naturale, quella della famiglia nucleare, che per essere inteso come basico dell'ordine totemico ha bisogno della riduzione concettuale dell'ordine totemico a quello della famiglia nucleare ristretta, che ne costituirebbe la chiave interpretativa. Molto più coerentemente di Freud, Lévi-Strauss legittima quest'acquisizione, liquidando sostanzialmente la problemati-

ca totemica, che viene considerata ne *Il totemismo oggi*, una categoria concettuale non atualizzabile, una superfetazione della dimensione, di per sé orizzontale e immanente, dello scambio; è del tutto evidente che Lacan reperisce nella teoria strutturalista, quale avanzamento della teoria antropologica, quella risoluzione delle impasses della teoria dell'omicidio del padre primordiale, che ricercava già nel 1938, quando dichiara che quest'ipotesi si troverebbe ridotta «a un fantasma sempre più incerto man mano che progredisce la nostra conoscenza degli antropoidi». È a quest'avanzamento del sapere e della conoscenza, più che non a quelle che egli stesso definisce «le petizioni di principio della teoria freudiana», che Lacan ritiene in quel momento incarnata dall'ipotesi del matriarcato originario, che si affida in maniera estremamente significativa, già ne *I complessi familiari*, il superamento dell'ipotesi freudiana.

### 3. Periodizzazione o puntuazione? Il dogma trinitario tra Lacan e Kojève

Il 30 novembre 1960, commentando il *Simposio platonico* all'interno del suo *Seminario* dedicato alla relazione di *transfert*<sup>27</sup>, Jacques Lacan, sottolineando l'importanza e la portata teologica del discorso sull'amore di uno dei partecipanti al banchetto, Fedro, non manca di fare riferimento ad un passo delle *Enneadi* di Plotino, ribadendo come la trinità cristiana sia sovrapponibile alla triade Zeus-Afrodite-Eros<sup>28</sup>. Questa posizione così de-

<sup>27</sup> J. LACAN, *Le séminaire de Jacques Lacan. Livre VIII. Le transfert (1960-61)*, (1991), trad. it., *Il Seminario Libro VIII. Il transfert (1960-61)*, a cura di A. DI CIACCIA, Einaudi, Torino 1991.

<sup>28</sup> «[...] non ho trovato di meglio che suggerirvi – se volete veramente capire – di prendere la seconda *Enneade* di Plotino per vedere come le cose di cui si parla si pongano pressappoco allo stesso livello. Anche là si tratta di Eros, anzi si tratta solo di questo. Per poco che abbiate letto un testo teologico sulla Trinità, non potrete non accorgervi che il discorso di Plotino – siamo alla fine del terzo secolo – è semplicemente un discorso sulla Trinità. Credo che basti cambiare i termini: Zeus, Afrodite ed Eros sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo», *ivi*, p. 51.

### La potenza ecclesiale

cisa in materia di esegesi trinitaria è ribadita qualche anno dopo; nella lezione d'apertura del seminario tenutosi nel '65-'66 all'*Ecole Normale Supérieure*, di cui *La scienza e la verità* è il resoconto stenografato, Lacan sostiene: «Ho notato, di passaggio, quanto abbiamo da imparare sulla struttura della relazione del soggetto con la verità come causa nella letteratura dei Padri, o nelle prime decisioni conciliari. Il razionalismo che organizza il pensiero teologico non è affatto, come il piattume se l'immagina, un affare di fantasia. Se fantasma c'è, è nel senso più rigoroso di istituzione di un reale che copre la verità. Non ci sembra affatto inaccessibile ad un trattamento scientifico il fatto che la verità cristiana abbia dovuto passare attraverso l'insostenibile di un Dio Tre e Uno. La potenza ecclesiale va assai bene d'accordo con un certo scoraggiamento del pensiero. Prima che sulle impasse di un simile mistero, va posto l'accento sulla necessità della sua articolazione, che è salubre per il pensiero. Questa deve misurarsi con quella»<sup>29</sup>.

Questa riflessione segue di poco la pubblicazione di un importante scritto di Alexander Kojève, centrato sul rapporto tra scienza moderna e cristianesimo, che si esprime sulla stessa questione, ma in un senso opposto: mentre per Lacan la questione trinitaria non sarebbe altro che il rivestimento fantasmatico di una struttura logica imperniata sul rapporto, tutt'altro che lineare, tra unitarietà e triadicità, logicamente preesistente alle figure con cui si inverte storicamente, rivestimento di cui la dialettica hegeliana sarebbe niente di più che un'ulteriore riedizione, l'intellettuale russo, nell'interrogarsi sul rapporto tra scienza moderna e scienza pagana, costruisce una periodizzazione in virtù della quale il Cristianesimo porterebbe una discontinuità nel contesto della scienza pagana e del neoplatonismo, indotta proprio dall'incarnazione<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> J. LACAN, *La scienza e la verità*, cit., p. 877.

<sup>30</sup> In questo senso, rispondendo al quesito inerente il rapporto tra scienza antica e paganesimo da un lato,

Si fa spesso riferimento, a ragione e con dovizia di corrette argomentazioni, alla stringenza, umana e culturale, del rapporto tra Lacan e Kojève: eppure, ci chiediamo, cosa passa nella non immediatamente palpabile differenza tra lo storicismo hegeliano dell'intellettuale russo e l'ipotesi strutturalista di Lacan? «Ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale», aveva sentenziato Hegel. Cosa intendeva? Non certo che ogni accadimento ha un suo rapporto organico con il senso, e, quindi, che tutto è giustificato, ma che l'accadere, la storia, sono in un certo rapporto con la logica, in particolare con la dialettica. Ora, per quanto possa apparire in prima istanza un semplice dettaglio, tra la posizione di Lacan e quella di Kojève vi è una distanza notevole, perché mentre l'intellettuale e filosofo d'origine russa tiene, hegelianamente, alla consistenza del rapporto logica-storia, consistenza rivelatrice della razionalità del mondo dei fenomeni, operando nel senso della periodizzazione storica, Lacan opera come se la storia e le formazioni culturali e sociali, tra cui la religione, fossero entità non originali ma simulacrali, epifenomeno di entità logiche sottese.

In questa prospettiva, la teologia che si 'arrabbatta', come dice Lacan, con la Tri-

---

scienza moderna e cristianesimo dall'altro, Kojève evidenzia come: «Per quanto riguarda il monoteismo, la sua responsabilità è chiaramente fuori discussione, dal momento che lo si rintraccia allo stato puro sia presso i pagani evoluti sia tra ebrei e mussulmani, irrimediabilmente poco sviluppati dal punto di vista scientifico. Quanto poi al creazionismo, è presente in forma originale anche nel giudaismo e nell'islam, e dunque nemmeno ad esso si può ricondurre la scienza moderna. Né del resto la si può far dipendere dal dogma della Trinità, che il [neo] platonismo pagano è lungi dall'ignorare completamente e che, anche presso i cristiani, spinge molto di più all'introspezione 'mistica' o alle speculazioni 'metafisiche' che all'osservazione attenta dei fenomeni sensibili dei corpi, o alla pratica sperimentale. Rimane dunque soltanto il dogma dell'Incarnazione che, dal punto di vista della realtà storica, è l'unico fra i grandi dogmi della teologia cristiana ad essere a un tempo autenticamente e specificamente cristiano, ovvero proprio di tutto e solo il pensiero cristiano. Se dunque la scienza moderna va ascritta al cristianesimo, è il dogma cristiano dell'Incarnazione a portarne la responsabilità esclusiva», A. KOJEVE, *L'origine chrétienne de la science moderne* (1964), trad. it., *L'origine cristiana della scienza moderna*, ne *Il silenzio della tirannide*, Adelphi, Milano 2004, pp. 133-134.

nità cercherebbe, non senza difficoltà, di formalizzare all'interno del *corpus* dottrinario della Chiesa un rapporto logico, quello tra i numeri primi uno, due e tre, che preesiste, quantomeno logicamente, ad ogni istituzionalizzazione culturale. Si noti, inoltre, come questo situarsi 'formale' nel campo del sapere consente a Lacan di prendere una precisa posizione nei confronti della religione, senza per questo entrare, direttamente, in questioni di natura teologica: è lo stesso avanzamento di un determinato soggetto epistemico che consente di smarcarsi da una prospettiva come quella teologico-metafisica, senza contraddirla direttamente, senza, cioè, dichiararsi pro o contro la religione cristiana.

### Il rapporto logico-storia

Interrogando il rapporto logico-storia, o, il che è in parte il medesimo, il rapporto fenomeno-struttura, sembra del tutto lecito porre l'interrogativo: è possibile considerare, e a che titolo, la psicoanalisi lacaniana, con quella freudiana, parte della "scuola del sospetto"? Non è eccessivo rispondere a quest'interrogativo evidenziando come la psicoanalisi lacaniana si strutturi in maniera del tutto sintonica alla risoluzione del rapporto tra ideale e reale, operato da Lévi-Strauss: è grazie all'apporto dell'antropologia strutturale che Lacan si è smarca dall'idealismo hegeliano, così come recepito da Kojève.

La risoluzione del nesso di complicazione tra ideale e reale operata da Lacan ha però un 'nome', una sorta di luogo che lo determina in modo privilegiato: l'analoga risoluzione antropologica del nesso tra totemismo ed esogamia, così come operato da Lévi-Strauss a partire dal celeberrimo pamphlet *Il totemismo oggi*. Questo, innanzitutto perché la liquidazione del totemismo e la lettura lévi-straussiana del mito di Edipo, sulla cui scorta lo scambio esogamico è l'effetto della dinamica degli scambi tra clan, la cui ragion d'essere e la cui costituzione non è più l'effetto di una 'filiazione' totemica, consentono di porre in essere un principio di organizzazione del reale in virtù del


quale, lo ricordiamo, la paternità e, coerentemente, la causalità, non sono più dell'ideale, ma del reale: è sotto questa condizione che Lacan può dissociare la causalità della psicoanalisi da quella della religione.

### RIFERIMENTI

- AA.VV., *L'anthropologie de Lévi-Strauss et la psychanalyse. D'une structure à l'autre*, a cura di M. DRACH e Bernard TOBOUL, La Découverte, Erès Poche, Paris 2008.
- ASSOUN P.-L. (*Freud et les sciences sociales. Psychanalyse et théorie de la Culture* (1993), trad. it. *Freud e le scienze sociali. Psicoanalisi e teoria della cultura*, Borla, Roma 1999.
- DE CERTEAU M., *Histoire et psychanalyse entre science et fiction*, folio histoire, Paris 2002.
- DÖR J., *Le père et sa fonction en psychanalyse*, Paris 2008.
- FREUD S., *Totem und Tabù. Übereinstimmung im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker* (1912-13), trad. it., *Totem e Tabù. Concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei neurotici*, con una *Introduzione* di K. KERENY, Bollati Boringhieri, Torino 1997.
- FREUD S., *Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse* (1917), trad. it., *Introduzione allo studio della psicoanalisi (Prima e nuova serie)*, Astrolabio, Roma 1978.
- HEIDEGGER M., *Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen* (1962), trad. it., *La questione della cosa*, a cura di V. Vitiello, Guida Editore, Napoli 1989.
- KOYRE A., *Introduction à la lecture de Platon*, Gallimard, Paris 1962.
- KOJEVE A., *L'origine chrétienne de la science moderne* (1964), trad. it., *L'origine cristiana della scienza moderna*, ne *Il silenzio della tirannide*, Adelphi, Milano 2004, pp. 133-134.



- LACAN J., *Les complexes familiaux dans la formation de l'individu* (1938), trad. it., *I complessi familiari nella formazione dell'individuo. Saggio di analisi di una funzione in psicologia*, a cura di A. DI CIACCIA, Einaudi, Torino 2005.
- LACAN J., *Le Mythe individuel du névrosé* (1953), trad. it., *Il mito individuale del nevrotico*, a cura di A. DI CIACCIA, Astrolabio, Roma 1986.
- LACAN J., *Le séminaire de Jacques Lacan. Livre VIII. Le transfert (1960-61)*, (1991), trad. it., *Il Seminario Libro VIII. Il transfert (1960-61)*, a cura di A. DI CIACCIA, Einaudi, Torino 1991.
- LACAN J., *Ecrits* (1966), trad. it., *Scritti*, 2 voll., a cura di G. Contri, Torino 1974.
- LEVI-STRAUSS C., *La sociologie française* (1947), trad. it., *La sociologia francese dalle origini al 1945*, Mimesis, Milano-Udine 2013.
- LEVI-STRAUSS C., *Le totemisme aujourd'hui* (1962), trad. it., *Il totemismo oggi*, Feltrinelli, Milano 2019.
- SIMONIS Y., *Claude Lévi-Strauss ou la "passion de l'inceste". Introduction au structuralisme*, Paris 1968.
- ZAFIROPOULOS M., *Lacan et les sciences sociales*, PUF, Paris 2001, trad. it., *Lacan e le scienze sociali*, a cura di M. G. BIANCHI e V. RAPONE, Alpes, Roma 2019.
- ZAFIROPOULOS M., *Lacan et Lévi-Strauss, ou le retour à Freud* (1951-57), Puf, Paris 2003.



## Brentano y sus luchas filosóficas

### 1. La aparición de Kant



**Alberto  
Buela**

Universidad Tecnológica.  
Nacional de Buenos Aires  
[buela.alberto@gmail.com](mailto:buela.alberto@gmail.com)

*Alberto Buela*

La aparición de Kant (1724-1804) en la historia de la filosofía ha sido caracterizada, no sin razón, como la revolución copernicana de la disciplina. Y así como con Copérnico el sol se transformó en centro del universo desplazando a la tierra, así con Kant la filosofía en el problema del conocimiento dejó de considerar al sujeto un ente pasivo para otorgarle actividad. El mundo dejó de ser el mundo para ser "mi mundo". El mundo es la representación que el sujeto tiene de él.

Pero Kant fue más allá y concibió a los entes siendo fenómenos para la gnoseología y noúmenos para la metafísica. Es decir, los entes nos ofrecen lo que podemos conocer pero además poseen un "en sí" ignoto. Y acá Kant comete el más grande y profundo error que produce la metafísica moderna: afirmar que existe "la cosa en sí"<sup>1</sup>.

Ya Fichte (1762-1814), en vida de Kant y entrevistándose con él le dijo: ¿cómo puedo sostener, sin contradicción, la existencia de "la cosa en sí", si al mismo tiempo no puedo conocerla?. Kant lo despachó con cajas destempladas.

Luego vino Schopenhauer (1788-1860) y sostuvo que la cosa en sí es la voluntad y el mundo no es otra cosa que voluntad y representación. La representación que nos

hacemos de los fenómenos y la voluntad que es su fundamento. En forma inteligente y profunda, el solitario de Danzig, no fue contra todo Kant sino contra la parte espuria y errónea de su filosofía.

Se produce en el ínterin una especie de suspensión del pensamiento filosófico clásico con la aparición, cada uno en su estilo, de Feuerbach (1804-1872), A. Ruge (1802-1880), Marx (1818-1883), Stirner (1806-1856), Bauer (1809-1882), Kierkegaard (1813-1855), Nietzsche (1844-1900), donde el tema principal de la metafísica, "la cosa en sí o el ente en tanto ente", es dejado de lado.

Pero resulta que hay un filósofo en el medio. Ignorado, silenciado, postergado, no comprendido. El hombre más inteligente, profundo y cautivador de su tiempo, Franz Brentano (1838-1917), que se da cuenta y entonces va a afirmar que el ser último de la conciencia es "ser intencional" y que dicha intencionalidad nos revela que el objeto no tiene una existencia en una zona allende, en una realidad independiente, sino que existe en tanto que hay acto psíquico como correlato de éste. De modo que el objeto es concebido como fenómeno, pero el ente es una realidad sustancial que está allí y que tiene existencia independiente del sujeto cognoscente. Es lo evidente, y lo evidente no necesita prueba, pues todo lo que es, es y lo que no es, no es.

Muchos años después, Heidegger (1889-1976) en carta al P. Richardson le cuenta que se inició en filosofía leyendo a Brentano y que su Aristóteles sigue siendo

<sup>1</sup> Aristóteles en el libro primero, capítulo sexto, de su *Metafísica* va a realizar la crítica de "la cosa en sí" propuesta por los platónicos pues ellos no aclaran que diferencia hay entre cadacosa y la cosa en sí de cadacosa con ningún ejemplo empírico. Y afirma: «*La definición de hombre es una y la misma para hombre (ánthropos) como para hombre en sí (autoánthropos)... como no es más blanco el blanco que dura mucho tiempo del que dura un día*» (1096 b 3).

el de Brentano. Y que, *"lo que yo esperaba de Husserl era las respuestas a las preguntas suscitadas por Brentano"*.

Finalmente Max Scheler (1874-1928), discípulo de E. Husserl que lo fue, a su vez, de Brentano, es el que ofrece una respuesta total y definitiva al falso problema planteado por Kant cuando en uno de sus últimos trabajos afirma: "Ser real es mas bien, ser resistencia frente a la espontaneidad originaria, que es una y la misma en todas las especies del querer y del atender". La cosa en sí no existe como tal sino que es el impulso de resistencia que el ente nos ofrece cuando actuamos sobre él.

Curiosamente en Heidegger, donde uno esperaría encontrar una crítica furibunda a la cosa en sí, no sólo no se encuentra sino que en el texto emblemático sobre el asunto, *Kant y el problema de la metafísica*, que para mayor curiosidad dedica a Max Scheler, aparece una aceptación explícita cuando hablando del objeto trascendental igual X afirma: *"X es un "algo", sobre el cual, en general, nada podemos saber... "ni siquiera" puede convertirse en objeto posible de un saber"*<sup>2</sup>. ¿No se aplica acá, la objeción de Fichte a Kant? ¿Será por esto que en las conversaciones de Davos, en torno a Kant, Ernst Cassirer afirmó: *"Heidegger es un neokantiano como jamás lo hubiera imaginado de él"*.

**Max  
Scheler**

## 2. Brentano, el eslabón perdido de la filosofía contemporánea

### *Su vida y sus influencias*<sup>3</sup>

Franz Clemens Brentano (1838-1917) es el filósofo alemán, de ancestros italianos

<sup>2</sup> Heidegger, Martin: *Kant y el problema de la metafísica*, FCE, México 1973, p. 109.

<sup>3</sup> Estos datos que pasamos nosotros y muchos más, se pueden encontrar en los buscadores de Internet, no así en los manuales al uso de la historia de la filosofía contemporánea, que, en general, escamotean la figura y los aportes de Brentano. O peor aún, lo limitan al lugar común de inventor de la intencionalidad de la conciencia.

de la zona de Cuomo, que introduce la noción de intencionalidad en la filosofía contemporánea. Noción que deriva del concepto escolástico de "cogitativa" trabajado tanto por Tomás de Aquino como por Duns Escoto en la baja Edad Media. Autores que, junto con Aristóteles, conocía Brentano casi a la perfección y que leía fluidamente en sus lenguas originales latín y griego.

Cuando decimos fluidamente es porque leía y traducía de corrido sin necesidad de diccionario.

Se lo considera tanto el precursor de la fenomenología (sus trabajos sobre la intencionalidad de la conciencia) como de las corrientes analíticas (sus trabajos sobre el lenguaje y los juicios), de la psicología profunda (sus trabajos sobre psicología experimental) como de la axiología (sus trabajos sobre el juicio de preferencia).

Nació y se crió en el seno de una familia ilustre marcada por el romanticismo social. Durante el siglo XIX su familia tiene un peso político cultural extraordinario en la Alemania y Austria de su tiempo. Su tío el poeta Clemens María Brentano (1778-1842) es quien entrevista a Santa Ana Catalina de Emmerich y sobre esas conversaciones escribe el excepcional libro *Vida de la Santísima Virgen* firmado por la Santa. Su tía Bettina Brentano (1785-1859), casada con Achim von Arnim, también poeta, se encontraban entre los más importantes escritores del romanticismo alemán. Su tía abuela Sophie von La Roche, una escritora talentosa amiga de Goethe, Herder y los hermanos Jacobi, quienes frecuentaban su salón literario. Su hermano, Lujo Brentano, fue un experto en economía social, estudioso del sindicalismo, y que produjo una "teoría del salario". Fue uno los pensadores sociales católicos destacados. De su madre recibió una profunda fe y formación católicas. Estudió matemática, filosofía y teología en las universidades de Múnich, Würzburg, Berlín, y Münster. Siguió los cursos sobre Aristóteles de F. Trendelenburg, tras doctorarse con un

### John Stuart Mill

estudio sobre Aristóteles en 1862: *Sobre los múltiples sentidos del ente en Aristóteles*. Heidegger reconoció que su lectura lo introdujo en la filosofía y lo marcó para siempre. Se ordenó sacerdote católico de la orden dominica en 1864. Dos años más tarde presentó en la Universidad de Würzburg, al norte de Baviera, su escrito de habilitación como catedrático, *La psicología de Aristóteles, en especial su doctrina acerca del "nous poietikos"*. En los años siguientes dedicó su atención a otras corrientes de filosofía, e iba creciendo su preocupación por la situación de la filosofía de aquella época en Alemania: un escenario en el que se contraponían el empirismo positivista y el neokantismo. En ese periodo estudió con profundidad a John Stuart Mill y publicó un libro sobre Auguste Comte y la filosofía positiva. La Universidad de Würzburgo le nombró profesor extraordinario en 1872.

Sin embargo, en su interior se iban planteando problemas de otro género. Se cuestionaba algunos dogmas de la Iglesia católica. Y después de que el Concilio Vaticano I de 1870 proclamara el dogma de la infalibilidad papal, Brentano decidió en 1873 abandonar su sacerdocio. Sin embargo, para no perjudicar más a los católicos alemanes — ya de suyo hostigados hastallegar a huir en masa al Volga ruso por la "Kulturkampf" de Bismarck <sup>4</sup>— renunció voluntariamente a su puesto de Würzburgo, pero al mismo tiempo, se negó a unirse a los cismáticos "viejos católicos". Pero sin embargo este alejamiento existencial de la Iglesia no supuso un alejamiento del pensamiento profundo de la Iglesia pues en varios de sus trabajos y en forma reiterada afirmó

<sup>4</sup> La persecución que sufrieron los católicos alemanes bajo el gobierno de Bismarck (1871-1890) ha sido terrible. Más de un millón de ellos huyeron a Rusia donde los recibió el Zar con un convenio de estadía por cien años. Pasado el siglo muchos de esos "alemanes del Volga" vinieron a radicarse en la Argentina en la zona de Coronel Suárez, al sur oeste de la provincia de Buenos Aires. Duró tanto el hostigamiento a los católicos de parte de la Kulturkampf, que cuenta Heidegger (1889-1976), que su padre era el sacristán de la iglesia de San Martín de su pueblo natal, y que los protestantes se la devolvieron, recién, un año antes de que élnaciera.

siempre que: «Hay una ciencia que nos instruye acerca del fundamento primero y último de todas las cosas, en tanto que nos lo permite reconocer en la divinidad. De muchas maneras, el mundo entero resulta iluminado y ensanchado a la mirada por esta verdad, y recibimos a través de ella las revelaciones más esenciales sobre nuestra propia esencia y destino. Por eso, este saber es en sí mismo, sobre todos los demás, valioso. (...) Llamamos a esta ciencia Sabiduría, Filosofía primera, Teología» (Cfr.: Religion und Philosophie, pp. 72-73. citado por Sánchez-Migallón).

Se desempeñó luego como profesor en Viena durante veinte años (entre 1874 y 1894), con algunas interrupciones. Franz Brentano fue amigo de los espíritus más finos de la Viena de esos años, entre ellos Theodor Meynert, Josef Breuer, Theodor Gomperz (1832-1912). En 1880 se casó con Ida von Lieben, hermana de Anna von Lieben, la futura paciente de Sigmund Freud. Indiferente a la comida y la vestimenta, jugaba al ajedrez con una pasión devoradora, y ponía de manifiesto un talento inaudito para los juegos de palabras más refinados. En 1879, con el seudónimo de Aenigmatis, publicó una compilación de adivinanzas que suscitó entusiasmo en los salones vieneses y dio lugar a numerosas imitaciones. Esto lo cuenta Freud en un libro suyo *El chiste*.

En la Universidad de Viena tuvo como alumnos a Sigmund Freud, Carl Stumpf y Edmund Husserl, Christian von Ehrenfels, introductor del término Gestalt (totalidad), y, discrepa y rechaza la idea del inconsciente descrita y utilizada por Freud. Fue un profesor carismático, Brentano ejerció una fuerte influencia en la obra de Edmund Husserl, Alois Meinong (1853-1921), fundador de la teoría del objeto, sobre A. Hoffler, S. Witasek, Thomas Masaryk (1859-1937), Kasimir Twardowski, de la escuela polaca de lógica y Marty Antón, entre otros, y por lo tanto juega un papel central en el desarrollo filosófico de la Europa central en principios del siglo XX. En 1873, el joven

**Brentano**

Sigmund Freud, estudiante en la Universidad de Viena, obtuvo su doctorado en filosofía bajo la dirección de Brentano.

El impulso de Brentano a la psicología cognitiva es consecuencia de su realismo. Cuando comenzó sus clases en Wurzburg sentó la tesis que guió toda su investigación filosófica: *vera philosophiae methodus nulla alia nisi scientiae naturalis est*. Su concepción de describir la conciencia en lugar de analizarla, dividiéndola en partes, como se hacía en su época, dio lugar a la fenomenología, que continuarían desarrollando Edmund Husserl (1859-1938), Max Scheler (1874-1928), Martín Heidegger (1889-1976), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), además de influenciar sobre el existencialismo de Jean-Paul Sartre (1905-1980) con su negación del inconsciente.

En 1895, después de la muerte de su esposa, dejó Austria y se trasladó a Florencia decepcionado. En esta ocasión, publicó una serie de tres artículos en el periódico vienés Die Neue Freie Presse: *Mis últimos votos por Austria*, en los que destaca su posición filosófica, así como su enfoque de la psicología, pero también criticó duramente la situación jurídica de los antiguos sacerdotes en Austria<sup>5</sup>. En 1896 ya instalado en Florencia, se casó el año siguiente con Emilie Ruprecht. Allí, casi ciego, lo visitó Edmundo Husserl pero a causa de la primera guerra mundial, cuando Italia entra en guerra contra Alemania, se traslada a Zurich, donde muere en 1917.

Los trabajos que publicaron sus discípulos han sido los siguientes según el orden de su aparición: *La doctrina de Jesús y su significación permanente; Psicología como ciencia empírica*, Vol. III; *Ensayos sobre el conocimiento, Sobre la existencia de Dios; Verdad y evidencia; Doctrina de las categorías, Fundamentación y construcción de la ética; Religión y filosofía, Doctrina del juicio correcto; Elementos de estética; Historia de la filosofía griega; La recusación*

<sup>5</sup> Porque habían sido marginados por el régimen.

*de lo irreal; Investigaciones filosóficas acerca del espacio, del tiempo y el continuo; La doctrina de Aristóteles acerca del origen del espíritu humano; Historia de la filosofía medieval en el Occidente cristiano; Psicología descriptiva; Historia de la filosofía moderna, Sobre Aristóteles; Sobre "Conocimiento y error" de Ernst March.*

Actualmente el *Archivo Brentano* se trasladó a la Houghton Library de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos donde se encuentran todos sus escritos, tanto libros, inéditos como cartas.

Pero la mayor parte de las obras que se mantienen en prensa se encuentran en la *Philosophische Bibliothek* de la editorial Félix Meiner de Hamburgo. Existe además un proyecto de edición de sus obras completas, auspiciado por la *Brentano Forschung* de Würzburg pero que aun no se ha materializado.

### 3. Lineamientos de su pensamiento

Todo el mundo sabe, al menos el de la filosofía, que no se puede realizar tal actividad si no es en diálogo con algún clásico. Es que los clásicos son tales porque tienen respuestas para el presente. Hay que tomar un maestro y a partir de él comenzar a filosofar. Brentano lo tuvo a Aristóteles, autor que le había enseñado Federico Trendelenburg (1802-1872), el gran estudioso del Estagirita en la primera mitad de siglo XIX<sup>6</sup>.

En su tesis doctoral, *Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles*, que tanto influenciara en Heidegger, distingue

<sup>6</sup> *Grosso modo*, los estudios contemporáneos sobre Aristóteles comienzan en Alemania con Federico Schleiermacher (1748-1834) y sus trabajos sobre la hermenéutica, sigue con su discípulo Federico Trendelenburg (1802-1872) y sus trabajos sobre la lógica. Continúa luego su discípulo Franz Brentano y sus trabajos sobre la metafísica y culminan con Werner Jaeger (1888-1961) y su *Aristóteles* (1923). Tan fuerte es esta tradición que el mayor erudito sobre la metafísica del Estagirita, el francés Pierre Aubenque (1929), retrasó la publicación de su famoso *Le problème de l'être chez Aristote* hasta 1962, para conmemorar los cien años del libro de Brentano *Sobre el múltiple significado del ente en Aristóteles*.

cuatro sentidos de "ente" en el Estagirita: el ente como *ens per accidens* o lo fortuito; el ente en el sentido de lo verdadero, con su correlato, lo no-ente en el sentido de lo falso; el ente en potencia y el ente en acto; y el ente que se distribuye según la sustancia y las figuras de las categorías. De esos cuatro significados, el veritativo abrirá en Brentano el estudio de la intencionalidad. Pero al que dedica, con diferencia, mayor extensión es al cuarto, el estudio de la sustancia y su modificación, esto es, a las diversas categorías. Esto se debe, en parte, a las discusiones de su tiempo en torno a la metafísica aristotélica. En ellas toma postura defendiendo principalmente dos tesis: primera, que entre los diferentes sentidos categoriales del ente se da una unidad de analogía, y que ésta significa unidad de referencia a un término común, la sustancia segunda, que precisamente esa unidad de referencia posibilita en Aristóteles deducir las categorías según un principio<sup>7</sup>.

### Aristóteles

Investigó las cuestiones metafísicas mediante un análisis lógico-lingüístico, con lo que se distinguió tanto de los empiristas ingleses como del kantismo académico. Ejerciendo una gran influencia sobre algunos miembros del Círculo de Viena.

En 1874 publica su principal obra *Psicología como ciencia empírica*, de la que editará tres volúmenes, donde realiza su principal aporte a la historia de la filosofía, su concepto de intencionalidad de la conciencia que tendrá capital importancia para el desarrollo posterior de la fenomenología a través de Husserl y de Scheler.

Va a sostener que sólo lo psíquico es

<sup>7</sup> 80 años después, en 1942 publicó Nimio de Anquín en Argentina un trabajo definitivo sobre el tema *Las dos concepciones del ente en Aristóteles*, Ortodoxia Nº 1, pp. 38-69, Buenos Aires 1942, del que se han privado de leer hasta ahora los europeos. 40 años después, en 1982 con motivo de mi tesis doctoral en la Sorbona bajo la dirección de Pierre Aubenque, ví como éste gran erudito se arrastraba sobre las tintas del libro Z de la Metafísica de Aristóteles, sin poder llegar a la suela de los zapatos de de Anquín. Una vez Eugenio Pucciarelli en 25 de mayo, lugar del decanato de filosofía, nos dijo: *de Anquín conoce Aristóteles como los mejores*.

intencional, esto es, pone en relación la conciencia con un objeto. Esta llamada «tesis de Brentano», que hace de la intencionalidad la característica de lo psíquico, permite entender de un modo positivo, a diferencia de lo que no lograba la psicología de aquella época, los fenómenos de conciencia que Brentano distingue entre representaciones, juicios teóricos y juicios prácticos o emotivos (sentimientos y voliciones).

Todo fenómeno de conciencia es o una representación de algo, que no forzosamente ha de ser un objeto exterior, o un juicio acerca de algo. Los juicios o son teóricos, y se refieren a la verdad y falsedad de las representaciones (juicios propiamente dichos), y su criterio es la evidencia y de ellos trata la epistemología y la lógica; o son prácticos, y se refieren a la bondad o a la maldad, la corrección o incorrección, al amor y al odio (fenómenos emotivos), y su criterio es la «preferencia», la valoración, o «lo mejor», y de ellos trata la ética. Al estudio de la intencionalidad de la conciencia lo llama psicología descriptiva o fenomenología.

En 1889 dicta su conferencia en la Sociedad Jurídica de Viena "*De la sanción natural de lo justo y lo moral*" que aparece publicada luego con notas que duplican su extensión bajo el título de: *El origen del conocimiento moral*", trabajo que publicado en castellano en 1927, del que dice Ortega y Gasset, director de la revista de Occidente que lo publica, "*Este tratadito, de la más auténtica filosofía, constituye una de las joyas filosóficas que, como 'El discurso del método' o la 'Monadología'... Puede decirse que es la base donde se asienta la ética moderna de los valores*".

Comienza preguntándose por la sanción natural de lo justo y lo moral. Y hace corresponder lo bueno con lo verdadero y a la ética con la lógica. Así, lo verdadero se admite como verdadero en un juicio, mientras que lo bueno en un acto de amor. El criterio exclusivo de la verdad del juicio es cuando, éste, se presenta como evidente. Pero, paradójicamente, lo

evidente, va a sostener siguiendo a Descartes, es el conocimiento sin juicio.

Lo bueno es el objeto y mi referencia puede ser errónea, de modo que mi actitud ante las cosas recibe la sanción de las cosas y no de mí. Lo bueno es algo intrínseco a los objetos amados.

Que yo tenga amor u odio a una cosa no prueba sin más que sea buena o mala. Es necesario que ese amor u odio sean justos. El amor puede ser justo o injusto, adecuado o inadecuado. La actitud adecuada ante una cosa buena es amarla y ante una cosa mala, el odiarla. *“Decimos que algo es bueno cuando el modo de referencia que consiste en amarlo es el justo. Lo que sea amable con amor justo, lo digno de ser amado, es lo bueno en el más amplio sentido de la palabra”*.

La ética encuentra su fundamento, según Brentano, en los actos fundados de amor y odio. Y actos fundados quiere decir, que el objeto de ser amado u odiado es digno de ser amado u odiado. El “ajuste” entre el acto de amor u odio al objeto mismo en ética, es análogo, según Brentano, a la “adecuación” que se da en el juicio verdadero entre predicado y objeto.

La diferencia que existe entre uno y otro juicio (el predicamental y el práctico) es que en el práctico puede darse un antítesis (amar un objeto y, pasado el tiempo, odiarlo) mientras que en el lógico o derepresentación, no.

Dos meses después el 27 de marzo de 1889 dicta su conferencia *Sobre el concepto de verdad*, ahora en la Sociedad filosófica de Viena. Esta conferencia es fundamental por varios motivos: a) muestra el carácter polémico de Brentano, tanto con el historiador de la filosofía Windelbang (1848-1915) por tergiversar a Kant, como con Kant, *“cuya filosofía es un error, que ha conducido a errores mayores y, finalmente, a un caos filosófico completo”* (cómo no lo van a silenciar luego, en las universidades alemanas, al viejo Pancho). b) Nos da su opinión sin tapujos sobre Aristóteles diciendo: *“Es el espíritu científico*

*más poderoso que jamás haya tenido influencia sobre los destinos de la humanidad”*. Y en este punto polemizó con el historiador Zeller (1814-1908) c) Muestra y demuestra que el concepto de verdad en Aristóteles “adecuación del intelecto y la cosa” ha sido adoptado tanto por Descartes como por Kant hasta llegar a él mismo. Pero que dicho concepto encierra un grave error y allí él va a proponer su teoría del juicio.

La diferencia entre juicios negativos y juicios afirmativos es que en que en los juicios negativos como: “no hay dragones”, no hay concordancia entre mi juicio y la cosa porque la cosa no existe, mientras que en los juicios afirmativos cuando hay concordancia son verdaderos.

*“el ámbito en que es adecuado el juicio afirmativo es el de la existencia y el del juicio negativo, el de lo no existente”*. Por lo tanto *“un juicio es verdadero cuando afirma de algo que es, que es; y de algo que no es, niega que sea”*.

En los juicios negativos la representación no tiene contenido real, mientras que la verdad de los juicios está condicionada por el existir o ser de la cosa (*Sein des Dinges*). Así, el ser de la cosa, la existencia es la que funda la verdad del juicio. El “ser del árbol” es lo que hace verdadero al juicio: “el árbol es”. ¡Qué cerca que está, en este punto, la verdad como desocultamiento y el ser como presencia de Heidegger!

Y así lo afirma una y otra vez: “un juicio es verdadero cuando juzga apropiadamente un objeto, por consiguiente, cuando si es, se dice que es; y si no es, se dice que no es” (*in fine*).

Y desengañado termina afirmando que: *“Han transcurrido dos mil años desde que Aristóteles investigó los múltiples sentidos del ente, y es triste, pero cierto, que la mayoría no hayan sabido extraer ningún fruto de sus investigaciones”*.

Su propuesta es, entonces, discriminar claramente en el juicio “el ser de la cosa” que equivalente a “la existencia”, de “la cosa” también denominada por Brentano

### Conferencia «Sobre el concepto de verdad»

"lo real". Existir o existencia, y ser real o realidad es la dupla de pares que expresan el "ser verdadero" y el "ser sustancial" respectivamente, que él se ocupó de estudiar en su primer trabajo sobre el ente en Aristóteles.

Conviene repetirlo, existir, existencia y ser verdadero vienen a expresar lo mismo: la mostración del ente al pensar. Y la cosa, lo real, el ser sustancial expresan lo mismo: el ente en sí mismo. Vemos como Brentano, liquida definitivamente "la cosa en sí" kantiana.

Aun cuando claramente Brentano muestra como *"el objeto no tiene un existencia en la realidad independiente, o más allá del sujeto, sino que existe en tanto que hay un acto psíquico"*, y este es el gran aporte a la psicología de Brentano.

Metafísicamente, todo lo que es, es. Y se nos dice también en el sentido de lo verdadero. En una palabra el ser de la cosa se convierte con la verdadero, sin buscarlo Brentano retorna al viejo *ens et verum convertuntur* de la teoría de los transcendentales del ente.

Y así da sus dos últimos y más profundos consejos: *"Por último, no estaremos tentados nunca de confundir, como ha ocurrido cada vez más, el concepto de lo real y el de lo existente". Y "podríamos extraer de nuestra investigación otra lección y grabarla en nuestras mentes para siempre... el medio definitivo y eficaz (para realizar un juicio verdadero) consiste siempre en una referencia a la intuición de lo individual de la que se derivan todos nuestros criterios generales"*.

No podemos no recordar acá, por la coincidencia de los conceptos y consejos, aquella que nos dejara el primer metafísico argentino, Nimio de Anquín (1896-1979): *"Ir siembre a la búsqueda del ser singular en su discontinuidad fantasmagórica. Ir al encuentro con las cosas en su individuación y potencial universalidad"*<sup>8</sup>.

Franz Brentano es el verdadero fundador de la metafísica realista contemporánea

que luego continuarán, con sus respectivas variantes, Husserl, Scheler, Hartmann, Heidegger y Zubiri.

En el mismo tiempo, a finales del siglo XIX, a propósito de la encíclica *Aeterni Patris* de 1879, se dará el florecimiento del tomismo, sostenedor también, pero de otro modo, de una metafísica realista<sup>9</sup>.

Polemizó con Zeller, con Dilthey, con Herbart, con Sigwart. Criticó, como ya dijimos, a Kant, Descartes, Hume, Hegel, Aristóteles, y a Überweg. No dejó títtere con cabeza. Sólo le faltó pelearse con Leibniz y Goethe. Fue criticado por Freud, que se portó con él, como el zorro en el monte, que con la cola borra las huellas por donde anda. Husserl no solo tomó y usufructuó el concepto de intencionalidad sino también el de "retención" que es copia exacta de concepto bentaniano de "asociación original", pero eso quedó bien silenciado.

Filosóficamente, esta oposición por igual al idealismo kantiano y a la escolástica de su tiempo le valió el silencio de los manuales y la marginalización de su obra de las universidades. En mi tiempo y durante los veintidos años que dicté filosofía nunca me enteré que hubiera habido un profesor de la universidad de Buenos Aires que haya dictado una sola clase sobre Brentano. Quien quiera comprender en profundidad y conocer las líneas de tensión que corren debajo de las ideas de la filosofía del siglo XX, tiene que leer, forzosamente a Brentano, sino se quedará como la mayoría de los profesores de filosofía, en Babia.

El es el testigo irrenunciable de la ligazón profunda que existe en el desarrollo de la metafísica que va desde Aristóteles, pasa por Tomás de Aquino, Duns Escoto, Descartes, Leibniz, sigue con él y termina en Heidegger. No al ñudo, el filósofo de Friburgo, realizó su tesis doctoral sobre *La*

<sup>9</sup> En el siglo XX se destacaron tres generaciones de estudiosos y algunos filósofos: a) Garrigou-Lagrange, A. Forest, Mandonet, Manser, M. Grabmann b) J. Owens, E. Gilson, L.B. Geiger, J. Maritain, C. Fabro, J. Pieper, O. Derisi. S. Ramirez c) M. Beuchot, Günther Pöltner, Cornelia Vogel, C. Cardona.

<sup>8</sup> Anquín, Nimode: *Ente y ser*, Gredos, Madrid 1962.



*doctrina de las categorías y del significado* pensando que era de Duns Escoto, cuando después se comprobó que el texto de la *Gramática especulativa* sobre el que trabajó, pertenecía a Thomas de Erfurt (fl.1325).

La invitación está hecha, seguro que algún buen profesor o algún inquieto investigador recoge el guante.

Nota: *Bibliografía de F. Brentano en castellano*

1.- *Psicología (desde el punto de vista empírico)*, Revista de Occidente, Madrid 1927. Traducción de José Gaos

2.- *Sobre la existencia de Dios*, Rialp, Madrid 1979. Traducción de Antonio Millán Puelles.

3.- *Sobre el concepto de verdad*, Ed. Complutense, Madrid 1998.

4.- *El origen del conocimiento moral*, Revista de Occidente, Madrid 1927. Traducción de Manuel García Morente. (Tecnos, Madrid 2002).

5.- *Breve esbozo de una teoría general del conocimiento*, Ed. Encuentro, Madrid 2001.

6.- *El porvenir de la filosofía*, Revista de Occidente, Madrid 1936. Traducción de Xavier Zubiri.

## Idealismo

7.- *Aristóteles y su cosmovisión*, Labor, Barcelona 1951.

8.- *Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles*, Ed. Encuentro, Madrid 2007.

9.- *La psicología de Aristóteles con especial atención a la doctrina del entendimiento agente*, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2015.

10.- *Razones del desaliento en la filosofía y El provenir de la filosofía*, Encuentro, Madrid 2010. Traducción de Xavier Zubiri.

11.- *¡Abajo los prejuicios!*, Encuentro, Madrid 2018. Traducción de Xavier Zubiri.

12.- *La genialidad*, Encuentro, Madrid 2016.

13.- *Del amar y el odiar*, Encuentro, Madrid 2013.

Existen además, en castellano, trabajos de consulta valiosos sobre su filosofía

como los debidos a los profesores Mario Ariel González Porta y Sergio Sánchez Migallón.

## 4. La crítica de la "cosa en sí"

Existen al menos dos o tres temas dentro del desarrollo de la filosofía contemporánea que desde siempre han despertado nuestro interés, sobre todo por lo mal tratados que han sido, por los estudiosos, ensayistas y publicistas de todo pelaje.

El primero es la función que cumplió Franz Brentano como eslabón perdido de la filosofía contemporánea. Otro es la ambigua tarea de Jacques Maritain con relación al progresismo católico. Otro más es la demonización de Heidegger a partir de la guerra del Yon Kipur y no antes. Otro es la pérdida del vigor y rigor filosófico que experimentó la filosofía a partir de los años 60-70. Es entendible que a otros les llamen la atención otros temas.

Vamos a intentar responder en un mero bosquejo la primera de las cuestiones, dejando las otras para más adelante.

Los manuales al uso hacen comenzar la filosofía contemporánea a partir de la herencia de Kant a través del idealismo alemán con las figura de Fichte, Schelling y Hegel, seguidos por un cúmulo más o menos reiterativo de filósofos como Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Comte, Stuart Mill, Nietzsche para terminar en Husserl, Scheler, Hartmann y Heidegger. Un poco de Maine de Biran, Bergson y Sartre para que no se enojen los franceses y casi ninguna mención a filósofos españoles e italianos. Por supuesto, de los hispanoamericanos ni que hablar.

Brentano trabajó en filosofía en forma continuada durante medio siglo, desde 1862, año en que se doctoró con una tesis sobre *La múltiple significación del ente en Aristóteles*, hasta 1914, año en que dictó su conferencia *Versuch über die Erkenntnis (Ensayo sobre el conocimiento)*.

Él es contemporáneo de Nietzsche, Dilthey, Bergson, Peirce, Wundt, pero con el que se cartea, aun cuando es mucho mayor que él, y tiene trato filosófico es con John Stuart Mill, sobre el que nos cuenta: *"Habiendo aceptado yo su invitación a visitarle durante el verano en Aviñon, esperaba poder entenderme más fácilmente de palabra con él sobre estas y otras cuestiones (sobre el concepto de existencia como predicado) que había entre nosotros, y no insistí sobre el punto. Pero su repentina muerte frustró mis esperanzas"*<sup>10</sup>.

**Nietzsche,  
Bergson**

Brentano tuvo un gran discipulado pero no tuvo amigos filosóficos entre sus contemporáneos. De los nombrados ignora a Nietzsche, Bergson y Peirce y critica a Dilthey y Wundt. Es que él piensa siempre en términos históricos, sea hacia atrás criticando a Kant, Schelling y Hegel o hacia adelante, sosteniendo la productividad de la filosofía en la Viena de su tiempo. Lo cual por otra parte fue cierto y evidente. Baste recordar que Brentano es el primer aglutinador de lo que después sería el Círculo de Viena.

El estado o situación en que se encontraba la filosofía alemana cuando él comienza su tarea filosófica nos la pinta en una conferencia imperdible de 1893 sobre el porvenir de la filosofía cuando afirma: *"Lo característico de nuestra hora es la ruptura total con nuestro pasado más próximo. Schelling cayó el primero, y rápidamente tras él Hegel, mientras que Kant se afirmaba y crecía en prestigio durante algún tiempo. Pero también hace más de un cuarto de siglo dije yo que Kant iba descarriado y sus arbitrarias construcciones y su antinatural a priori constituyeron la raíz de las extravagancias de sus sucesores. Hoy todo verdadero especialista se halla en realidad más o menos persuadido de ello, aunque no todos tengan por conveniente manifestarlo tan lisa y llanamente como yo lo hago"*<sup>11</sup>.

En esa época, la del idealismo alemán, pululaban de hecho los sistemas con exhuberancia; los maestros segregaban por tomos los dictados de su sabiduría a propósito de todo lo que se pudiera desear. Imperaba la arbitrariedad y la total incomprendibilidad. *"Cuando yo me habilité en Würzburgo en el año 1866 ocupaba la cátedra de filosofía un celoso discípulo de Schelling. El aula se hallaba abandonada y en sus puertas había un escrito con grandes letras, la mano atrevida de un estudiante: fábrica de azufre"*<sup>12</sup>.

Es que la filosofía había perdido su rumbo y se había transformado en una sucesión infinita de sistemas y postulados arbitrarios guiados por una gnosis perniciosa que terminó en la esterilidad intelectual más absoluta. Esto es lo que vio Brentano y denunció. Ya en 1899, como hemos dicho, en su conferencia *Sobre el concepto de verdad* afirmaba: *"Tengo a la filosofía de Kant por un error, que ha conducido a errores mayores y, finalmente, a un caos filosófico completo"*<sup>13</sup>.

Este caos filosófico del que nos habla Brentano tuvo como consecuencia dos reacciones: una, la de los neokantianos (Fechner, Cohen, Natorp, Windelband, et alii) que terminó con la creación de la Escuela de Marburgo, y otra, la de Brentano que propuso la recuperación de un Aristóteles más allá de la escolástica, y que terminó en el Círculo de Viena, en la fenomenología (Husserl), en la axiología (Scheler) la psicología de la Gestalt (Stumpf), en el psicoanálisis (Freud), en la semiótica (Meinong) en lógica matemática (Twardowski). Más allá de semejante cúmulo de influencias, tan ricas y tan diversas como no ha tenido ningún otro filósofo contemporáneo, el gran mérito de Brentano antela fábrica de azufre del idealismo alemán, ha sido el realismo metafísico en su versión crítica y no ingenua como sucedía con la escolástica de su tiempo.

<sup>10</sup> Brentano, Franz: *Psicología*, Ed. Kier, Buenos Aires 1946, p. 115. John Stuart Mill (1806-1873).

<sup>11</sup> Brentano, Franz: *El porvenir de la filosofía*, traducción Xavier Zubiri, Ed. Encuentro, Madrid 2010, p. 27.

<sup>12</sup> *Op. cit.*, p. 30.

<sup>13</sup> Brentano, Franz: *Sobre el concepto de verdad*, Ed. Complutense, Madrid 2006, p. 19.

**Psicología desde  
el punto de vista  
empírico**

Este realismo metafísico está apoyado el apotegma que guió toda su tarea filosófica: "cuando hace un cuarto de siglo comenzaba yo en Wurzburg mi actuación como docente de filosofía senté la tesis: *vera philosophiae methodus nulla alia nisi scientiae naturalis est*"<sup>14</sup>. Por eso su principal obra lleva por título *Psicología desde el punto de vista empírico* (1874). En el mismo sentido afirma el comienzo de su *Breve esbozo de una teoría general del conocimiento* (1914): "ser no significa lo mismo que ser objeto; cosa no quiere decir lo mismo que objeto"<sup>15</sup>. O también al comienzo de su conferencia de 1874: "tratándose de asuntos filosóficos no puede haber más maestro que la experiencia"<sup>16</sup>.

Brentano representó la reacción de un filósofo a favor de la experiencia y en contra del idealismo, de "esos señores a los que se iba como a médicos prodigiosos y que hoy se los abandona a sus artes como charlatanes reconocidos e incorregibles"<sup>17</sup>.

Los kantianos echan a perder el edificio entero del conocimiento cuando reprueban los derechos fenoménicos de la percepción evidente. Para Brentano, Hume acierta en este punto, pero luego lo arruina cuando sostiene que en las ciencias empíricas no existe impresión de causación y que la idea de causalidad en las cuestiones de hecho es algo que agrega la naturaleza humana a los datos puros e inmediatos de la impresiones.

Brentano se limitó a mostrar el origen empírico de nuestros conceptos, por ej. Los de causa, tiempo, sustancia, espacio; la certeza de algunas percepciones, la racionalidad de la inducción y la naturaleza negativa de los axiomas. Uno de sus últimos trabajos contra los kantianos se titula *¡Abajo con los prejuicios!: aviso dirigido a nuestros contemporáneos para*

*que se liberen de todo ciego a priori, conforme al espíritu de Bacon y Descartes.*

Hemos afirmado en otras ocasiones que siempre nos ha llamado la atención que los mejores filósofos españoles del siglo XX se hayan prestado a ser traductores de los libros de Brentano: José Gáos de su *Psicología*, Manuel García Morente de su *Origen del conocimiento moral*, Xavier Zubiri de *El provenir de la filosofía* y Abajo con los prejuicios, Antonio Millán Puelles de *Sobre la existencia de Dios*<sup>18</sup>. Y siempre nos ha llamado la atención que no se enseñara Brentano en la universidad.

El problema de Brentano es que ha sido "filosóficamente incorrecto", pues realizó una crítica feroz y terminante a Kant y los kantianos y eso la universidad alemana no se lo perdonó. La universidad argentina, que es copia de aquella tampoco, por eso no se dicta.

Realizó una crítica furibunda a la escuela escolástica católica y eso no se le perdonó. Incluso se levantaron invectivas denunciándolo, que al criticar el concepto de analogía del ser, adoptó él, el de equivocidad. Un siglo después, el erudito sobre Aristóteles, Pierre Aubenque, vino a darle la razón negando, en un libro memorable y reconocido universalmente, *Le problème de l'être chez Aristote* (1962), la presencia en los textos del Estagirita del concepto de analogía. Noción que para él es una creación original de Santo Tomás (si detrás de esto no está la sombra del viejo Franz, que no valga). Obsérvese, como me comentara el mismo Aubenque, quien demoró la publicación de su libro hasta 1962, para coincidir con el centenario de la publicación del de Brentano en homenaje a éste.

Nota bene:

El primero que realiza una exposición sistemática de la obra de Aristóteles fue Nicolás de Damasco entre el siglo I a.C. y el

<sup>14</sup> Brentano, Franz: *Las razones del desaliento en la filosofía*, Ed. Encuentro, Madrid 2010, p. 24.

<sup>15</sup> Brentano, Franz: *Breve esbozo de una teoría general del conocimiento*, Ed. Encuentro, Madrid 2001, p. 23.

<sup>16</sup> Brentano, Franz: *Razones del desaliento en filosofía*, Ed. Encuentro, Madrid 2010, p. 7.

<sup>17</sup> Brentano, Franz: *El provenir de la filosofía*, Ed. Encuentro, Madrid 2006, p. 30.

<sup>18</sup> Millán Puelles escribió, además, *Estructura de la subjetividad* (1959) en donde realiza una exposición por menorizada de la subjetividad en Brentano.

### Alejandro de Afrodisias

siglo I d.C. Es el primero que utiliza el término metafísica como disciplina y no a la manera de Andrónico de Rodas para designar los escritos que vienen después de la física.

Le sigue Alejandro de Afrodisias el más célebre de los comentaristas griegos, denominado "el exegeta", quien en el siglo II d.C comenta: los primeros analíticos, tópicos, meteorológicos, el sentido y lo sensible y metafísica I a V. Sus comentarios sobre la Física, De caelo, de Generatione y Primeros Analíticos se perdieron. También encontramos a Temistio quien hace un comentario a la Metafísica. Luego de lo cual el aristotelismo desaparece como corriente y se funde en el neoplatonismo.

Porfirio en el siglo III d.C. realiza un comentario a las Categorías, que Boecio en el siglo VI d.C traduce al latín, y así el mundo latino trabaja hasta el siglo XII solo sobre dos tratados: Categorías y De interpretatione. Se destaca como el máximo comentador de Aristóteles en el siglo VI Simplicio que trabaja sobre Física, De Caelo, De Anima, Meteoros y Metafísica.

Saltando varios siglos vienen luego los grandes comentaristas árabes (Avicena y Averroes) y la traducción magistral de Guillermo de Moerbeke de la Metafísica de gran influjo en París y Oxford a través de los máximos comentadores medievales: San Alberto, Santo Tomás, Duns Escoto, San Buenaventura, Occam, et alii.

Saltamos a los siglos XVI y XVII con la aparición de la escolástica española donde se destacan Suárez, Cayetano, Soto, que termina produciendo un gran amasijo de conceptos metafísicos, entre lo que sostiene Aristóteles y los que sostienen ellos. Pero esta segunda escolástica fue brillante (Vitoria, Molina et alii) en el derecho de gentes y la creación de *ius publicum europaeum*.

El primero entre los contemporáneos en intentar una recuperación genuina del Estagirita fue Federico Schleiermacher (1768-1834), quien trabajó sobre el Peri

Hermeneias e inventó ese hierro de madera que es el humanismo cristiano, le siguió su discípulo Federico Trendelenburg (1802-1872) quien comenta puntualmente el Organon<sup>19</sup>. Pero fue Franz Brentano, discípulo a su vez de éste último, con sus trabajos *Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles* (1862), *la Psicología de Aristóteles* (1867), *Aristóteles y su cosmovisión* (1911), *Aristóteles y su doctrina del origen del alma* (1911), *Historia de la filosofía griega* (póstumo 1963), *Doctrina de las categorías* (póstumo 1933), quien comienza el rescate del Aristóteles más genuino. Claro está, que él se apoya el ciclópeo trabajo filológico que Brandis y Bekker habían iniciado en Berlín en 1831 con la *editio princeps* de las obras completas de Aristóteles y en el de Hermann Bonitz quien realizó el *Index aristotelicus*.

A comienzos del siglo XX, en 1923, Werner Jaeger produce su *Aristóteles* haciendo uso de la filología en su función genética, en el 52 Josef Zürcher le responde con su *Aristóteles*, en el 62 Pierre Aubenque edita su *Problema del ser en Aristóteles* y Enrico Berti su *Filosofía del primer Aristóteles*, y en el 66 Ingemar Düring su *Aristóteles*. El resto es historia reciente y conocida.

### 5. Fenómenos psíquicos, causalidad y a priori

Afirma el maestro José Gaos en el prólogo a su traducción de la *Psicología desde el punto de vista empírico* que: "Francisco Brentano es la figura más heteróclita de la filosofía contemporánea. Su estilo de pensador recuerda por su sobriedad, vigor y eficiencia solo a las mentes antiguas".

Como hemos dicho el lema que guió todo su pensamiento lo establece ya cuando él asume la cátedra de Würzburgo

<sup>19</sup> La primera traducción al castellano de *Los Tópicos*, que está en prensa, corresponde al erudito argentino Jorge Civit Evans, profesor de la Universidad de Cuyo en Mendoza. El mismo que realizó la traducción del *Index Aristotelicus* de H. Bonitz en 2012.

## «Algo uno»

en 1866: «*Vera philosophiæ methodus nulla alia nisi scientiæ naturalis est*». Esto es, que solamente un método análogo a de las ciencias de la naturaleza podrá salvar a la filosofía y las ciencias del espíritu. Es decir, que estamos ante un filósofo para el cual la experiencia de lo real concreto es el comienzo del saber<sup>20</sup>. El rasgo común característico de todo lo psíquico consiste en una conciencia o mejor aún, en una referencia intencional a un objeto. A diferencia de los fenómenos físicos que son espaciales los psíquicos son inespaciales. Por la percepción interna tomamos conciencia de percibirnos como "algo uno".

El autor distingue claramente entre fenómenos físicos, aquellos que se me presentan a los sentidos como un color, una figura, un paisaje que veo, un acorde que oigo, el frío, el olor que siento y los fenómenos psíquicos, que son aquellos acompañados por la conciencia interna del sujeto.

Estos últimos son de tres clases o formas=*Weise*: a) la representación, b) el juicio y c) las emociones o sentimientos.

El eslabón perdido de la filosofía contemporánea, como lo es Brentano, se ocupa del tema en varios de sus múltiples trabajos. Así lo hace a lo largo del capítulo II de su *Psicología*. En los párrafos 20 al 35 del *Origen del conocimiento moral*; en *Del amar y del odiar* y en *De la clasificación de los fenómenos psíquicos*.

El antecedente de su clasificación lo encuentra en *Meditaciones III* de Descartes cuando afirma: "*Descartes en sus Meditaciones es el primero que las ha expuesto exacta e íntegramente*"<sup>21</sup>. Aunque Descartes habla de las *ideae*; los *judicia* y los *affectus*.

La representación es el primero que aparece tanto cronológica como en generalidad.

<sup>20</sup> Hay que recordar que Brentano escribe un libro sobre Augusto Comte y valora su filosofía aunque critica su filosofía de la historia con las tres etapas: teológica, metafísica y científica.

<sup>21</sup> Brentano, Franz: *El origen del conocimiento moral*, Revista de Occidente, Madrid 1927, p. 35. Traducción de Manuel García Morente.

Por lo tanto existe una sucesión natural de la representación al juicio y de éste a la emoción o fenómenos de interés. Así como nada es apetecido o temido sin ser representado, tampoco nada es juzgado sin ser representado. En la representación veo a un árbol. Nos representamos lo coloreado, lo sonoro, lo caliente, lo frío, etc. Cuando oímos y comprendemos un nombre me represento lo que designa. El fin de los nombres es provocar la representación. El juicio o fenómeno del conocimiento sigue a la representación y es donde se realiza la distinción entre lo verdadero y lo falso, entre la afirmación y la negación entre la existencia y la no existencia. En el juicio afirmo o niego que existe un árbol. La experiencia interna revela inmediatamente la diferencia entre representación y juicio. Los juicios antes de Descartes eran considerados formando parte de las representaciones como una única clase, pero, aclara Brentano: una cosa es decir "árbol verde" como sucede en el caso de la representación y otra afirmar "el árbol es verde" o rechazar, diciendo que "el árbol no es verde".

La tercera clase es la de las emociones, sentimientos, movimientos de voluntad, fenómenos de interés, de amor y de odio. Mediante el amor correcto alcanzamos el conocimiento de algo como bueno, mientras que en el preferir correcto llegamos al conocimiento de algo como mejor. El placer que va unido a las acciones nobles es bueno, y malo el unido a las malas acciones. Hay que tender al placer no por él mismo sino por causa de otros bienes. De modo tal que solo los hombres nobles son verdaderamente felices en tanto que tengan una vida completa y no como Príamo que vio morir a su amado hijo Héctor.

Cuando decíamos, para las representaciones "árbol verde" y para los juicios "el árbol es verde", para las emociones afirmamos "el árbol verde me da sombra" y entonces lo prefiero al árbol seco que no me repara del sol. En el juicio hay una referencia intencional mientras que en la

tercera una referencia de agrado o desagrado.

Así como los juicios aportan una mayor perfección a la representación los movimientos afectivos aportan también una mayor perfección sobre todo en el fenómeno de la felicidad.

Los actos de odio producen un estrechamiento del reino de los valores y los de amor una ampliación de ese mundo donde se iluminan nuevos y desconocidos valores. El que ama ve en el objeto amado valores que otros no ven, así como el que odia observa disvalores en el objeto odiado.

Las cualidades desde siempre se dividen en primarias: aquellas que corresponden esencialmente al objeto, como por ejemplo la sustancia, y las secundarias, las que tienen su referencia a otro, por ejemplo el color o el sabor. Y terciarias, las que tienen por referencia a otro objeto y a un sujeto que discierne entre ambos, por ejemplo la igualdad. A esas últimas cualidades pertenecen los valores. Así el objeto real es portador de valores que el sujeto prefiere o pospone en su juicio estimativo.

En su último trabajo dictado, ya ciego, de 1914, texto muy breve que fue publicado recién en 1970 *Breve esbozo de una teoría general del conocimiento*, traducido en versión bilingüe en 2001, Brentano resume magistralmente su tesis en el siguiente párrafo: "*Lo que nos muestra la percepción externa (lo coloreado, lo sonoro, lo caliente, lo frío, etc.) no existe realmente en absoluto. Si se dice que existe es como fenómeno, lo que quiere decir que existimos nosotros, los que nos representamos eso*"<sup>22</sup>.

Con que claridad y simpleza explica la idea de fenómeno y unas páginas más adelante lo confirma: "*Es correcto el juicio de que nada puede ser objeto sin alguien que lo tenga por objeto, o sea, sin un pensante (einen Denkenden). Pero ser no significa lo mismo que ser objeto. Cosa no quiere decir lo mismo que objeto*"<sup>23</sup>. El

objeto no necesariamente tiene que existir, por ejemplo, una sirena. Y lo que existe, el ser, tampoco necesita ser objeto.

Cuando Brentano dice cosa=*res*, quiere decir lo real. Ser real es ser una cosa y todo lo que es, es una cosa, pero no todo lo que es real, existe. Irreal=*irrealia*, por el contrario, es todo aquello que es, pero no es real, por ej. el centauro. Esta tesis se denominó *reismo=reismus*, que caracteriza la metafísica del último Brentano para quien el ser, el concepto más universal, se identifica con lo concreto e individual.

Hoy día nadie duda en el ámbito de la filosofía que el conocimiento del mundo de las cosas y los cuerpos en tanto que trata de su naturaleza cualitativa (coloreado, sonoro, etc.), aquello que la filosofía clásica llamaba cualidades secundarias, es meramente subjetivo. "*pero el relativismo moderno ha sometido también a ese subjetivismo todos los fenómenos del movimiento*"<sup>24</sup>.

Si bien es cierto que no tenemos percepción de lugares absolutos, sino solo relativos con el cambio de distancias. Pero si éstas cambian, cambian para todos.

Otro argumento es que si bien lo que se ve no existe, la visión en el sujeto sí que existe, y esto no es solo verdadero para el sujeto sino para todos. El estudio del subjetivismo lo lleva al del escepticismo restringido de David Hume y su crítica al principio de causalidad.

Según Hume la causa no es algo que actúa sino solo un sucederse. Que una bola de billar golpee a otra y la desplace es solo una confianza en expectativas rutinarias y no una relación de causa efecto. La experiencia solo muestra hechos sucesivos y no causas que producen efectos. Causa es solo un antecedente temporal del efecto pero no existe como principio de causación.

Por el contrario, en términos generales la filosofía hasta Brentano entendió por causa a una realidad que ejerce un influjo sobre la existencia o el modo de ser de otra realidad. El principio de causalidad

<sup>22</sup> Brentano, Franz: *op. cit.*, Ed. Encuentro, Madrid 2001, p. 11.

<sup>23</sup> Brentano, Franz: *op. cit.*, ut supra, p. 23.

<sup>24</sup> Brentano, Franz: *op. cit.*, ut supra, p. 19.

siempre estuvo para ellos vinculado al ser finito y a la creación pues lo definieron una y mil veces como: todo lo que comienza a ser tiene una causa (Kant). Brentano nos da una definición más precisa y metafísica cuando nos dice que *La ley universal de la causalidad dice que todo devenir es un efecto*<sup>25</sup>. El principio de causalidad queda así anclado en el ser y no tanto en el simple conocer.

La causa no es entendida como un antecedente temporal del efecto sino que el efecto coexiste con la causa. Así tan pronto como existe la causa eficiente existe todo lo necesario para que exista su efecto<sup>26</sup>. Vemos como el principio de causalidad de Brentano coincide con el concepto de causa eficiente de Aristóteles para el cual éste jamás existe previamente al efecto. Así el análisis de David Hume es inatingente respecto del de Aristóteles porque son dos concepciones distintas del concepto de causa.

Los escolásticos, sin llegar a la profundidad de Brentano, barruntaron que debía haber una cierta semejanza entre la causa y su efecto pues el análisis de éste les permitía descubrir la naturaleza de la causa, cuando afirmaban: *agens agit sibi simile*.

### Ludwig Klages

Brentano como Ludwig Klages (1872-1956) valora la teoría de los temperamentos. En la antigüedad Hipócrates fue el primero que la sistematizó la teoría de los cuatro humores o temperamentos con los que hombre viene a la vida: la sangre cuyo correlato es el sujeto sanguíneo; la pituita o flema, que nos da el flemático; la hiel que nos presenta el colérico y la atrabilis o hiel negra que nos ofrece el melancólico. Tanto Galeno, la gran figura de la medicina antigua, como las tradiciones populares hicieron de la teoría de los cuatro humores la base y fundamento de la salud en tanto se daban equilibradas en el hombre y de la enfermedad cuando una primaba absolutamente sobre las otras.

Incluso hoy la psicología nos habla del temperamento sanguíneo cuando nos habla del sujeto fácilmente excitable, voluble y falto de perseverancia. El flemático posee una tendencia a la inacción y es falto de riqueza afectiva, pero puede ser perseverante. El temperamento colérico pertenece a un sujeto de sentimientos perdurables y fuertes que pueden ser complicados. Y el melancólico que ante los problemas adopta un comportamiento negativo y perdura en sus estados de ánimo.

Los sentimientos o emociones tienen reacciones más rápidas, más violentas y momentáneas en el colérico y sanguíneo y más lentas, estables y permanentes en el melancólico y el flemático.

La crítica a Hume, aunque acepta de él la ley de asociación de ideas, va pareja a la de Kant al que le dedica un libro fulminante *¡Abajo con los prejuicios!* La contundencia de la argumentación de Brentano llamó la atención del gran filósofo español Xavier Zubiri que en 1936 tradujo el libro.

En el prefacio nomás afirma: *"Me niego a reconocer como apoyos apropiados de la investigación del conocimiento sintético a priori de Kant... El célebre criticismo kantiano en lugar de filosofía científica establece una filosofía de prejuicios. Las proposiciones sintéticas a priori son juicios ciegos, son prejuicios a priori. Los juicios ciegos son infundados y arbitrarios. Y esto porque Kant lo que ha hecho es ante el planteo del escepticismo que sostiene que los sentidos nos engañan, lo cual es cierto pues los fenómenos están condicionados por nuestra subjetividad, busca imponer a la percepción principios subjetivos (los juicios sintéticos a priori) que son subjetivos y arbitrarios para que filtren esa percepción. Por eso, dice Brentano: "hace más de un siglo dije yo que Kant iba descarriado y que sus arbitrarias construcciones y su antinatural a priori construyeron la raíz de las extravagancias de sus*

<sup>25</sup> Brentano, Franz: *op. cit., ut supra*, p. 39.

<sup>26</sup> Brentano, Franz: *Aristóteles*, Ed. Labor, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Río de Janeiro 1943, p. 99.

sucesores"<sup>27</sup>. Resumiendo, "Kant quiso superar el dogmatismo y el escepticismo, pero él mismo es tanto dogmático (al admitir prejuicios apriorísticos) como escéptico (al negar todo conocimiento de cosas en sí)"<sup>28</sup>.

Por el contrario, para Brentano, representar significa siempre representar algo y "algo=*aliquid*" significa lo real, esto es, lo concreto e individual. Como representar es un término de significado unívoco el "algo representado" también es unívoco. De modo que el ser para Brentano tiene una significación unívoca y no análoga con sostenía gran parte de la escolástica y la filosofía ilustrada anterior.

#### Kant

El *a priori* para Brentano no es como para Kant lo independiente de la experiencia sino lo intrínsecamente necesario. No son leyes del pensar sino de lo pensado. El *a priori* lo encuentra en la matemática y sus juicios analíticos, que son independientes de la inducción, en la aplicación del cálculo de probabilidades. Claro está, que Kant no sabía matemáticas como él. Este cálculo lo va a utilizar para demostrar el principio de causalidad en todo el ámbito de lo contingente. "Si la matemática no fuera independiente de la inducción, desaparecería toda posibilidad de ciencia, pues no podríamos adquirir, no solo un saber demostrativo, sino tampoco uno inductivo, porque para reconocer la validez de la inducción hay que suponer la matemática, y la matemática supondría a su vez la credibilidad de la inducción. Nos veríamos entonces encerrados en un círculo: faltaría al investigador aquel cimiento sólido que ya Arquímedes pedía en su: ... Dadme un punto de apoyo"<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Brentano, Franz: *El provenir de la filosofía*, Encuentro, Madrid 2010, p. 27.

<sup>28</sup> Brentano, Franz: *Breve esbozo de una teoría general del conocimiento*, op. cit, ut supra, p. 45.

<sup>29</sup> Brentano, Franz: *¡Abajo los prejuicios!*, op. cit, ut supra, 118.

#### 6. Conclusión

Brentano es el precursor de un sin número de disciplinas como la fenomenología, la ética de los valores, la corriente analítica de análisis del lenguaje, de la psicología profunda, de la semiótica, de la lógica matemática, de la axiología con sus trabajos sobre el juicio de preferencia, etc.<sup>30</sup> Cuentan que, de la misma manera que Fichte inventó la cedula de identidad, bajo el pseudónimo de Aenigmatis, inventó el crucigrama y acertijos que hicieron el deleite de los salones vieneses de la época. Logró por méritos propios una formación clásica que no tuvo ninguno de los grandes filósofos de los siglos XIX y XX. En este sentido no hay ninguno que se le pueda comparar salvo Leibniz. Se declaró discípulo *in pectore* Aristóteles y reconoció el genio incomparable de Santo Tomás con su invención de la teoría de la analogía.

Luego de escribir una *Historia de la filosofía griega*, otra *Medieval* y otra *Moderna* nos brinda en dos trabajos *Las cuatro fases de la filosofía y su estado actual* (*Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand*, Hamburg 1968) y en *El porvenir de la filosofía* su teoría del desarrollo de la disciplina que se da tanto a lo largo de la historia de la filosofía y se repite, a su vez, en cada época.

Fase 1: la del desarrollo ascendente y el saber teórico donde se pregunta por la existencia de las cosas y su razón de ser y que corresponde a la filosofía griega, y en la época moderna a Descartes, Locke y Leibniz.

Fase 2: la del desarrollo descendente o decadente donde los motivos prácticos comienzan a determinar la investigación, como lo es el derecho y la ética. Se trabaja con menos rigor científico. En el orden

<sup>30</sup> En el dominio de las sensaciones sonoras realiza finísimos análisis con sus distinciones entre claridad (cualidad) y altura. Así como en sus seis ensayos, todos provisionarios según él, sobre las categorías donde incluso cuestiona a mismo Aristóteles y avanza sobre él como en el caso de cuarto término del silogismo y el criterio de verdad como evidencia.



**Spinoza**

general corresponde a la filosofía romana y en la época moderna a la segunda escolástica con Molina y Sepúlveda *et alii* con sus meditaciones sobre el derecho internacional. Además de Spinoza y su *Ética* y la de los moralistas.

Fase3: la del escepticismo donde, dentro de la decadencia, se niega el poder alcanzar los propósitos de la ciencia. En el orden griego corresponde al escepticismo de la época helenista y en el moderno a Hume y el empirismo inglés.

Fase 4: la del dogmatismo que surge como reacción al escepticismo donde un celo enfermizo busca construir dogmas filosóficos y se proponen *"maneras de conocimiento completamente antinaturales, principios desposeídos de toda evidencia, geniales fuerzas inmediatas e intuitivas, ascensiones místicas de la vida espiritual, y rápidamente se embriaga la mente con la presunta posesión de las verdades más sublimes, que rebasan con mucho todas las capacidades humanas"*<sup>31</sup>. Es la fase final de la decadencia, la que cree saberlo todo y no sabe nada.

Corresponde a la época de Kant y del Idealismo alemán de Fichte, Schelling y

Hegel. Al de la filosofía como "fábrica de azufre".

Se incluye acá a la gnosis moderna. Brentano, como Aristóteles, Hegel, Comte y tantos otros, concibe la filosofía anterior como un desarrollo que culmina en él, quien reinaugura la filosofía como saber teórico de una ciencia estricta.

Él por su formación e ingenio propio tuvo un llamado permanente de la realidad por eso siempre intentó ir a las cosas mismas, lema que luego hizo famoso Husserl. Fue seguido por innumerables discípulos a distancia y fue negado, silenciado o dejado de lado por otros tantos que usaron sus ideas sin nombrarlo.

Despertó pasiones encontradas y, sobre todo y por encima de todo, desmitificó y destruyó a Kant en forma lapidaria, denunciando todos los preconceptos y prejuicios que encierra su filosofía. Y esto nunca se le perdonó. Como muy bien afirma José Gaos fue un "filósofo heteróclito", esto es, que se apartó de las normas ordinarias de lo que debe ser un filósofo. Y eso lo hizo "filosóficamente incorrecto" para la universidad alemana que lo rechazó y el resto, que en filosofía, imitan a las alemanas.

<sup>31</sup> Citado por Sánchez Migallón *Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand*, Hamburg 1968, p. 74.

## Il problema della giurisdizione ed il suo ruolo nei diritti personalissimi



**Rocco Cantelmo**

Università degli Studi  
del Sannio

[rocco\\_cantelmo@hotmail.com](mailto:rocco_cantelmo@hotmail.com)

*Rocco Cantelmo*

Il tema dei diritti umani è sempre fervido di argomenti e spunti di discussioni<sup>1</sup>. La questione della dignità umana nel processo penale, da sempre dibattuta ed affrontata, reca comunque sviluppi che necessitano di approfondimento e costante osservazione. Anche la questione della pena, quando è ormai intervenuta una sentenza definitiva, presenta dei risvolti pratici che stimolano delle riflessioni. Fin dai tempi più arcaici, è stato oggetto di riflessione del pensiero filosofico il significato più profondo del termine persona e, conseguentemente, la tutela che l'essere persona implica. Nell'ambito del diritto penale, il tema della dignità umana e la sua relativa tutela sono considerati argomenti che necessitano di continue discussioni in merito e di pronunce da parte degli organi legislativi a favore della loro tutela e salvaguardia. Molteplici sono state le considerazioni fatte, la pena è stata vista come un esempio per la società, come deterrente, ma anche come un possibile percorso di formazione per il reo. Formazione volta alla piena comprensione del male commesso, all'espiazione del suo peccato, e al conseguente reinserimento del soggetto nella società. Il fine ultimo della pena, come da pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, deve essere quello di rieducare il reo alla vita nella società, per consentirne un reinserimento pienamente consapevole.

Nell'ordinamento giuridico italiano è tuttora problematica la gestione delle

carceri sovraffollate e spesso la pena perde la finalità rieducativa per disporsi come un castigo. In questa sede la problematica viene solo richiamata poiché è molto ampio il dibattito, ed oggetto del presente elaborato non è quello di entrare nel merito del dibattito sulla pena ma quello di offrire uno spunto di riflessione ed alcune considerazioni su problemi operativi nell'amministrazione della giustizia. Nella sentenza in commento viene in esame il diritto quasi negato alla persona che sta scontando una pena detentiva di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Non appare questa la sede per discutere delle questioni filosofiche sulla controversa tematica dell'aborto. Anche su questo tema, fortemente sentito, vi è da sempre un dibattito molto vivace perché, nonostante la questione sia regolata da una norma, l'interruzione della gravidanza incide sul diritto alla vita di un soggetto non ancora nato, che non può esprimere volontà ma che certamente, quale soggetto di diritto, deve ricevere tutele. Con la sentenza esaminata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite conferma la decisione della sezione disciplinare del CSM che aveva comminato una censura a un magistrato per la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 del Dlgs 109 del 2006. La Cassazione emana una pronuncia che, sottolineando l'evidente gravità dei comportamenti, assume una duplice rilevanza: in merito al riconoscimento di diritti fondamentali della persona con riferimento alla salute e all'autodeterminazione delle scelte nonché con riguardo alla

<sup>1</sup> Cassazione civile Sezioni Unite, sentenza numero 3780 del 9 febbraio 2021, depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2021.

funzione giurisdizionale e alla tutela dei diritti. Viene in rilievo, oltre alla questione dell'espiazione della pena e del controllo effettuato durante questa fase, e oltre all'interruzione della gravidanza, anche il problema dell'amministrazione della giustizia; ed è questo il tema su cui si esprime la Corte di Cassazione.

La pronuncia all'attenzione si occupa di disciplinare una vicenda che risale all'anno 2012 e riguarda una donna in stato di detenzione domiciliare che si rivolgeva al magistrato di sorveglianza per essere autorizzata ad allontanarsi da casa per potersi sottoporre a intervento di interruzione volontaria di gravidanza. La prima volta la signora presentava l'istanza personalmente ed il magistrato respingeva la richiesta perché non vi ravvisava i presupposti di legge, senza tuttavia motivare la sua decisione, limitandosi ad indicare solo il riferimento all'art. 284 comma 2 del Codice penale richiamato dall'art. 47 ter legge ordinamento penitenziario.

**Art. 284  
comma 2 del  
Codice penale**

Successivamente la donna si rivolgeva ad un avvocato e per suo tramite presentava una nuova istanza avente lo stesso oggetto. Alla seconda istanza della signora il magistrato si esprimeva con una richiesta di astensione formulata al Presidente, ritenendo l'istanza ricevuta contraria ai propri principi religiosi (come riporta la sentenza "impropriamente evocando l'obiezione di coscienza"). La predetta istanza veniva così assegnata dal presidente della sezione ad un altro magistrato e veniva successivamente accolta, permettendo alla donna di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza poco prima dello spirare del termine in cui la legge lo consente.

Il primo giudice, quello che si era astenuto, veniva incolpato dal Consiglio Superiore della Magistratura dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g). In particolare veniva contestato che il magistrato, violando i doveri di imparzialità, correttezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona di cui al D.Lgs. n. 109

del 2006, art. 1, avrebbe arrecato grave discredito all'istituzione giudiziaria ed alla donna un ingiusto danno, consistito nella necessità di riproporre l'istanza e di rinviare l'intervento chirurgico spostandolo in data assai prossima alla scadenza (indicata nel 2 giugno 2012) dei novanta giorni entro i quali poter praticare l'intervento; nonchè una lesione dei diritti personali della detenuta stessa. Per tale ragione il provvedimento è oggetto di analisi: la valutazione che emerge in primo luogo è sul controllo che si deve sempre esercitare nell'applicazione della giustizia, soprattutto quando vi sono connessi diritti fondamentali della persona.

Ed infatti la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura aveva rilevato una lesione dei diritti personali della donna detenuta e nella specie del diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, evidenziando che le ragioni oggettive della richiesta da lei formulata rientravano sicuramente tra quelle indispensabili esigenze di vita necessarie a consentire l'autorizzazione. Inoltre, per effetto dell'illegittimo provvedimento emesso, la signora aveva dovuto rivolgersi ad un legale per la presentazione di una nuova istanza, a garanzia dei propri interessi, nonché rinviare a data successiva l'intervento di aborto, in prossimità della scadenza del termine di legge. È inutile sottolineare che se tale termine fosse stato superato la donna non avrebbe più potuto eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza.

Con sentenza n. 88/2020, depositata in segreteria il 22 luglio 2020, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura dichiarava il giudice che si era astenuto responsabile degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, lett. a) e l), diversamente qualificando la condotta contestata, e gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura. Secondo la Sezione disciplinare, il provvedimento emesso dal giudice non faceva alcun riferimento a una dedotta deficienza probatoria delle esigenze di vita invocate

a fondamento della richiesta; esso piuttosto, apoditticamente affermando l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3, finiva per affermare, non già che l'esigenza rappresentata non risultava documentata, bensì che le ragioni addotte a sostegno della richiesta non rientravano tra quelle per le quali l'adozione del provvedimento richiesto risultava astrattamente possibile. Di qui il rilievo sollevato dalla Sezione disciplinare che il provvedimento assunto, "per l'abnormità della sua apodittica affermazione", costituiva "un provvedimento privo di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge" – nella specie, pretesa inesistenza delle indispensabili esigenze di vita di cui dell'art. 284 c.p.p., comma 3 – "senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti". È evidente che l'interesse dell'ordinamento è quello di garantire che chiunque veda rispettati i propri diritti, anche un soggetto astretto dalla pena detentiva. La tutela dei diritti fondamentali, previsti anche dalla Costituzione, deve essere garantita sempre a tutti. Questa la riflessione dal punto di vista della tutela dei diritti umani. Ma vi è anche un ulteriore aspetto da evidenziare, che attiene appunto alla giurisdizione. In senso lato è possibile definire la giurisdizione come la competenza e la facoltà di applicare le leggi, che si concreta nell'attività dello Stato (o anche di altri organismi interstatali o superstatali, come, per es., la giurisdizione internazionale, di pertinenza della Corte di giustizia internazionale, e la giurisdizione comunitaria, esercitata dalla Corte di giustizia delle comunità europee) diretta all'attuazione della norma giuridica nei casi particolari; anche, l'insieme degli organi cui è demandata tale funzione. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha applicato la sanzione anche perché col secondo provvedimento adottato il magistrato di fatto si è astenuto, invocando una impropria evocazione dell'obiezione di coscienza, ma con

il primo provvedimento è venuto meno alla funzione giurisdizionale, attraverso l'emissione di un provvedimento privo di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando invece la motivazione è richiesta dalla legge. L'obbligo della motivazione, a sua volta, tutela due distinti aspetti: quello della validità formale del provvedimento che appunto deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge ed anche la possibilità di difendersi per il destinatario di un provvedimento adeguatamente motivato poiché in assenza di motivazione il provvedimento sarebbe arbitrario e non opponibile.

Tale ultima situazione aveva creato una criticità nella giurisdizione, rilevante come già prima accennato anche nell'ambito speculativo della Filosofia del diritto. Secondo il comune pensare filosofico infatti il diritto è prodotto da giuristi, in particolare da giudici. Il giudice infatti, in questo caso risulta la parte imparziale, terzo e precostituito, secondo quanto previsto dalla Costituzione, il quale esamina accuratamente fatti e motivazioni e decide chi avrà ragione fra i due in conflitto. Il giudice quindi ha il compito di tutelare aspettative come la vita, la libertà, i beni ed applica la funzione giurisdizionale. Lo scopo della funzione giurisdizionale è quello di attuare il diritto oggettivo mediante l'applicazione della norma alla fattispecie concreta e, qualora ciò non avvenga, tramite la sua realizzazione forzata. La giurisdizione diviene uno degli attori fondamentali dei processi di implementazione della costituzione sia in quanto protagonista diretta della realizzazione dei valori in essa contenuti, sia quale controllore delle scelte del potere legislativo democratico. L'attività giudiziale, l'insieme dei provvedimenti resi dai giudici che applicano la norma al caso concreto, viene individuata come quell'elemento in grado di dare razionalità al sistema attraverso il suo

### La tutela dei diritti fondamentali

continuo adeguamento alle esigenze che emergono dalla società, reinterpreta la legge e la costituzione a tale fine. È evidente quindi che una mancata decisione rappresenta una grave alterazione del sistema. A ciò va aggiunto che tale mancata decisione si è ripercossa su di un soggetto che pertanto ha patito una lesione dei propri diritti fondamentali.

Vi sono pertanto molte correlazioni con le tematiche attinenti alla Filosofia del diritto, oltre la questione che riguarda strettamente i diritti umani.

Il giudice destinatario del provvedimento disciplinare della censura proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

La Cassazione nel provvedimento in commento ritiene che non vi possa essere dubbio nel fatto che nella nozione di "indispensabili esigenze di vita, contemplata dall'art. 284 comma 3 cod. proc. penale sia inclusa la necessità di tutelare i diritti fondamentali delle persone, tra cui è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza. Tale scelta costituisce infatti manifestazione ed esercizio di un diritto personalissimo che non tollera limitazioni a causa dello stato di detenzione". Nella pronuncia, i giudici si soffermano a giusta ragione anche sull'ulteriore profilo, già evidenziato in precedenza, della gravità dell'assenza di motivazione del provvedimento in quanto lesivo della possibilità di esercitare il proprio diritto alla tutela. Il provvedimento privo di motivazione, infatti, è lesivo di un "valore fondamentale della giurisdizione, la cui legittimazione è strettamente connessa alla trasparenza delle decisioni e alla conoscibilità delle ragioni che hanno condotto il giudice ad assumere una determinata decisione". E ancora: *"Il provvedimento giurisdizionale tanto più quanto riferito ad una richiesta che attiene ad indispensabili esigenze di vita e verso la quale si esprime l'intenzione di esercitare un diritto personalissimo in un ambito in cui l'ordinamento*

*conferisce rilievo alla salute psicofisica della gestante e alla particolarità della sua condizione, non può risolversi nella espressione di un immotivato diniego che lasci la persona che ne è destinataria nelle condizioni di non potere neppure comprendere le effettive ragioni alla base del diniego". E "specie in una persona che versi in condizioni restrittive".*

Si riporta di seguito il testo completo della sentenza in commento.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI

#### PUBBLICITÀ

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

–  
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –  
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –  
Dott. GIUSTI Alberto  
– rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –  
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –  
ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 24799/2020 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Liroso,

e Giovanni Passalacqua, con domicilio eletto presso lo studio

dell'Avv. Antonio Liroso in Roma, via Quattro Fontane, n. 20;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, rappresen-

tato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura n. 88/2020, depositata il 22 luglio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Dott. M.A., all'epoca dei fatti magistrato di sorveglianza del Tribunale di Brescia, è stato sottoposto a procedimento disciplinare perchè – adito in data (OMISSIS) dalla signora D.V.A., ristretta in regime di detenzione domiciliare, con istanza di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria di gravidanza, programmato per il successivo (OMISSIS) presso il reparto di ginecologia dell'ospedale di (OMISSIS) – respingeva la richiesta con provvedimento in data 8 maggio 2012, del seguente tenore: "non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3, richiamato dall'art. 47-ter ord. pen."

Secondo il capo di incolpazione, tale motivazione sarebbe stata fondata su una interpretazione dell'art. 284 c.p.p., comma 3, intenzionalmente e palesemente in

violazione di legge, strumentalizzata al fine di impedire all'istante di eseguire il programmato intervento che lo stesso riteneva non praticabile perchè contrario ai suoi principi religiosi, così come reso palese dal successivo provvedimento del 22 maggio, adottato su nuova istanza della detenuta, con il quale il Dott. M. rimetteva il fascicolo alla presidente della Sezione con la seguente motivazione: "(...) ritenendo questo magistrato di astenersi dall'emissione del richiesto provvedimento per ragioni di coscienza e ritenendo che il diritto all'obiezione di coscienza debba essere riconosciuto anche agli appartenenti all'ordine giudiziario (stante la particolare ristrettezza dei tempi non è possibile sollevare questione di legittimità costituzionale)".

Il Dott. M. è stato incolpato dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g).

Con la descritta condotta – si legge nel capo di incolpazione – il magistrato, violando i doveri di imparzialità, correttezza, equilibrio e rispetto della dignità della persona di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, avrebbe arrecato grave discredito all'istituzione giudiziaria ed all'istante un ingiusto danno, consistito nella necessità di riproporre l'istanza e di rinviare l'intervento chirurgico spostandolo dal (OMISSIS), data per la quale era stato originariamente programmato, al successivo (OMISSIS) e, dunque, in data assai prossima alla scadenza (indicata nel 2 giugno 2012) dei novanta giorni entro i quali poter praticare l'intervento; nonchè una lesione dei diritti personali dell'istante e, nella specie, del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost..

2. – Con sentenza n. 88/2020, depositata in segreteria il 22 luglio 2020, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il Dott. M. responsabile degli illeciti di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, lett. a) e l), così diversamente qualificata la

condotta contestata, e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

2.1. – La Sezione disciplinare, dopo aver premesso che la richiesta della donna era senz'altro intesa ad ottenere l'autorizzazione a recarsi fuori dal luogo della detenzione domiciliare per sottoporsi a trattamento di interruzione volontaria della gravidanza, ha osservato che le ragioni oggettive della richiesta rientrano sicuramente tra quelle indispensabili esigenze di vita la cui sussistenza consente l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare per il tempo necessario a provvedere alla loro soddisfazione.

Secondo la Sezione disciplinare, il provvedimento emesso dal Dott. M. non fa alcun riferimento a una dedotta deficienza probatoria delle esigenze di vita invocate a fondamento della richiesta; esso piuttosto – apoditticamente affermando che non sussistono “i presupposti di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3” – ha finito per affermare, non già che l'esigenza rappresentata non risultava documentata, bensì che le ragioni addotte a sostegno della richiesta non rientravano tra quelle per le quali l'adozione del provvedimento richiesto risultava astrattamente possibile.

Di qui il rilievo che il provvedimento assunto, “per l'abnormità della sua apodittica affermazione”, costituisce “un provvedimento privo di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge” – nella specie, pretesa inesistenza delle indispensabili esigenze di vita di cui dell'art. 284 c.p.p., comma 3 – “senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti”.

Per le modalità che lo hanno caratterizzato, l'emissione del provvedimento contestato – ha osservato la Sezione disciplinare – risulta integrare, più che la generica violazione di legge di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. g), l'illecito espressamente previsto dello stesso art. 2, comma 1, lett. l).

Così diversamente qualificata in termini giuridici la condotta, disciplinarmente rilevante, posta in essere dall'incolpato, la Sezione del CSM ha rilevato che essa costituisce altresì un comportamento, lesivo dei doveri di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, tale da arrecare un ingiusto danno alla richiedente. Infatti, per effetto dell'illegittimo provvedimento emesso, la signora D.V. ha dovuto: (a) rivolgersi ad un legale per la presentazione di una nuova istanza, a garanzia della protezione dei propri interessi; (b) rinviare a data successiva, prossima alla scadenza del termine di legge per l'effettuazione dell'intervento programmato, la soddisfazione di quelle fondamentali esigenze di vita richiamate dall'art. 284 c.p.p., comma 3, ingiustificatamente compromesse e messe a rischio dal provvedimento contestato.

Quanto all'adozione del secondo provvedimento (del 22 maggio), la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto che esso, pur se fondato su una impropria evocazione dell'obiezione di coscienza, valga almeno come richiesta di astensione implicitamente accolta dal capo dell'Ufficio; pertanto, ne ha escluso la specifica rilevanza disciplinare.

3. – Per la cassazione della sentenza della Sezione disciplinare del CSM, notificata il 30 luglio 2020, il Dott. M. ha proposto ricorso, con atto depositato il 28 settembre 2020, sulla base di quattro motivi.

Il Ministro della giustizia ha resistito con controricorso.

4. – Fissato all'udienza pubblica del 9 febbraio 2021 con avviso notificato il 28 ottobre 2020, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, non

avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il pubblico ministero, in prossimità della Camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente, a sua volta, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., anche in replica al controricorso del Ministro della giustizia e alla requisitoria del Procuratore generale.

#### Diritto

##### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e, in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. l, e all'art. 125 c.p.p.) il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché mancanza assoluta di motivazione e difetto di motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo con riferimento alla statuizione con la quale la Sezione disciplinare ha ritenuto l'incolpato responsabile dell'illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. l). Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe errato nell'assumere come abnorme il contenuto sostanziale del provvedimento dell'8 maggio 2012, omettendo di esaminare il provvedimento oggetto di incolpazione in correlazione al fine cui era diretto e con gli effetti (di corretta riproposizione) che ha determinato. La Sezione disciplinare avrebbe opposto inammissibilmente una propria interpretazione del provvedimento medesimo, meramente astratta ed ipotetica, formale, sostitutiva e suppletiva della libertà decisoria del giudice e contraddetta, alla prova di resistenza, dalla condotta dell'istante. Il provvedimento adottato rispecchierebbe, ad avviso del ricorrente, la situazione di insussistenza dei presupposti

di quanto richiesto, non affermando, neppure implicitamente, alcun principio abnorme. Tale provvedimento avrebbe raggiunto in pieno il suo scopo, avendo l'istante perfettamente compreso le ragioni ed il motivo di rigetto della sua richiesta, adeguandosi di conseguenza. Poiché l'interruzione di gravidanza consente l'autorizzazione di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3, al solo ricorrere di adeguato riscontro probatorio delle relative condizioni, la difesa del ricorrente sostiene che il Dott. M. non avrebbe fatto altro che ribadire che, all'atto pratico, l'esigenza delle indispensabili esigenze di vita deve essere corredata da idoneo supporto documentale che soltanto l'istante può fornire per il conseguente apprezzamento. La sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare che la mancanza di prova a sostegno della istanza è compendiabile nella formula di rigetto per mancanza dei presupposti di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3. La decisione della Sezione disciplinare, inoltre, avrebbe errato nel ritenere il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza idoneo ad "ingannare" la parte, senza considerare che la donna ha poi provveduto ad assestare il tiro, documentando i presupposti della richiesta.

Con il secondo motivo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e, in relazione all'art. 192 c.p.p. e al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. l) il Dott. M. censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo, anche sub specie del travisamento della prova, in relazione alla (ritenuta non) esaustività e completezza del provvedimento dell'8 maggio 2012 e comunque sussistenza dell'illecito ritenuto. Ad avviso del ricorrente, la Sezione



disciplinare del Consiglio superiore della magistratura avrebbe del tutto omesso di valutare le ragioni ed i documenti posti a sostegno del provvedimento di rigetto dell'8 maggio 2012, omettendo di effettuare la prova di resistenza del proprio ragionamento alla luce dell'avvenuta riproposizione dell'istanza in maniera più articolata e documentata. La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, si sostanzierebbe in una congettura, o in una presunzione sfornita di adeguato riscontro, circa il potenziale errore in cui la parte sarebbe potuta incappare nel ritenere di non avere astrattamente diritto al permesso. La Sezione disciplinare non avrebbe considerato: che l'istanza è stata in un primo tempo respinta in data 8 maggio 2012 unicamente per motivi riguardanti il non pieno assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'interessata, la quale, tra l'altro, non aveva documentato la tipologia di trattamento cui intendeva sottoporsi; che la stessa istante non solo non è incappata nell'equivoco apoditticamente paventato, ma – evidentemente ben consapevole del deficit della prima istanza – ha ripresentato la domanda corredandola di adeguati documenti giustificativi.

1.1. – Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione.

Essi sono, entrambi, infondati.

1.2. – Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. l), sanziona come illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni "l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge".

1.3. – Nella specie, l'interessata, in stato di detenzione domiciliare, si è rivolta al magistrato di sorveglianza di Brescia con

una istanza scritta in data (OMISSIS) con la quale, "certificata la propria gravidanza" come da allegata documentazione, ha chiesto di essere autorizzata ad allontanarsi da casa per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza programmato per il giorno (OMISSIS) presso il reparto di ginecologia dell'ospedale di (OMISSIS), deducendo di non essere intenzionata a portare a termine la gravidanza.

Il magistrato di sorveglianza Dott. M. ha rigettato l'istanza con provvedimento dell'8 maggio 2012, del seguente tenore: "non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3, richiamato dall'art. 47-ter o.p.".

1.4. – Correttamente la Sezione disciplinare del CSM ha ritenuto che l'emissione del provvedimento contestato, per le modalità che lo hanno caratterizzato, integra l'illecito disciplinare di cui al citato art. 2, comma 1, lett. l).

Al riguardo, il primo dato dal quale occorre muovere attiene alla interpretazione del contesto normativo di riferimento. In tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare, la nozione di "indispensabili esigenze di vita", contemplata dall'art. 284 c.p.p., comma 3, deve essere intesa non in senso meramente materiale o economico, bensì tenendo conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, tra cui è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza al ricorrere delle condizioni previste dalla L. n. 194 del 1978, a tutela della sua salute anche psichica. La scelta di sottoporsi all'intervento di interruzione volontaria della gravidanza costituisce infatti – come puntualmente ha osservato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – manifestazione ed esercizio "di un diritto personalissimo, che non tollera limitazioni a causa dello stato di detenzione". Ne consegue che le ragioni oggettive della richiesta presentata dall'interes-

sata, consistenti nella interruzione volontaria della gravidanza presso una struttura ospedaliera pubblica, indiscutibilmente rientrano tra quelle "indispensabili esigenze di vita", la cui sussistenza consente l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo della detenzione domiciliare per il tempo necessario a soddisfare alla loro realizzazione.

Il secondo aspetto riguarda l'analisi del provvedimento adottato dal magistrato incolpato. È un dato inoppugnabile, emergente dalla piana lettura del provvedimento compiuta dalla Sezione disciplinare, che nel provvedimento di rigetto non vi è alcun riferimento, neppure nella forma più sintetica, a una carenza di adeguata documentazione probatoria nell'istanza presentata dall'interessata, essendovi la sola, apodittica, affermazione che non si ravvisano "i presupposti di cui all'art. 284 c.p.p., comma 3".

1.5. – In questo contesto, si appalesa logico e coerente il rilievo del giudice disciplinare secondo cui il provvedimento emesso dall'incolpato si presenta come un provvedimento assolutamente privo di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola declamazione della insussistenza dei presupposti di legge senza l'indicazione degli elementi di fatto da cui tale insussistenza risulti. Un provvedimento, per di più, che, esauendosi nell'affermazione di non ricorrenza dei presupposti di legge, ha finito per affermare che le ragioni addotte a sostegno della richiesta non rientravano tra quelle per le quali l'adozione della richiesta autorizzazione risultava astrattamente possibile; il che avrebbe addirittura potuto determinare nell'istante il convincimento di non avere astrattamente diritto ad ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare per sottoporsi al programmato intervento di interruzione volontaria della gravidanza.

1.6. – L'assenza di alcun riferimento a deficienze probatorie della istanza di

autorizzazione e la, immotivata ed apodittica, affermazione di non ricorrenza dei presupposti di legge, integrano l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. l).

Il provvedimento giurisdizionale, infatti, tanto più quando riferito ad una richiesta che attiene ad indispensabili esigenze di vita e attraverso la quale si esprime l'intenzione di esercitare un diritto personalissimo in un ambito in cui l'ordinamento conferisce rilievo alla salute psico-fisica della gestante e alla particolarità della sua condizione, non può risolversi nella espressione di un immotivato diniego, che lasci la persona che ne è destinataria nelle condizioni di non potere neppure comprendere le effettive ragioni alla base del rigetto.

1.7. – Si tratta di conclusione conforme alla giurisprudenza di questa Corte. È stato infatti chiarito (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2013, n. 20570) che integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, il comportamento di un magistrato che abbia ommesso di motivare, anche solo in forma succinta (come richiesto dall'art. 134 c.p.c., comma 1), un'ordinanza di ingiunzione di pagamento di somme non contestate emessa a norma dell'art. 423 c.p.c., comma 2, privando così le parti della possibilità di cogliere la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, destinato a risolversi nell'espressione di un immotivato comando. "Dire sufficiente una motivazione sommaria" si sottolinea nel citato precedente di queste Sezioni Unite – "non equivale... ad affermare che la motivazione può completamente mancare. E una motivazione completamente manca quante volte chi legge non è posto in condizione di cogliere neppure la ragione di fondo che

sorregge il provvedimento giurisdizionale, in quanto tale incompatibile con la mera espressione di un immotivato comando”.

Invero, la mancanza della motivazione assurge a illecito disciplinare non per le sue conseguenze processuali, ma in quanto lesiva di un valore fondamentale della giurisdizione, la cui legittimazione è strettamente connessa alla trasparenza delle decisioni e alla conoscibilità delle ragioni che hanno condotto il giudice ad assumere una determinata decisione. Attraverso la motivazione è possibile verificare se il giudice abbia applicato la legge in conformità all’obbligo esclusivo di soggezione ad essa, posto dall’art. 101 Cost., comma 2.

1.8. – Il ricorrente sostiene che il provvedimento adottato sarebbe corretto perchè, in carenza di adeguato supporto probatorio nell’unico documento prodotto dall’istante in data (OMISSIS), legittimamente sarebbe stata rigettata la richiesta autorizzazione di assentarsi dal luogo di detenzione domiciliare, sul rilievo che in tanto i presupposti di legge sussistono in quanto esista la prova dei medesimi. Si addebita inoltre alla sentenza impugnata di non avere considerato che il provvedimento di rigetto aveva comunque raggiunto il suo scopo, mettendo l’istante, che ben sapeva cosa aveva scritto ed allegato, nelle condizioni di riformulare al meglio le proprie richieste.

Le doglianze sollevate non colgono nel segno.

L’esistenza e la sufficienza della motivazione di un provvedimento giurisdizionale vanno valutate esaminando il provvedimento medesimo, rimanendo esclusa la possibilità di attingere a circostanze fattuali esterne per valutarne l’adeguatezza. Pertanto, le, dedotte dal ricorrente, carenze probatorie nella documentazione allegata all’istanza avrebbero dovuto costituire la base argomentativa del provvedimento di rigetto. Viceversa, il provvedimento adottato dall’incolpato contiene la mera asserzione della insus-

sistenza dei presupposti di legge, senza alcun riferimento a lacune sul piano probatorio o documentale.

Non può essere condivisa l’obiezione secondo cui la valutazione, compiuta dal magistrato di sorveglianza, di insussistenza dei presupposti applicativi della disposizione di legge di cui all’art. 284 c.p.p., comma 3, sarebbe di per sé idonea ad esprimere, e a compendiare, il giudizio sulla mancanza di prova a sostegno della istanza presentata dalla detenuta. Per un verso, infatti, l’assunto difensivo non tiene conto che la non ricorrenza dei presupposti di legge e la mancanza di prova a sostegno dell’istanza presentata dalla persona interessata coprono ambiti diversi e non sovrapponibili, riferendosi, l’una, ai presupposti ai quali in astratto l’applicazione della disposizione di legge è subordinata, l’altra, alla ricorrenza in concreto dei presupposti di legge. Per altro verso, l’osservazione del ricorrente non considera, ancora una volta, il dato, incontrovertibile, che il provvedimento adottato è assolutamente “muto” con riguardo alla supposta mancanza di prova a sostegno dell’istanza formulata dalla donna in stato di detenzione domiciliare: esso non reca il benchè minimo riferimento, neppure indiretto o in forma anche soltanto vagamente accennata, al fatto che la richiesta era rigettata a causa dell’insufficiente corredo documentale della domanda.

Neppure coglie nel segno la critica rivolta alla sentenza della Sezione disciplinare, là dove questa – dando rilievo al rischio che il provvedimento emesso avrebbe potuto determinare nell’istante il convincimento di non avere astrattamente diritto, per le ragioni indicate, ad ottenere la richiesta autorizzazione – avrebbe fatto riferimento, ad avviso del ricorrente, ad un argomento meramente formale e tautologico, non tenendo nel debito conto la circostanza che la donna ha poi correttamente riproposto l’istanza, documentandola congruamente, così mostrando di avere compreso senza difficoltà il motivo

su tali punti sarebbe dovuta essere particolarmente rigorosa, atteso il fatto che solo in presenza di danni ingiusti sussiste e si integra un illecito disciplinare.

## 2. – Il motivo è infondato.

2.1. – Non si appalesa fondata la deduzione del ricorrente rivolta a dolersi della qualificazione in termini di illegittimità del provvedimento emesso.

Allorquando (a pagina 6) ha qualificato come “illegittimo” il provvedimento di diniego, l’impugnata sentenza della Sezione disciplinare ha infatti inteso censurare il comportamento deontologicamente scorretto del magistrato incolpato, il quale, affermando apoditticamente l’insussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della richiesta autorizzazione, ha emesso un provvedimento assolutamente privo di motivazione, laddove la motivazione era richiesta dalla legge, così allontanandosi dal modello costituzionale di giudice e di giustizia.

2.2. – Il ricorrente censura inoltre che la sentenza impugnata avrebbe dovuto specificare quale tra i doveri di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, sarebbe stato violato attraverso la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante.

Nessuna parola – si assume – sarebbe stata spesa per individuare i doveri violati e la ragione specifica di tale violazione; nè la violazione di una qualunque tra le fattispecie disciplinari implicherebbe ipso facto anche la violazione di tali doveri, perchè l’art. 2, comma 1, lett. a), lo escluderebbe, quando specifica che i comportamenti di cui al catalogo, per essere disciplinarmente rilevanti, debbono violare anche i doveri di all’art. 1, oltre che determinare un ingiusto danno.

La doglianza così articolata muove dall’inesatto presupposto che la Sezione disciplinare sia pervenuta al riconoscimento della responsabilità dell’incolpato prescindendo dal riscontro della viola-

zione di uno o più tra i doveri – imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità della persona – elencati nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e richiamati nella descrizione della condotta di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), dello stesso D.Lgs.

Si tratta di una lettura erronea della sentenza impugnata, appena si consideri che essa, al punto 8 e al punto 9 dei Motivi della decisione, contiene l’affermazione che il comportamento del magistrato è evidentemente lesivo dei doveri di cui all’art. 1 e si apprezza come rilevante anche in relazione a tale disposizione.

Per effetto dell’illegittimo provvedimento emesso – si legge nella sentenza della Sezione disciplinare – la richiedente ha dovuto: (a) rivolgersi ad un legale per la presentazione di una nuova istanza, a garanzia della protezione dei propri interessi; (b) rinviare a data successiva, prossima alla scadenza del termine di legge per l’effettuazione dell’intervento programmato, la soddisfazione di quelle fondamentali esigenze di vita richiamate dall’art. 284 c.p.p., comma 3, ingiustificatamente compromesse e messe a rischio dal provvedimento contestato.

La sentenza della Sezione del CSM non solo lascia intendere con evidenza quale sia il dovere violato, ma anche spiega le ragioni della affermata lesione. A venire in rilievo è il mancato rispetto, nell’esercizio delle funzioni, della dignità della persona. Nel ragionamento seguito dai giudici del merito disciplinare ci sono, infatti, la considerazione e l’evidenziazione – esattamente colte dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – del patema che è suscettibile di causare, specie in una persona che versi in condizioni restrittive, l’adozione di un provvedimento immotivato che neghi, allo stato, la soddisfazione di una fondamentale esigenza di vita strettamente connessa alla salute psico-fisica.

2.3. – Nè miglior fondamento ha la censura rivolta alla statuizione della sentenza impugnata che ha riconosciuto il

diniego immotivato del Dott. M. produttivo di ingiusto danno.

Va premesso che ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), è necessaria la verifica di un evento costituito dall'ingiusto danno (o dall'indebito vantaggio) per una delle parti del procedimento, non essendo sufficiente la sola condotta del magistrato, consistente nella violazione dei doveri di cui al precedente articolo (Cass., Sez. Un., 27 novembre 2013, n. 26548).

Tanto premesso, il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha specificamente valutato nel merito la sussistenza dell'elemento costitutivo rappresentato dall'ingiusto danno, dandone conto con una motivazione stringente, adeguata e logica.

La Sezione disciplinare del CSM ha chiaramente individuato l'ingiusto danno, patito dall'istante in conseguenza del diniego immotivato di autorizzazione, sia nella necessità di rivolgersi ad un legale per la presentazione di una nuova istanza, a garanzia della protezione dei propri interessi, sobbarcandosi agli oneri di una difesa tecnica, sia nel rinvio dell'esecuzione dell'intervento programmato per altra data. Soprattutto in questa seconda conseguenza il giudice disciplinare ha ravvisato il concreto pregiudizio, giacché il dovere rinviare a data successiva, prossima alla scadenza dei termini di legge, l'effettuazione dell'intervento di interruzione volontaria della gravidanza – disagevole sotto il profilo psicologico e fisico per ogni donna, tanto più quando questa versa in condizioni di detenzione –, ha ingiustificatamente compromesso e messo a rischio la soddisfazione di un interesse primario per la persona coinvolta.

3. – Con il quarto motivo, prospettato in via subordinata, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto

nell'applicazione della legge penale, nonché assenza assoluta di motivazione con riferimento alla norma di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, il quale afferma che l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza (art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. a e l, art. 3-bis). Ad avviso del ricorrente, la Sezione disciplinare avrebbe del tutto omesso, essendo invece a ciò tenuta, di valutare l'esistenza dell'esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis.

3.1. – All'esame della doglianza occorre premettere che, come enunciato in più di un'occasione da queste Sezioni Unite, del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, secondo cui l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione, che per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo D.Lgs.

L'art. 3-bis, introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, per cui richiede un riscontro, in concreto ed ex post, della lesione del bene giuridico tutelato (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2020, n. 29823).

Ai fini dell'applicazione di tale esimente, il giudice disciplinare deve procedere ad una valutazione d'ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente inerenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito.

In particolare, l'accertamento della condotta disciplinarmente rilevante in applicazione della citata esimente deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari. Pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legi-

slatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3-bis, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico specifico e, solo se l'offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 31058).

La valutazione degli elementi di fatto che legittimano il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del CSM, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2017, n. 17327).

3.2. – Nel caso in esame si assume criticamente che la sentenza impugnata non conterrebbe alcun riferimento alla verifica della sussistenza dell'esimente, nè sotto il profilo della apprezzabilità e gravità del fatto nè sotto quello della lesione della immagine del magistrato.

3.3. – La censura trascura di considerare che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura non si è limitata a ritenere sussistenti gli illeciti disciplinari nella loro configurazione tipica, ma ha rimarcato la gravità della vicenda nel suo complesso: sia quando, nel censurare il comportamento consistito nell'adozione di un provvedimento di rigetto immotivato, ha evidenziato che il diniego si è basato sulla "abnormità della... apodittica affermazione (non ricorrenza dei presupposti di legge)"; sia quando, del provvedimento di rigetto, ha messo in luce l'incidenza negativa, in termini di ingiustificata compromissione e messa a rischio, sulle fondamentali esigenze di vita della richiedente.

3.4. – Quindi vi è, insieme al riscontro, in concreto ed ex post, della lesione dei beni giuridici tutelati, una valutazione di gravità del caso, additiva rispetto a quella ordinaria per la sussistenza degli illeciti disciplinari di cui dell'art. 2, comma 1, lett. l) e a), nella loro configurazione tipica; il che comporta una implicita, ma innegabile e motivata, esclusione della possibilità di ritenere le violazioni di scarsa rilevanza (cfr. Cass., Sez. Un., 12 marzo 2015, n. 4953; Cass., Sez. Un., 10 settembre 2019, n. 22577).

4. – Il ricorso è rigettato.

Quanto alle spese, la necessità della cui regolamentazione viene in rilievo esclusivamente nei rapporti tra l'incolpato ricorrente e il Ministro della giustizia che ha svolto attività difensiva in questa sede, il Collegio ritiene sussistenti, data la complessità delle questioni trattate e la particolarità del caso, i requisiti di legge che consentono, attraverso la compensazione, di temperare il rigore del principio di soccombenza.

5. – Ai sensi dell'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, va disposto che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'incolpato e della parte privata che ha presentato la richiesta di autorizzazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti coinvolti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

**AA.VV., *L'idea di Unione Europea. Dal Rinascimento al Manifesto di Ventotene*, a cura di **Franco Alberto Cappelletti** e **Luisa Simonutti**, Castelvecchi, Roma 2021, pp. 1-276**

A cura di Vincenzo Rapone

«Coscienza europea significa [...] differenziazione dell'Europa, come entità politica e morale, da altre entità, cioè, nel nostro caso, da altri continenti o gruppi di nazioni; il concetto di Europa deve formarsi per contrapposizione, in quanto c'è qualcosa che non è Europa, ed acquista le sue caratteristiche e si precisa nei suoi elementi, almeno inizialmente, proprio attraverso il confronto con questa non-Europa. La coscienza europea, al pari della coscienza nazionale, per dirla con Carlo Cattaneo, è "come l'io degli ideologi che si accorge di sé nell'urto col non io" (*Considerazioni sulle cose d'Italia nel 1848*, Torino 1942, p. 7); il fondamento polemico è essenziale» (F. Chabod, *Storia dell'idea di Europa* – [1961], Roma-Bari 2020, p. 23).

Stante la situazione attuale, è impossibile predicare l'inattualità, o, addirittura, la desuetudine della questione relativa alla questione delle "origini culturali" dell'Europa: come sottolinea Federico Chabod, è del tutto lecito, dunque, sostenere come il concetto d'Europa nasca secondo una modalità essenzialmente oppositiva, ossia, come separazione dalla non-Europa. L'idea di coscienza europea, l'idea, cioè, di una coscienza morale e di una sensibilità etica il cui vettore teleologico è la costituzione di un'entità transnazionale, è nata e si è sviluppata nei secoli essenzialmente per differenza. Le radici della coscienza europea, in definitiva, sarebbero rinvenibili, almeno quanto alla sua struttura culturale, certamente al livello della recezione del testimone della cultura classica, a sua volta rifluita in quella cristiana, ma, in maniera più cogente, esse si sono solidificate nella contrapposizione

con tendenze dispotiche, propriamente asiatiche.

Come evidenzia ancora Chabod, nella sua *Storia dell'idea di Europa*, è attraverso la mediazione essenziale della cultura cristiana che l'opposizione Europa-Asia, quale opposizione tra cristiani e pagani, assume in sé quella romano-barbaro, che, a sua volta, aveva tradotto quella greco-barbaro: la coscienza europea, allora, nasce sostanzialmente sullo sfondo, 'polemico', 'agonale', di un'opposizione, e non è un caso che le radici dell'attuale Unione Europea si siano piantate alla fine del secondo conflitto mondiale, quando, per esigenze strategiche, si trattava di mettere in parentesi le esperienze nazional-socialista e fascista, per dimostrare la sostanziale unità della cultura democratica europea, nell'ambito di una sostanziale opposizione a quella nuova forma di dispotismo asiatico, incarnata dall'URSS.

Alla luce di quanto detto, non può essere considerato un caso se la questione dell'identità europea torni essenziale nel momento di massima mobilitazione politica contro un nemico interno come il Covid, che materializza ancora una volta la costituzione "per differenza" dell'Europa. Ora, però, se l'emergenza pandemica e l'approvazione del *Recovery Fund* hanno reso attuale e, in una certa misura, necessaria, una riflessione dal taglio storico-genealogico sul processo di costituzione politica dell'Unione Europea, porre in serie quest'ultima, evidenziando la sua continuità con tratti della storia dell'idea di Europa, è operazione di notevole caratura, ma, bisogna giocoforza riconoscerlo, tutt'altro che scevra da ambiguità. In che

**Federico  
Chabod**

sensu e in che misura, infatti, è lecito chiedersi, l'Unione Europea recepisce il testimone dell'idea di Europa? Nel porre in continuità tratti determinati della costituzione dell'idea di Europa con i modi e i tempi della costituzione politica dell'UE, infatti, ci si situa, inevitabilmente, in quella linea sottile che segna il confine tra ideale e reale, segnando la continuità, ma anche il discrimine tra il dominio costituito dal patrimonio culturale europeo e la complessa ingegneria istituzionale, che si è fatta carico di materializzare questo spazio, edificandolo politicamente.

In questo senso, il contributo curato da Franco Alberto Cappelletti e Luisa Simonutti (*L'idea di Unione Europea. Dal Rinascimento al Manifesto di Ventotene*, Roma 2021) è lavoro che, meritoriamente, vive nello spazio interstiziale che separa ideale e reale, senza appiattirsi unilateralmente né nell'opposizione tra ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, né, tantomeno, sulla piatta apologia sullo *status quo*, modalità che sembra contraddistinguere la gran parte dell'opinione illuminata: la lettura di questo testo diventa interessante, se non avvincente, nella misura in cui si situa nell'ambito della tensione tra ideale e reale, tra idea di Europa e quella di Unione Europea, tensione la cui assenza nel lettore comporterebbe un acritico schiacciamento dell'ideale sul reale. E, per quanto sia perlomeno oggettivamente dubbia la continuità, pure evidentemente sottolineata dai curatori, a partire proprio dal titolo, tra "idea di Europa" e "idea di Unione Europea" – realtà tra cui, al limite, potrebbe non esserci alcun nesso, o, forse meglio, il cui nesso è ancora, in parte, da realizzare politicamente o da dimostrare storicamente – è del tutto plausibile l'incipit dell'Introduzione a questo volume, nel quale si legge: «Con la decisione sul *Recovery Fund* il lungo e tormentato processo di costruzione dell'Unione Europea ha compiuto una svolta importante, paragonabile a quella effettuata dalla introduzione della moneta unica nel 2001. Misure assolutamente impensabili all'inizio di un

percorso cominciato nell'ormai lontano 1951, con il Trattato di Parigi e la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), e proseguì nel 1957 con il Trattato di Roma, che ne estendeva le disposizioni alle varie attività economiche, dando vita alla Comunità Economica Europea (CEE). Sei paesi – Italia, Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, si univano nell'intento o, forse è meglio dire, nella speranza di scongiurare un ritorno alle devastazioni della guerra e inaugurare un periodo di pace» (p. 5).

La ricostituzione di un'entità politica identificabile con l'ideale dell'Europa avviene in continuità con questa generazione "per differenza", cui allude Chabod nella sua magistrale ricostruzione dell'idea di Europa: è con lo scopo di assimilare Italia e Germania e di differenziarsi dai paesi del blocco comunista dell'Est europeo che questo processo prende forma. Con questo, si evidenzia, sin dall'inizio, un certo *deficit* ideale nella sua costruzione: è nella misura in cui Italia e Germania devono essere ricondotte all'ideologia dei vincitori in funzione antisovietica che l'Europa prende forma. La creazione politica dell'Unione Europea, vive, dunque, attraverso la lettura di testi come quelli proposti al lettore, della necessità di legittimare se stessa e di rivelarsi all'altezza della tensione culturale, a partire dalla quale si è andata costituendo: in che misura, è del tutto lecito chiedersi, tanto la sua peculiare ingegneria costituzionale, costruita sul *pivot* della moneta quale tratto unificante, quanto la sua organizzazione politica sono in grado di situare l'attuale realtà all'altezza di quella storia dell'idea d'Europa di cui nel testo si richiamano linee così essenziali?

In questo senso, la lettura di questo testo, così ben costruito nella sua struttura concettuale, così ben correttamente supportato dal punto di vista storico e filologico, pone il lettore in una posizione di vero e proprio Giano bifronte, tra le dimensioni di un passato nel quale si è maturato uno spazio autonomo in grado di

## Manifesto di Ventotene



neutralizzare tensioni totalizzanti di natura religiosa e politica, e una realtà, nel cui ambito l'assenza di una vera e propria unione politica lascia l'Unione Europea ancora preda di interessi parziali, che sono palesemente tuttora troppo legati alle pretese di aree nazionali affinché si possa parlare di una realtà politica originale. In questo testo, costruito nella modalità di un lavoro collettivo, una serie di testi, redatti con acribia filologica e rigore storico-ricostruttivo, fanno risalire le origini dell'Unione Europea in quel movimento di neutralizzazione di contenuti conflittuali legati alla religione, alla nazionalità, alla sovranità, e finalizzati alla costituzione di uno spazio comune, che nell'Unione Europea ha coinciso, di fatto, in verità, con la creazione dell'Euro, moneta unica.

#### Euro

A questa ricostruzione è sottesa una concezione svalutativa della statualità, cioè della concreta organizzazione dei rapporti politici e sociali in forma statale, legittimata a sua volta dalla nozione di sovranità, attraverso le forme del diritto pubblico statale, come uno dei più fondamentali caratteri distintivi dell'età moderna, forma che avrebbe tentato una composizione, non riuscita, dei conflitti religiosi, nell'ipotesi che la neutralizzazione di questi contenuti sia, di per sé, foriera di progresso e di pace: vanno in questa direzione i primi cinque saggi di questa pregevole raccolta (*Dalla concordia alla tolleranza. Irenisti, «moyenneurs» e «politici» nell'Europa delle guerre di Religione*, di Andrea Suggi, pp. 11-29; *Andrés Laguna: la traduzione e l'idea di Europa nella prima età moderna*, di José María Pérez Fernández, pp. 37-67; *Dal «grand dessain» alla «police universelle». Progetti di pace per l'Europa e il Mondo*, di Franco Alberto Cappelletti, pp. 67-85; *Ugonotti e Quaccheri: dalla religione alla politica. William Penn, John Bellers e l'idea di Europa*, di Luisa Simonutti, pp. 87-105, così come il secondo saggio di Franco Alberto Cappelletti, *Newton, Montesquieu e gli Stati Uniti d'Europa*, pp. 107-123).

In questi contributi, ad evidenziarsi è l'insieme di circostanze, in virtù delle quali

l'idea di Europa nasce in concomitanza con quel processo di contemporanea costituzione e limitazione delle sovranità nazionali a favore di un diritto internazionale, in un certo senso prelusivo di un "ordine mondiale" inteso come società di 'respublicae', come "communitas orbis", insieme di Stati sovrani, ugualmente liberi e indipendenti. Nell'ambito di un volume, i cui saggi testimoniano di una notevole attenzione agli aspetti storico-ricostruttivi, vanno considerate in questo senso le ricostruzioni di Cappelletti, che vertono, rispettivamente, sulla costruzione dell'ordinamento internazionale a partire dalla figura di Alberico Gentili (*Dal «grand dessain» alla «police universelle». Progetti di pace per l'Europa e il Mondo*), nonché sulla depoliticizzazione intrinseca all'affermazione prima della scienza sperimentale poi del positivismo scientifico: si evidenziano le linee di un movimento, che, trasposto nel campo delle scienze politiche, ha il significato della sostanziale negazione delle idee di sovranità e di autonomia della sfera politico-giuridica (*Newton, Montesquieu e gli Stati Uniti d'Europa*).

Il primo di questi saggi verte sull'insieme di quelle concezioni – che hanno comunque anche la funzione ideologica di iscrivere nell'ambito di una sorta di legittimità giuridica l'impresa della conquista delle Americhe da parte della Spagna – che sono elaborate per prima da giuristi e filosofi del diritto del calibro di Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, Alberico Gentili e Ugo Grozio, e che hanno come mira non solo la definizione di una nuova configurazione degli Stati sovrani, iscritti in un ordinamento internazionale (oggi diremmo globale), inteso quale società naturale, ma accompagna tale elaborazione con la definizione di un insieme dei diritti dei popoli, quali "diritti naturali", riformulando la dottrina cristiana della "guerra giusta", intesa quale sanzione legittima contro atti posti illegittimamente in essere da altri Stati sovrani. L'idea che lentamente fa capolino all'interno della coscienza europea, costituendola, è che potere sovrano

## Stati moderni

equivalga – in una misura e secondo modalità che si sono andate diversamente definendo nella storia del nostro continente – a potere limitato, internamente ed esternamente, in grado, in virtù di siffatta limitazione, di qualificare come giuridico l'ordinamento che da esso promana: al tempo stesso, però, la limitazione del potere sovrano non può essere l'unico motore del superamento delle angustie determinate dagli antagonismi nazionali. È necessario, per questo, un vettore positivo, che renda possibile la costituzione di una realtà sovranazionale, in grado di neutralizzare i conflitti interni; è in questo senso, che, per Cappelletti: «L'affermazione degli Stati moderni a partire del XVI secolo si accompagna ad un ricco dibattito sul modo di regolare le loro relazioni, nel tentativo di ridurre il ricorso alla guerra o almeno di attenuarne le più atroci manifestazioni. Ma il problema è su cosa si fondi la sua capacità vincolante. Escluso il piano giuridico di esclusiva pertinenza statale e venuto meno il riferimento religioso che, con la Riforma, è divenuto motore del conflitto, rimane la morale» (p. 67). Questo movimento è, giocoforza, accompagnato dall'affermarsi di teorie che tendono a neutralizzare i sistemi della religione e della politica in quanto parziali, per creare linee di raccordo e di sintesi più ampie che rendano possibili il superamento di localismi, e quindi di conflitti, di vario ordine e grado: prende forma la ricerca di equivalenti generali, in grado di costituire un tessuto comune tra civiltà diverse, e, per questo, potenzialmente confliggenti. La progressiva teorizzazione dei valori di concordia, tolleranza, così ben ricostruita da Cappelletti, al pari dell'idea stessa di traduzione, oggetto di un altro dei saggi di questo volume, costituiscono, in questo senso, momenti essenziali di questo dispositivo. Rispetto alle tematiche di cui si è detto, *Newton, Montesquieu e gli Stati Uniti d'Europa* si colloca in una linea teorica attigua, evidenziando la misura in cui naturalismo, realismo e positivismo scientifico hanno contribuito all'edificazione del-

Newton,  
Montesquieu

l'idea di Europa, raccogliendo il testimone dei pionieri dell'impresa scientifica moderna, e, in particolare, di Newton e Bacon nel campo delle scienze sperimentali, così come di Montesquieu in quello delle scienze morali. Essenziale, il riferimento alla *Nuova Atlantide* di Francesco Bacone, sorta di novella nella quale si preconizza la misura in cui una scienza positivizzata sarà in grado di costituire un modello di civilizzazione tale, da costituire per l'uomo un essenziale progresso intellettuale e materiale rispetto a quanto eretto dal modo teologico-metafisico: Cappelletti affronta il tema, molto delicato, della misura in cui la scienza, intesa quale dominio responsabile sul mondo della natura, si sia costituita, talora implicitamente, talaltra esplicitamente, come modalità di governo delle cose e delle persone. Modello nel quale è implicita la sostituzione della politica come arte con l'amministrazione, intesa come tecnica localizzata, le cui linee generali sarebbero ispirate ad una scienza sociale in grado di dirsi 'positiva'.

Il punto di congiunzione tra processo di costituzione positiva dei saperi e politica è rinvenuto correttamente da Cappelletti proprio nella figura di Saint-Simon, che fu essenziale punto di riferimento di Comte e che pose al centro della sua riflessione, in maniera del tutto pertinente, le questioni non solo della ricostituzione organica dell'ordine politico, ma anche della riorganizzazione di una società europea pacificata, successivamente alla presa del potere da parte di una classe, la borghesia, erosiva, per sua stessa essenza, di ogni ordine costituito. Quello del rapporto tra Saint-Simon e il positivismo è un punto molto ben evidenziato dall'autore di questo saggio, per il quale, nella misura in cui, per lo scienziato francese, la questione è imprimere alla politica il suo carattere positivo, sicché il progetto di pace perpetua per il vecchio continente sarebbe da considerare: «Risultato di una politica del tutto nuova, in quanto modellata su una filosofia altrettanto nuova, a sua volta improntata a un criterio di scientificità che fonda sul

«Sacerdoti  
dell'umanità»

presupposto assoluto della legge di gravità la sua capacità di produrre conoscenze vere. E nel radicamento del solido terreno della scienza consiste l'originalità della proposta elaborata da Saint-Simon con il supporto dell'allievo-segretario Augustin Thierry – destinato a diventare uno dei maestri della storiografia francese e non solo – nei confronti dei pure apprezzati tentativi di Enrico IV e dell'Abbé de Saint-Pierre, cui va il merito di avere sollevato il problema, senza incidere sulla realtà» (p. 116). Ed è in questo clima che Illuminismo e scienza positiva pensano ad un superamento della sovranità statale, quale liquidazione di un mito ancorato allo "stadio teologico-politico", che la scienza positiva ha la missione storica di dissolvere nella direzione del passaggio ad un sistema retto economicamente dall'industria e ideologicamente da un'élite di scienziati, veri "sacerdoti dell'umanità", perché lettori, in ultima istanza, delle ragioni ultime su cui la società erge se stessa. Il passaggio dallo stadio teologico a quello positivo implica non solo la demitizzazione della sovranità, e il superamento degli stanziazioni, quant'anche la riduzione dei fenomeni giuridici ad entità socio-economiche. L'affermazione del primato di una società europea sugli Stati nazionali traduce, in altri termini, in Saint-Simon ma per i positivisti in genere (il riferimento è qui al positivismo scientifico più che a quello giuridico) il primato della sfera socio-economica, la sfera dei produttori, in quanto tali attivi, su quella dei rapporti teologico-metafisici, di natura eminentemente speculativa, cui apparterebbero non solo i teologi, anche i giuristi e i filosofi, ed è in questo quadro di oggettivazione che risalta il ruolo delle élites. Il positivismo scientifico, in quanto "nuovo Cristianesimo", non solo preconizza una nuova fraternità universale, ma ritiene di poter realizzare uno degli ideali che nella predicazione di Cristo erano stati enunciati, ma non realizzati: la traduzione del dover-essere in essere, realizzato tramite l'introiezione della legge morale. E se Cappel-

letti avanza fondati dubbi, relativamente alla misura in cui il mondo positivista dell'oggettivazione si costituisca effettivamente come mondo realizzato (conclude infatti, significativamente, a proposito di un mondo più democratico nella misura in cui le distanze si accorciano, chiedendosi: «Quanto però più felice è più complicato a dirsi» (p. 124)), ci sembra davvero problematico tracciare una linea di continuità tra il mondo dell'associazionismo socialista, tra quello dei produttori opposto agli speculatori e la realtà dell'Unione Europea, nella quale il ruolo che il capitale finanziario gioca è assolutamente suvvalente, di fronte a quello dell'economia reale. Quest'affermazione dà a chi scrive lo spunto per soffermarci su quei testi che, in questo volume collettaneo, riaprono, a proposito della costituzione dell'UE come entità positiva – al di là della critica alle nozioni di sovranità popolare e di nazione, la cui pertinenza andrebbe misurata non tanto per il tenore dell'argomentazione che comunque coerentemente li sostiene, quanto rispetto agli scenari politici nel cui ambito tale superamento si sta consumando – la questione della forbice tra reale e ideale. Si tratta di quattro testi (Glauco Schettini, *L'Europa vista dal Mediterraneo. Idee per un nuovo ordine continentale nell'Italia di fine Settecento*, pp. 125-155; Valdo Spini, *L'europeismo del filone politico e ideale rosselliano*, p. 155-171; Francesco Petrillo, *Il Manifesto di Ventotene e la duplice idea d'Europa*, pp. 173-199; Yves-Charles Zarka, *L'Europa e le nazioni. Una doppia crisi della democrazia*, pp. 202-219, che precede l'Appendice di Daniele Archibugi, *Il progetto per il Parlamento europeo di William Penn*, pp. 223-260), che effettivamente hanno il merito di aprire alla questione della idea di Europa come critica dell'esistente e apertura a nuove forme costituzionali, in grado di rendere ragione della necessità di ripensare in senso costituzionale l'UE, affinché il deficit democratico che l'affligge venga colmato, rendendo l'idea di Europa adeguata al suo concetto, così come alla sua storia.

### Che cos'è l'Illuminismo?

È Yves-Charles Zarka, allievo di Michel Foucault e pensatore molto noto in Italia in qualità di storico del pensiero politico e filosofo politico, che si fa carico del compito di fare una ricognizione di quella che egli stesso definisce, sin dal titolo, una "doppia crisi della democrazia". Lo studioso francese ritiene innanzitutto ugualmente e bilateralmente inaccettabili tanto l'opzione che l'Europa debba essere considerata come un'area di libero scambio, quanto quella che essa debba costituirsi alla stregua di una federazione politica, sul modello degli Stati Uniti. Zarka riconosce come i cittadini europei siano, nel senso del Kant di *Che cos'è l'Illuminismo?*, siano tenuti in stato di perenne minorità, dal momento che i parlamenti nazionali non possono che ratificare provvedimenti decisi altrove e subito passivamente. Al tempo stesso, l'autore evidenzia quello che egli stesso, pertinentemente, definisce: «L'indebolimento e addirittura il quasi asservimento del politico nei confronti dei poteri antipolitici dell'economia e della finanza. Indebolimento che non riguarda esclusivamente l'Unione Europea, ma anche le democrazie nazionali. Se la nozione moderna di Stato si è costituita a partire dalla fine del XVI secolo con l'idea di sovranità, noi oggi viviamo, alla fine della modernità politica, l'epoca dell'asservimento dello Stato» (p. 202).

### Zarka

Zarka, in effetti, rileva con grande precisione come la responsabilità politica nell'ambito dell'UE incomba non tanto sui detentori reali di poteri che, sottratti alla dialettica della sovranità e alla sua istituzionalizzazione, non sono giuridificati, quanto sugli Stati nazionali, ridotti ad essere politicamente responsabili per decisioni sottratte alla dialettica democratica. Aggiungerei volentieri che l'annosa disputa sul debito degli Stati, di cui singolarmente non vi è traccia nel dibattito politico in questo momento, è parte integrante di questa dinamica di inferiorizzazione strutturale degli Stati di diritto a quei poteri che, con Ferrajoli, volentieri definiremmo 'selvaggi', poteri che non lasciano

in nessun modo intravedere la realizzazione di quel primato dell'interesse generale su quello particolare che pure, come in più punti di *L'idea di Unione Europea* si evince con chiarezza, è parte fondante dell'idea di Europa. La disamina di Zarka ruota intorno all'assunto che la sovranità degli Stati non debba e non possa essere un relitto, ma che debba essere ripresa ad un duplice livello, nazionale ed europeo propriamente detto: per questo, si fa riferimento alla nozione habermasiana di cittadinanza doppiamente costituente.

Rispetto alla questione del superamento della sovranità, di cui vengono rinvenuti quattro tratti costitutivi (a. autonomia del politico; b. egemonia dello stesso sulle altre sfere della *Lebenswelt*; c. padronanza del proprio destino da parte di un popolo; d. indivisibilità e assolutezza) Zarka non sposa la vuota invocazione ad un suo superamento unilaterale, chiedendosi come potrebbe affermarsi l'istanza politica nazionale, se ci fosse un livello superiore, e se la legittimità democratica non potesse più essere fondata sulla base dell'autodeterminazione popolare. Come evidenzia l'Autore, la percezione dell'Unione Europea, entità che impone volontà sottratte alla legittimazione democratica, non è né puramente soggettiva, né, tantomeno, priva di fondamento. In questo senso, è evidente come: «Tuttavia, questa rappresentazione di un'Europa coercitiva ed estranea alle popolazioni non è senza fondamento: esse (le singole nazioni) temono di vedersi imporre dall'esterno una legislazione riguardante non solo grandi principi generali, ma anche la vita quotidiana» (p. 205).

La conseguenza di questo ragionamento è che la dimensione sovrana non andrebbe ulteriormente delegata ad entità sovranazionali, ma ripensata in una maniera totalmente nuova, che chiami i cittadini ad una partecipazione che ha luogo su un doppio binario: nazionale e sovranazionale, cioè compiutamente europeo, il che renderebbe sormontabile uno degli ostacoli più seri alla definizione di un processo

costituzionale europeo, quello dell'inesistenza non solo di uno Stato, ma di un popolo europeo. Lo studioso francese enuncia tre questioni, di importanza strategica affinché la politica possa ritrovare il ruolo che le compete:

- il ruolo doppiamente costituente (nazionale e sovranazionale) della cittadinanza politica;
- la necessità di pensare l'Unione Europea come un'entità politica post-nazionale;
- riportare al centro dell'agone la questione della legittimità democratica, sdoppiata tra legittimità di titolo e legittimità di esercizio.

In tal senso, Zarka riprende il concetto habermasiano di "sovranità condivisa", evidenziando come il concetto di sovranità nazionale non sia da rigettare, in nome della subordinazione a poteri non legittimati, che spesso si negano non solo ad una legittimazione democratica, quant'anche alla ordinaria traduzione in senso normativo. La sovranità nazionale, considerata indivisibile e assoluta, declinata tanto come luogo autonomo di decisione in ultima istanza, prevalentemente attribuito allo Stato, ma anche come luogo di egemonia del politico sulle altre sfere (religiosa, sociale, economica, finanziaria), nonché come testimone della padronanza del proprio destino da parte di ciascun popolo, non va abbandonato come relitto del passato. Piuttosto, è necessario intendere a fondo i modi in cui il suo superamento possa costituire un momento di crescita democratica: l'esistenza di un livello superiore a quello nazionale, privo di legittimazione democratica, costituirebbe una minaccia per l'autodeterminazione dei popoli, che non sarebbero più in grado di determinarsi nel proprio destino. Lo stesso modello federativo americano non può costituire un esempio, dal momento che gli Stati Uniti si sono costituiti contemporaneamente alla loro federazione, non preesistendo ad essa: la posizione di Zarka sul punto è ferma, nel senso che lo studioso francese intravede il rischio che

un ordine politico esterno si imponga ai singoli Stati, laddove invece la soluzione sarebbe costituita dalla definizione di un doppio binario della sovranità: nazionale ed europeo. Quest'ultimo non implicherebbe l'esistenza in senso stretto di un popolo europeo, che, chiaramente, non è possibile considerare costituito, dal momento che l'infelice scelta del vettore dell'unificazione europea non ha fatto altro che rafforzare le identità europee. Per Zarka è fondamentale che, nell'ambito di una struttura politica post-statuale, in cui la sovranità resta divisa tra l'Unione e gli Stati membri, venendo a cadere il dogma della sua unicità, già negato fattualmente nella situazione attuale: «[...] la volontà dell'Unione che definisce un diritto preponderante sui diritti degli Stati nazionali non sarà più ciò che è oggi, vale a dire una legislazione o una regolamentazione elaborata, nell'ignoranza dei cittadini, da funzionari privi di legittimità o da un Parlamento lontano, che dall'esterno si impone a popoli che lo vivono come un'imposizione altrettanto esterna» (p. 207).

In definitiva, precisate le differenze tra diritto politico e diritto cosmopolitico, si tratta di concepire un'unità politica dotata di volontà e di capacità d'agire, senza privare gli Stati nazionali delle prerogative che competono loro. L'Unione Europea, allora deve munirsi di una Costituzione (in assenza di Stato nel senso tecnico del termine), di un'istanza legislativa e di un'istanza esecutiva, la cui legittimità non è solo formale, e che riposa, in ultima istanza, sul concerto delle sovranità nazionali: in questo senso, nell'ambito della significativa ripresa della questione della democrazia deliberativa, si specifica un doppio binario, formale e d'esercizio, della legittimità stessa, che sarebbe in grado di azzerare quel deficit democratico che affligge l'UE, con importanti implicazioni in un periodo segnato da uno stato d'eccezione legato alla pandemia Covid, che, purtroppo, lascia intravedere ben altre forme di legittimazione dei poteri

### La sovranità nazionale

### Recovery Fund

sovrastatali, che richiamano concettualizzazioni schmittiane in merito.

Quanto, e fino a che punto, divergenti?

La problematica del "deficit democratico" dell'Unione Europea si staglia in verità su uno sfondo costituito da interrogativi inquietanti: in che misura, sembra del tutto lecito chiedersi, il *Recovery Fund* costituirà un fattore di ripresa per le nazioni europee, e invece fino a che punto costituirà il vettore del loro commissariamento di fatto? Quale peso avrà il debito pubblico degli Stati sovrani, una volta conclusa la pandemia? A questa domanda, purtroppo, non vi è risposta possibile, che la riflessione sia in grado di offrire in modo certo, almeno allo stato attuale. Ci sembra, allora, in definitiva, che tra i molti meriti di questo testo, sostenuto da una lucida analisi e da un'impeccabile ricostruzione storico-critica, vi sia proprio quello di presen-

tificare al lettore la misura in cui la questione del futuro dell'UE sia aperta e non univocamente data, rendendoci edotti della complessità di un presente da cui dipenderanno i destini non solo dei popoli europei, quanto dell'intera civilizzazione, per come quest'ultima si è articolata negli ultimi due secoli. Essere all'altezza delle radici culturali così ben delineate in questo pregevole lavoro, allora, sarà il compito cui tutti siamo chiamati in questa fase, resa ancora più problematica dall'innesto sullo spinoso problema del deficit democratico della questione emergenziale, legata ad una pandemia, che sembra declinarsi come endemica, fissando se non definitivamente almeno in modo permanente la sfera dell'azione possibile dei cittadini europei nelle dinamiche dello stato d'eccezione.

V. R.

A cura di  
Franco Alberto Cappelletti  
Luisa Simonutti



## L'idea di Unione Europea

Dal Rinascimento  
al Manifesto di Ventotene



CABTELVEGCHI

## Sei gennaio 2021: attacco al cuore della democrazia occidentale



**Vincenzo D'Errico**  
 Giornalista  
 derricoenzo@libero.it

Vincenzo  
 D'Errico

**Joe Biden**

*Il giorno dell'Epifania 2021 sarà ricordato come quello in cui la democrazia occidentale ha rischiato di crollare sotto i colpi del populismo. Due settimane dopo il nuovo Presidente degli Usa si è insediato alla Casa Bianca.*

Il sei gennaio 2021 il mondo ha assistito ad un evento che nemmeno il più fantasioso sceneggiatore di Hollywood avrebbe avuto difficoltà ad inserire in un testo credibile. Nessuno, in nessuna circostanza, avrebbe mai ritenuto credibile e possibile un assalto violento e armato al Campidoglio degli Stati Uniti. Quel giorno, durante una delle operazioni più solenni del parlamento statunitense, e cioè la ratifica ufficiale dell'elezione del nuovo Presidente, una massa violenta e facinorosa di cittadini ha prima circondato il Campidoglio, e poi lo ha invaso con l'obiettivo di bloccare la proclamazione di Joe Biden a 46° Presidente degli USA. Le emittenti televisive di tutto il mondo hanno interrotto le trasmissioni per collegarsi con Washington dove uno dei templi della democrazia occidentale veniva violato e dove il nuovo leader del mondo occidentale veniva contestato nella maniera più plateale. Mai, nel secondo dopoguerra, in nessuna nazione occidentale gli oppositori del nuovo corso democratico – sconfitti alle urne – hanno interrotto i lavori parlamentari. L'unico precedente risale al febbraio 1981, in Spagna, con l'irruzione del colonnello Tejero e di circa 180 guardie civili al suo comando nelle Cortes, riunite in seduta straordinaria per l'investitura del nuovo capo del Governo. Fu un tentativo di colpo di Stato: l'obiettivo dei militari era ripristinare la dittatura e fermare il processo di democratizzazione iniziato poco tempo prima, alla fine del periodo franchista. La situazione

tornò alla normalità, e il processo di democratizzazione della Spagna post franchista riuscì a proseguire grazie al giovane re Juan Carlos di Borbone. A Washington, invece, le premesse sono state diverse. A ispirare la rivolta e la drammatica occupazione del Campidoglio è stato il presidente uscente Donald Trump, in un tentativo patetico e reazionario di delegittimare Biden, intimorendo i parlamentari intenti a riconoscere all'antico vicepresidente di Obama la vittoria ufficiale e definitiva. Donald Trump, attraverso gli interventi pubblici di quel giorno, quelli dal vivo e soprattutto attraverso i social, ha incitato i suoi sostenitori ad assaltare il Parlamento, in un estremo tentativo di bloccare ed influenzare il voto ufficiale e definito dei Grandi Elettori. Scrive l'agenzia di stampa AGI: "I sostenitori di Donald Trump che hanno assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti sono stati 'istigati' dal presidente uscente con 'bugie'. A dirlo è il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell. "Alla folla sono state dette bugie", ha affermato il senatore del Kentucky in un intervento nell'Aula del Senato. "Sono stati incitati dal presidente e da altre persone di potere", ha proseguito McConnell aggiungendo che "hanno tentato di fermare la proclamazione di Biden da parte del Congresso con la paura e la violenza". Gli stessi repubblicani, quindi – compreso il vicepresidente Mike Pence – hanno condannato il tycoon, incapace di reggere il confronto democratico e di accettare il responso delle urne.

Leggiamo la cronaca di Davide Piacenza su WIREDD il sette gennaio 2021.

"Li abbiamo visti, i folli, tragici e pericolosi figure armati di bandiere Confederate (quando non svastiche), caschi, qualche mazza e bastone di fortuna, talvolta elmi

### Donald Trump

con corna, cappelli da cowboy e felpe di QAnon; abbiamo assistito inermi mentre hanno portato la bandiera del Sud schiavista nei corridoi di marmo del Senato americano, dove non era arrivata nemmeno durante la guerra civile, e siamo rimasti a bocca aperta mentre i parlamentari della più grande democrazia occidentale raccontavano che la Capitol Police gli aveva consigliato di sdraiarsi sul pavimento e tenere a portata di mano le loro maschere antigas in dotazione. Che l'invasione del Campidoglio possa essere definito un colpo di stato o meno è una questione linguistica quasi secondaria: il punto – senza precedenti nella storia – è che è stata ordinata dal presidente degli Stati Uniti in carica. È stato Donald Trump, infatti, parlando sul palco di Washington alla manifestazione organizzata nel giorno della certificazione formale dei voti del Collegio elettorale al Congresso, a dire senza esitazioni al suo pubblico *'se non lottate fino all'impossibile non avrete più un paese. [...] Percorreremo Pennsylvania Avenue, andremo al Campidoglio e [...] daremo ai repubblicani più deboli l'orgoglio e l'audacia di cui hanno bisogno per riprendersi il nostro paese'*. Siamo rimasti del tutto sbigottiti di fronte agli avvenimenti: com'è possibile che il cuore della democrazia americana sia stato preso d'assalto da orde di squadristi armati, come in un indimenticabile film hollywoodiano o nel più stereotipato dei golpe sudamericani? Nella cornucopia di commenti si è distinto il filone dell'incredulità: *un-American* (un termine-mondo della politica e cultura d'oltreoceano, che si potrebbe tradurre in modo approssimativo con *'contrario ai valori americani'*) è stato uno dei termini più usati dai commentatori, insieme a considerazioni sul decadimento improvviso della democrazia americana e le alte condanne bipartisan della violenza.

Eppure la violenza, con Trump, c'è sempre stata: quanto successo il 6 gennaio non ha nulla a che vedere con lo spiacevole incidente, la protesta inaspettatamente uscita dai binari e una rabbia

diffusa e ormai fuori controllo. Questo è ciò che sostiene la propaganda di Trump, semmai: in un video diffuso mentre la Guardia nazionale in assetto antisommossa – chiamata dall'imprevedibile nuovo nemico giurato del trumpismo, il vicepresidente Mike Pence – percorreva i corridoi del Senato, il presidente eversore uscente è riuscito a dire agli estremisti (in un tweet poi rimosso da Twitter) *'andate a casa, vi vogliamo bene, siete molto speciali'*.

Loro però si sono limitati a eseguire i suoi ordini, nemmeno nascosti da messaggi in codice o giri di parole: Trump ha espressamente chiesto ai suoi di marciare sul Campidoglio per impedire che succedesse ciò che da due secoli e mezzo avviene pacificamente ogni quattro anni in America, la certificazione del voto degli americani. Il direttore dell'*Atlantic* Jeffrey Goldberg, che ha passato la mattinata con i supporter di Trump, ha scritto che *'l'piano era questo'*, e *'Trump li ha mandati in visibilità'*. Oltre ad aver sostituito la bandiera statunitense con quella della campagna elettorale del loro idolo e vendicatore, gli squadristi si sono fatti notare per aver caricato e aggredito i giornalisti presenti sul posto, distruggendo la loro strumentazione al grido di *'siete nemici del popolo'* e confezionando un cappio coi cavi di trasmissione presenti: per un presidente che ha lanciato strali contro i media ogni singolo giorno della sua presidenza dev'essere stato un motivo d'orgoglio. C'era chi mimava il soffocamento di George Floyd sulla scalinata del Campidoglio, e lo faceva ridendo: un risolino compiaciuto dev'esserselo concesso anche Trump, che per mesi non ha perso nessuna occasione per scagliarsi contro i movimenti nati dopo l'uccisione dell'afroamericano, bollandoli a ciclo continuo come interamente composti da *'criminali', thugs*, e se messo davanti ai fatti di Charlottesville, dove nel 2017 orde di neonazisti hanno ucciso un'antirazzista, si era premurato di sottolineare che c'erano *'very fine people on both sides'*. Quel che è successo ieri, le bandiere appese, le svas-



tiche, le finestre rotte, i fuochi, gli uffici razzati, i bivacchi di manipoli, le urla e le minacce sono semplicemente la realizzazione di un piano iniziato anni fa e portato avanti con dedizione e consapevolezza: un presidente degli Stati Uniti non aveva mai detto apertamente *'stand back and stand by'* a un gruppo estremista e violento come i Proud Boys; nessun commander-in-chief, prima di Trump, si sarebbe mai sognato di infischiarne non soltanto delle procedure e garanzie elettorali, ma anche della stessa continuità della democrazia americana, messa a repentaglio dalla sua scelta di portarsi via il pallone perché l'avversario ha segnato un gol in più.

Le violenze del linguaggio e dell'immaginario, i muri col Messico, i messicani *'stupratori'* e le crociate contro le carovane dei disperati, i retweet delle fesserie di QAnon e l'occhio strategicamente, ripetutamente chiuso di fronte agli estremisti sono tutte radici dello stesso albero. Trump non si è trovato in sella a un cavallo imbizzarrito: ha cercato questo epilogo dal primo giorno della sua presidenza. Era tutto chiaro, insomma, e se è condivisibile pensare che abbiamo assistito ad alcune delle scene più *un-American* della storia americana, è altrettanto indubitabile che oggi l'America è anche il suo presidente uscente, votato da milioni di persone e sostenuto da centinaia di legislatori di quello stesso Congresso in cui ieri sono stati costretti a nascondersi come ladri. Oggi tanti non riescono a credere che *'fosse ciò che voleva il presidente'* (così Rick Santorum), rimangono senza parole, condannano la violenza inaudita (in Italia l'hanno fatto anche i vari Salvini, Meloni, il clan pseudo-liberale di Capezzone, eccetera: banalità da sbadigli, peraltro fuori tempo massimo). Ma l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 non è stato affatto un caso sfortunato: è stato, ripetiamo, il culmine di un processo voluto e scientemente coltivato da Trump, e che i trumpiani di ogni ordine e grado hanno prima reso possibile, poi sostenuto e infine difeso acriticamente di fronte a ogni ri-

chiamo al buonsenso e al rispetto delle regole del vivere in comune. Delle loro lacrime di cocodrillo tardive ce ne facciamo poco o nulla".

#### *L'insediamento di Joe Biden*

Il 20 gennaio – come da tradizione – si è insediato il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il cattolico Joe Biden (il secondo dopo Kennedy) già vicepresidente con Barack Obama, ha giurato come 46esimo presidente degli Stati Uniti, davanti al giudice della Corte suprema John Roberts, su un'antica Bibbia di proprietà della famiglia dal 1893, sostenuta dalla First Lady Jill, di origini italiane. Da Gesso, nel messinese, nel 1900 partì Domenico Giacoppo, il nonno della First Lady: era un bambino di appena 2 anni, che emigrò negli Usa con il padre Placido, la madre Angelina e 3 fratelli. Negli Stati Uniti, il cognome originale Giacoppo si è trasformato in Jacobs. Alla cerimonia di insediamento hanno partecipato, come consuetudine, tutti gli ex presidenti:

Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush. Non ha partecipato Jimmy Carter che con i suoi 96 anni è il più anziano fra gli ex inquilini della Casa Bianca. E non ha partecipato – come previsto – il suo immediato predecessore Donald Trump, che è partito per la Florida e con questo gesto ha proseguito nella sua linea di ostilità nei confronti del risultato elettorale. A rappresentare la Casa Bianca per un metaforico passaggio di consegne ci ha pensato il vice di Trump, Mike Pence, duramente criticato da Trump. Colpo d'occhio singolare dal Campidoglio. Lungo tutto il National Mall di Washington sono state piazzate quasi 200 mila bandiere, a simboleggiare gli americani che quest'anno, nel mezzo di una pandemia e a due settimane dall'assalto al Congresso, non hanno potuto assistere all'insediamento del nuovo presidente.

Per il racconto della cerimonia abbiamo scelto la cronaca scritta da Robert Drapersul *National Geographic*. «Sarò il Presi-

### Un-American

dente di tutti. Uniti contro il virus. E vinceremo il suprematismo bianco – ha detto durante il suo primo discorso alla Casa Bianca, avvolto dal silenzio di una Washington spettrale, blindata in seguito all'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. “Se siamo uniti non perderemo mai come americani. Oggi cominciamo da capo, tutti. Riascoltiamoci, ricominciamo a sentirci e a portarci rispetto” ha dichiarato Biden, mentre Donald Trump e la moglie Melania sono saliti sull'elicottero per raggiungere la loro residenza in Florida. La cerimonia di insediamento non è stata come le precedenti transizioni presidenziali a causa della pandemia globale in corso. Al posto del pubblico sono state disposte 200mila bandiere, poche persone distanziate hanno assistito all'inaugurazione e sul palco si sono alternate personalità di rilievo tra cui Lady Gaga e Jennifer Lopez. Tralasciando molti dei tradizionali festeggiamenti a causa della Covid-19, Joe Biden si è messo subito al lavoro, approvando i primi decreti, 17 per la precisione, che in poche ore hanno dimostrato la radicale inversione di tendenza dalle politiche americane degli ultimi anni. Il primo decreto firmato da Biden prevede l'obbligo di indossare la mascherina in tutte le aree di giurisdizione federale, dai palazzi governativi ai mezzi pubblici. Poi verrà ripristinata la “Direzione per la sicurezza sanitaria globale e la difesa biologica” sempre per combattere il Covid. Per l'ambiente invece Biden ha confermato di rientrare nell'accordo di Parigi sul clima, da cui Trump era uscito nel 2017. Mentre per il tema delle discriminazioni la nuova consigliera per le politiche interne Susan Rice ha annunciato che occorre controllare se il denaro federale è distribuito in modo equo nelle varie comunità nere e in altri luoghi di bisogno. Non è stata l'America a inventare la democrazia. Con buona pace del duo di musica country *Brooks & Dunn*, la cui canzone “Only in America” (Solo in America, NdT) è un evergreen della campagna elettorale, in molti altri Paesi “tutti riescono a ballare” (dal verso della can-

zone “*everybody gets to dance*”) e “i sogni non hanno limiti” (da un altro verso della canzone, “*dream as big as we want to*”). A questo riguardo, il gruppo di sostegno alle elezioni apolitico *FairVote* elenca quelle che chiama 35 “democrazie solide”, Paesi in cui un'elezione nazionale regolarmente produce un vincitore a cui vengono trasferiti i poteri in modo ordinato e non violento.

Ciò che distingue l'America è lo spettacolo di quel trasferimento, trasmesso in mondovisione: chi cede e chi riceve i poteri, insieme, sullo stesso palco del West Front del Campidoglio, circondati dalle proprie famiglie e da altri rappresentanti del potere, inclusa la fraterna élite dei passati presidenti, mentre centinaia di migliaia di cittadini sono riuniti davanti a loro, un mare di testimoni oculari che si riversano su tutto il *National Mall* fino all'obelisco dedicato al primo presidente americano, George Washington. Essendo un atto di apertura e rinnovamento, si tratta di un evento tradizionalmente tenuto all'aperto, fatto di cappotti pesanti e respiri ghiacciati. Soprattutto questo trasferimento di poteri da un presidente all'altro trasmette l'idea sacra che tali poteri sono e rimangono derivativi, ovvero che risiedono sostanzialmente e immutabilmente nelle persone. In tutto il circo che imbratta la politica americana, il rito quadriennale del 20 gennaio è il momento in cui ci si inchina a questa carica solenne.

È l'autodeterminazione resa manifesta. L'impatto visivo di quella scena durante l'insediamento di Joe Biden è stato evidentemente indebolito dall'assenza del presidente uscente, Donald Trump. Era dal 1869 che non succedeva che il presidente uscente si rifiutasse di comparire sul palco insieme al presidente entrante. In quel giorno della cerimonia inaugurale di 150 anni fa, fu un altro presidente sottoposto a impeachment, Andrew Johnson, che decise di non presenziare. La folla che accolse il neo-eletto Ulysses S. Grant era però numerosa, ad ascoltare il suo giuramento sul portico est del Campidoglio di

## Covid

### Rutherford Hayes

fronte alla Corte Suprema (per poter ricevere il pubblico sempre più numeroso, la cerimonia fu spostata sul lato ovest a partire dal giuramento di Ronald Reagan, il 20 gennaio 1981). La folla ha osservato e ascoltato l'ex generale dell'Unione nel suo discorso alla nazione: "Il Paese si è appena risollevato da un periodo di grandi ribellioni, nei prossimi anni saranno molte le questioni da risolvere perché si possa assestare, questioni che le precedenti amministrazioni non hanno mai dovuto affrontare". Il 18° presidente trascorse i successivi otto anni assistendo a una breve ricostruzione, allarmismo economico e politici corrotti. Ciononostante, Grant tenne l'America unita, e nel 1877 invitò il suo successore, Rutherford Hayes, a cena alla Casa Bianca. Il Paese sopravvisse quindi alla rottura della tradizione di Johnson. E probabilmente supereremo anche l'estraniamento del passaggio dal 45° al 46° presidente. I sostenitori e i detrattori del presidente Trump concorderanno su una cosa: i suoi quattro anni nello Studio Ovale hanno portato a una profonda deviazione da molte delle norme che lo hanno preceduto. O, per usare le sue parole, sulla pista di atterraggio dell'*Andrews Air Force Base* prima di partire per Palm Beach, con un atipico understatement: "Non siamo un'amministrazione normale". Molto prima di Trump, i burocrati governativi erano stati sporadicamente tacciati come incompetenti, zelanti e pignoli, ma mai definiti un malvagio "deep state" (il cosiddetto "stato profondo", NdT). I media sono stati criticati di pregiudizi liberali ed elitismo (eppure erano apertamente schierati agli inizi del XIX secolo), non erano mai stati ripetutamente accusati di essere "nemici del popolo americano", quanto meno non in questa vita. La competenza di scienziati, educatori e funzionari dell'intelligence è sempre stata considerata fallibile ma mai completamente da buttare. Ora un costante sospetto rispetto a praticamente ogni istituzione affligge una porzione molto ampia dell'elettorato. Nel suo discorso, Biden ha sentito la necessità

di ricordare al suo pubblico che "c'è la verità e ci sono le bugie" aggiungendo che ogni cittadino ha il dovere di difendere la prima e combattere le seconde. Soprattutto, il suo discorso è stato un appello all'unità. "La politica non deve essere un fuoco che distrugge tutto quello che incontra" ha dichiarato Biden. "Ogni disaccordo non deve essere la causa di una guerra totale".

Sta risvegliando un vocabolario che l'America ha dimenticato? Oppure il suo è un linguaggio già estinto? L'insediamento di Biden è stato, a causa della pandemia, il primo giorno di inaugurazione "virtuale" dell'America. Anche questo segna una rottura della tradizione, seppur – per quanto strano – in linea con gli eventi della campagna elettorale di Biden, spartani e rispettosi delle precauzioni anti-COVID tanto quanto quelli di Trump sono stati spavalamente affollati. Per la prima volta da quando se ne ha memoria, gli americani hanno un nuovo presidente il cui mandato popolare può essere misurato puramente con il conteggio totale dei voti, piuttosto che dall'impatto visivo delle folle nei centri congressi, nelle sedi della campagna elettorale nella notte del giorno delle votazioni, e lungo il Mall nel giorno dell'insediamento. E questo si aggiunge alla sua età, 78 anni: il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti. Tutto questo solleva domande su come presiederà su un Paese psicologicamente scosso quanto lo era quello a cui si rivolse il Presidente Grant quando aveva 46 anni. Da sempre, il giorno della cerimonia inaugurale fornisce una prima impressione sul tono e sulle priorità della nuova amministrazione. È stato un utile messaggio sulla prossima era, anche se negli ultimi anni lo sfarzo del 20 gennaio può essere considerato una manifestazione della tendenza agli eccessi tipicamente americana, con gli imprenditori donatori che prendono d'assalto i bar degli hotel di Washington hotel come pirati in smoking. Per l'inizio del secondo mandato di George W. Bush ci fu il fragoroso ballo "Black Tie & Boots" lan-

ciato da ricchi texani. La frivola spavalderia di quella notte decisamente voltò pagina dal non facile inizio di Bush quattro anni prima, dopo un'elezione contestata che fu alla fine decisa dalla Corte Suprema americana. Quattro anni dopo, in quanto residente a Capitol Hill, mi svegliai presto la mattina del 20 gennaio per osservare centinaia di miei vicini afroamericani riversarsi lungo il Mall a piedi, nel freddo pungente, per assistere all'inaugurazione del primo presidente di colore della nazione. Come scoprii più tardi mentre cercavo un libro sul Congresso, quella stessa sera un gruppo di circa 15 leader repubblicani si incontrò per una cena improvvisata in una steakhouse di Washington. Molti di loro avevano assistito all'insediamento di Barack Obama ed erano visibilmente scioccati dalla folla immensa dei presenti – una prova visiva, sembrò al tempo, che tutta l'America era schierata contro di loro (per la fine della serata il loro umore era migliorato, grazie al piano che idearono per far sì che Obama portasse a termine un solo mandato). Ma il mio ricordo più nitido del 20 gennaio 2009, è della tarda serata, dopo una festa su Pennsylvania Avenue alla quale partecipai. Gli invitati erano perlopiù giovani appartenenti allo staff e volontari della campagna di Obama, ma tra loro c'era Walter Dellinger, l'ex viceprocuratore generale durante l'amministrazione Clinton. Quando il party volse al termine, vidi Dellinger, incanutito e in abito da sera, fermarsi per gli ultimi saluti per poi montare su una bicicletta (per anni il suo veicolo d'elezione a Washington) e pedalare nella notte. Qualche giovane lo seguì con sguardo ammirato, come se avesse una mappa mentale della città a loro incomprendibile. La stessa città ora ha accolto un presidente che, in qualità di senatore per 36 anni, fece un punto d'orgoglio di non viverci, e prendere invece il treno per tornare a casa dal lavoro ogni sera fino a Wilmington, in Delaware, per raggiungere la sua famiglia. I presidenti da sempre interagiscono con Washington in modi rivelatori. Ma il collegamento di Biden, politico

**Barack  
Obama**

**Walter  
Dellinger**

da una vita, con la capitale rimane indistinto. George W. Bush era famoso per essere un abitante della Casa Bianca molto "casalingo": raramente usciva (tranne per giri in bicicletta su sentieri isolati e poco frequentati); un famoso ristorante di Austin chiamato Jeffrey's, i cui proprietari erano suoi amici, aprì un locale gemello a Washington nella speranza di attirare i texani trapiantati, ma andò male. Gli Obama si sono molto dedicati a sostenere le attività locali e gli eventi sportivi, mentre Trump ha preferito rimanere nella residenza della Casa Bianca o nel suo grand hotel in fondo alla strada. Biden utilizzerà Washington come palco, come residenza solo lavorativa o come qualcos'altro? Il tradizionale giorno della cerimonia inaugurale non ha offerto indizi chiari. In ogni caso, il passo storico è stato fatto: il nuovo Presidente ha prestato giuramento davanti al celebrato simbolo della democrazia che solo due settimane prima era stato assediato dai sostenitori del suo predecessore. Il Campidoglio ha resistito. L'insurrezione mirata a privare Joe Biden della presidenza che si è democraticamente guadagnato ha fallito. Indossando le mascherine sotto un soleggiato cielo invernale, le poche centinaia di ospiti selezionati si sono chinati in preghiera per la nuova amministrazione. Se un Mall vuoto è stato il prezzo da pagare per preservare la repubblica, Washington deve ritenersi fortunata, potendo rimandare le celebrazioni a momenti migliori».

*Diritti umani violati: l'Italia e il mondo nel report di Human Rights Watch*

Nei primi giorni di gennaio, come di consueto, è stato pubblicato il rapporto sui diritti umani nel mondo di Human rights watch (Hrw), la Ong indipendente impegnata nella difesa e promozione dei diritti di tutti nel mondo, giunto quest'anno alla sua 31° edizione. Un rapporto dedicato alla situazione dei diritti umani nel mondo nel 2020, ma che si apre con alcune considerazioni del direttore esecu-

tivo Kenneth Roth, sulla sfida del neo presidente americano Biden, e cioè riscattare il ruolo degli Usa per i diritti umani dopo i quattro anni di presidenza di Donald Trump che, per Roth, "è stato un disastro per i diritti umani". Il rapporto compie un'analisi a livello internazionale, rilevando come nel mondo sia aumentato il numero delle nazioni che hanno rafforzato, o inaugurato, il loro impegno. Il rapporto di Human Rights Watch è stato ben analizzato da Giulia Cerqueti su Osservatorio diritti. Scrive la giornalista: «Hrw ricorda i movimenti di protesta che in vari Paesi hanno portato i cittadini a manifestare per le strade e nelle piazze, a partire proprio dagli Stati Uniti, dove l'omicidio avvenuto per mano della polizia del 46enne afroamericano George Floyd a Minneapolis ha scatenato un'ondata inarrestabile di proteste dalle quali ha avuto origine il grande movimento mondiale Black lives matter contro il razzismo.

### Lukashenko

E poi le manifestazioni contro il presidente Lukashenko in Bielorussia, con una massiccia partecipazione delle donne, le proteste per la democrazia e le libertà civili che hanno infiammato Hong Kong. Lo studio della ong passa in rassegna i Paesi del mondo analizzando una molteplicità di aspetti relativi ai diritti umani, dalle violazioni alla libertà di espressione alla violenza sui bambini e sulle donne, dalle lacune nei sistemi di accoglienza di migranti e richiedenti asilo al mancato rispetto dei diritti delle minoranze e dei popoli indigeni. Chiaro che, nel 2020, l'analisi non può prescindere dalla crisi sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo, influenzando in vari modi anche sui diritti umani: il rapporto dedica dunque un'attenzione particolare all'impatto determinante della pandemia del nuovo coronavirus sui vari Paesi e alle inevitabili conseguenze che la diffusione del virus ha prodotto a tutti i livelli, a partire da un generale inasprimento delle disuguaglianze sociali, disparità di accesso alle cure e all'istruzione, fino a misure restrittive che in certi casi hanno messo a rischio i processi democratici. Ha

osservato Roth: "La pandemia è stata usata da vari leader come pretesto per rafforzare il loro potere e mettere a tacere le critiche".

Pensando ad esempio all'Uganda, dove oggi 14 gennaio si vota per le presidenziali, "il capo di Stato Museveni ha usato la pandemia per bloccare la campagna elettorale del suo principale oppositore", ha aggiunto il direttore di Hrw. Il 2020 ha visto la ripresa del conflitto fra Armenia e Azerbaijan per il controllo della regione caucasica del Nagorno Karabakh, che ha causato la fuga dalle loro case di decine di migliaia di persone e numerose violazioni del diritto umanitario internazionale da parte dei Paesi in guerra. I diritti umani hanno subito un grave deterioramento in Etiopia. Il governo ha inoltre posticipato le elezioni generali previste a marzo, prendendo come pretesto i rischi sanitari legati alla pandemia. L'attacco militare delle forze governative contro le forze ribelli della regione settentrionale del Tigray è sfociato in un conflitto che ha avuto pesanti conseguenze sulla popolazione civile e fatto temere l'insorgere di una nuova grande crisi umanitaria con l'esodo di profughi oltre confine.

Danni all'ambiente, sprezzo delle minoranze etniche, delle popolazioni native, attacco ai media: il Brasile di Jair Bolsonaro – terzo Paese al mondo dopo Stati Uniti e India per numero di contagi da Covid-19 e secondo per numero di morti – si segnala per le continue gravi violazioni dei diritti umani su più fronti: ha messo a rischio il diritto alla salute di tutti i cittadini, contravvenendo alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per prevenire la diffusione del virus, minimizzando la gravità del contagio, cercando di bloccare le regole per il distanziamento sociale decise dai singoli Stati federati. Inoltre, ha attaccato i giornalisti, ha favorito le attività illegali di deforestazione in Amazzonia, le intimidazioni e le violenze contro i difensori della foresta. Ha additato le comunità native e i piccoli agricoltori come responsabili degli incendi

nella foresta amazzonica. I diritti delle popolazioni indigene continuano a essere calpestati: "Nel 2019 le invasioni dei territori indigeni per accaparrarsi le loro risorse sono cresciute del 135%". Sempre nel 2019, "la polizia ha ucciso 6.357 persone: uno dei tassi più elevati al mondo di omicidi per mano della polizia. Quasi l'80% delle vittime erano nere. Nella prima metà del 2020 il tasso è aumentato del 6%". Violazioni alla libertà di espressione e di manifestazione hanno attraversato la Bielorussia, tra l'altro l'unico Paese in Europa a mantenere – e applicare – la pena di morte. Le proteste contro Lukashenko per chiedere nuove, libere elezioni presidenziali sono state segnate da abusi ed eccessi di forza da parte della polizia. Il rapporto parla di manifestanti detenuti sottoposti a varie forme di tortura e di violenza, di giornalisti presi di mira e arrestati. La repressione della libertà di parola e di manifestazione continua anche in Egitto. "La comunità internazionale usa il presidente al-Sisi come guardiano della stabilità", ha sottolineato Roth. Ma intanto politici e attivisti continuano a essere tenuti in carcere. Fra settembre e ottobre le autorità hanno arrestato quasi mille manifestanti anti-governativi in 21 governatorati (secondo la Commissione egiziana per i diritti e le libertà). Fra questi, 71 bambini, alcuni addirittura di 13 anni.

#### Al-Sisi

Continuano le persecuzioni delle donne influencer sui social media: da aprile 2020 almeno 15 persone, fra cui 11 donne e una 17enne, sono state arrestate con le vaghe accuse di aver violato «la moralità pubblica» e di aver minacciato «i valori della famiglia». I diritti e la dignità delle donne vengono ancora calpestati in troppi Paesi. Ma in alcune parti del mondo si intravede qualche passo avanti: ad Haiti nel 2022 entrerà finalmente in vigore il nuovo codice penale che punisce come reato la violenza di genere. In Kuwait, dove le donne sono discriminate in termini di matrimonio, divorzio, custodia dei figli, a settembre è passata per la prima volta una specifica Legge sulla protezione dalla violenza domestica. Quanto all'Italia, Hrw evidenzia il forte impatto della pandemia che ha portato a un aumento della povertà e alle difficoltà di accesso all'istruzione attraverso la didattica a distanza. Sottolinea come, durante il primo lockdown, le richieste di aiuto delle donne al numero nazionale anti-violenza siano più che raddoppiate.

E ricorda un terribile caso di odio e violenza razzista: il brutale assassinio, lo scorso settembre, di Willy Monteiro Duarte, 21enne di origine capoverdiana, che ha sconvolto l'opinione pubblica e scosso le coscienze nel nostro Paese».











# RIVISTA SCIENTIFICA SOTTO IL PATROCINIO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA

Organo degli Studi  
di Filosofia del diritto  
nel contesto disciplinare europeo dell'area umanistica

**Rivista scientifica con  
*riconoscimento ministeriale*  
di «Elevato valore culturale».**

**Rivista associata  
all'unione Stampa periodica Italiana**

**EURO 24,00**

ISSN 1129-972X

ISBN 979-12-5994-601-0



9 791259 946010

